

Note su alcuni provvedimenti normativi disciplinanti la ricerca degli schiavi fuggitivi tra il I sec. a.C. ed il II sec. d.C.

1. Come è noto, una delle tematiche più studiate della schiavitù romana è quella dei *servi fuggitivi*, in relazione alla quale sono state condotte numerose indagini – e da ultima una monografia del Klingenberg¹, al quale va riconosciuto, tra gli altri, il merito di avere censito, tradotto e commentato ben 296 testi giuridici riferentisi appunto agli schiavi fuggitivi² – che hanno avuto modo di sviscerare i complessi aspetti giuridici e le non poche implicazioni etiche, sociali ed economiche di un fenomeno che, come è attestato anche dalle fonti letterarie³, epigrafiche⁴ e papirologiche⁵, si esplicò lungo un ampio arco temporale ricompreso tra l'età repubblicana e l'epoca tardoimperiale.

Così, in relazione ai primi, numerose sono state le ricerche aventi ad oggetto tanto il diritto privato⁶ e, in particolare, l'esatta individuazione del concetto stesso di *fuga* e, quindi, di *servus fugitivus*⁷,

¹ *'Servus fugitivus'*, Stuttgart 2005.

² *'Servus fugitivus'* cit. 33-218.

³ Per l'esame di alcune delle quali v. M. Roberti, *La lettera di San Paolo a Filemone e la condizione del servo fuggitivo*, Milano 1933, 35 ss. e 63 ss.; P.J. Verdam, *St.-Paul et un serf fugitif (Étude sur l'épître à Philémon et le droit)*, in *'Symbolae ad Jus et Historiam Antiquitatis Pertinentes Julio Christiano Van Oven Dedicatae'* (ediderunt M. David, B. A. Van Groningen et E. M. Meijers), Leiden 1946, 210 ss.; G. Giangrande, *Calimaco y la subasta de los esclavos fugitivos*, in *Habis* 24, 1993, 25 ss.; L. Graverini, *Memorie virgiliane nelle 'Metamorfosi' di Apuleio: il racconto di Telifrone (II 19-30) e l'assalto dei coloni ai servi fuggitivi (VIII 16-18)*, in *Maia* 50.1, 1998, 123 ss.; C. Cascione, *'Fugitivarii' a caccia di schiavi in Roma antica*, in *Φύλλα. Scritti per Gennaro Franciosi* 1, a c. di F.M. D'Ippolito, Napoli 2007, 503 ss., 514 ss. e 520 ss.

⁴ Si vedano, ad esempio, l'*emptio puellae* del 139 d.C. (FIRA. III, n. 87, 283-285, e l'*emptio pueri* del 142 d.C. (FIRA. III, n. 88, 285-286): Klingenberg, *'Servus fugitivus'* cit. 147 ss. E, più in generale, i 37 documenti censiti ed esaminati dal Thurmond, *Some Roman Slave Collars in 'CIL'*, in *Athenaeum* 82, 1994, 462-485.

⁵ In particolare, per un attento esame dei papiri del II sec. d.C. v. I. Biežuńska Małowist, *Les esclaves fugitifs dans l'Égypte romain gréco-romaine*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra* 6, Milano 1971, 75 ss. e, in specifico riferimento a P. Harris I 62 del 151 d.C., S. Llewelyn, *P. Harris I 62 and the Pursuit of Fugitive Slaves*, in *ZPE*. 118, 1997, 245 ss. Si vedano, inoltre, l'*emptio puellae Pamphilica* del 151 d.C. (FIRA. III, n. 133, 428-431) e l'*emptio pueri Ascalonita* del 359 d.C. (FIRA. III, n. 135, 433-436): Klingenberg, *'Servus fugitivus'* cit. 149 ss.

⁶ Per un'accurata rassegna della letteratura in argomento v. Cascione, *'Fugitivarii'* cit. 502 s. nt. 3.

⁷ Nella dottrina più recente si è giustamente evidenziata la grande attenzione prestata dalla giurisprudenza romana, fin dal I sec. a.C., al problema dell'enucleazione degli elementi necessari

la distinzione tra *servus fugitivus* e *colonus fugitivus*⁸, il possesso⁹,

per la definizione della figura del *servus fugitivus*, e ciò sulla scorta della chiara consapevolezza dei giuristi che non tutti gli allontanamenti dovessero essere qualificati come *fuga*, con la conseguenza che la fattispecie del *servus fugitivus* era tenuta ben distinta dalla diversa figura dell'*erro*, cioè il mero 'vagabondo', dal momento che il primo si allontanava dalla casa del *dominus* senza l'intenzione di farvi più ritorno ed il secondo, pur allontanandosi da essa, vi faceva ritorno dopo avere bighegnato: N. Donadio, *Sulla comparazione tra 'desertor' e 'fugitivus', tra 'emansor' ed 'erro' in D. 49.16.4.14*, in *Scritti in ricordo di Barbara Bonfiglio*, Milano 2004, 138 ss.; F. Reduzzi Merola, *Schiavi fuggitivi, schiavi rubati, «servi corrupti»*, in *Studia Historica (Historia Antigua)* 25, 2007, 326 s.; R. Ortu, 'Aiunt aediles ...'. *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto 'de mancipiis emundis vendundis'*, Torino 2008, 191 ss. e 205 ss. (ivi ampia letteratura citata); F. Reduzzi Merola, *La fuga del 'servus' e illeciti commessi*, in *Scritti in onore di Generoso Melillo* 2, a c. di A. Palma, Napoli 2009, 1041 ss.; G. Rizzelli, *Il 'fugitivus' di D. 50.16.225 ('Tryph.' I 'disp.')*, in *Studi in onore di Antonino Metro* 5, a c. di C. Russo Ruggeri, Milano 2010, 253 ss.; F. Reduzzi Merola, *La fuga del 'servus' e le fattispecie di illecito commesse*, in *Ead., Forme non convenzionali di dipendenza nel mondo antico*, Napoli 2010², 64 ss.; F. Reduzzi Merola, *Il 'servus fugitivus' in alcune fonti tardoimperiali, in Forme di dipendenza nelle società di transizione. Atti del XXXII Colloquio Internazionale G.I.R.E.A. (Messina 15-17 maggio 2008)*, a c. di A. Pinzone, E. Caliri e R. Arcuri Soveria Mannelli 2012, 226; R. Gamauf, 'Erro': *Suche nach einem verschwundenen Sklaven. Eine Skizze zur Interpretationsgeschichte des ädilizischen Edikts*, in *'Inter cives necnon peregrinos'. Essays in honour of Boudewijn Sirks*, eds. J. Hallebeek, M. Schermaier, R. Fiori, E. Metzger and J.-P. Coriat, Göttingen 2014, 269 ss.; F. Reduzzi Merola, 'Servus fugitivus' e 'corruptio servi', in *Ead., 'Quasi secundum hominum genus'. Studi su schiavi e sottoposti in diritto romano*, Napoli 2014, 47 ss.; R. Hassan, *La poesia e il diritto in Orazio. Tra autore e pubblico*, Napoli 2014, 157 ss.; C. Carrasco García, «Fugitivus vel erro»: *del que huye aun estando presente y del que permanece pese a la ausencia. O de la diálectica voluntad-acción, in Seminarios Complutenses de Derecho Romano* 28, 2015, 165 ss.; F. Reduzzi Merola, *Orazio, il 'servus fugitivus' e l'editto*, in *Scritti per Alessandro Corbino* 6, a c. di I. Piro Tricase 2016, 259 ss.

⁸ F. Grelle, *Il patronato nel Basso Impero*, in *Labeo* 4, 1958, 195; B. Łapicki, *La transformation de la nature juridique du colonat romain*, in *Scritti in onore di Edoardo Volterra* 3, Milano 1971, 364; A. Puglisi, *Servi, coloni, veterani e la terra in alcuni testi di Costantino*, in *Labeo* 23, 1977, 313 s.; M. Mircović, *The Roman Colonate, Liberty and Justinian's «Humanity»*, in *RIDA*. 41, 1994, 291 s.; Id., *The Late Roman Colonate and Freedom*, Philadelphia 1997, 47 ss.

⁹ E ciò sia nel senso che un tale servo possa essere considerato, o meno, ancora in possesso del *dominus* e sia nel senso che il *fugitivus* continui, o meno, ad acquistare al *dominus* il possesso delle cose che egli apprende mentre si trova in *fuga*: G. Rotondi, *Possessio quae animo retinetur. Contributo alla dottrina classica e postclassica del possesso e dell'animus possidendi*, in *BIDR*. 30, 1921, 46 ss.; C. Arnò, *In tema di 'servus fugitivus'*, in *Ricordo delle onoranze a Silvio Perozzi pel suo XL anno d'insegnamento il 3 giugno 1925 nella R. Università di Roma*, Palermo 1926, 263 ss.; E. Albertario, *I problemi possessorî relativi al 'servus fugitivus'*, 1929, in *Id., Studi di diritto romano* 2, Milano 1941, 271 ss.; E. Rabel, *Zum Besitzverlust nach klassischer Lehre*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento* 4, Palermo 1936, 220 ss.; A. Carcaterra, *Il 'servus fugitivus' e il possesso*, in *AG*. 120, 1938, 158 ss.; F. Pringsheim, *Acquisition of ownership through 'servus fugitivus'*, in *Studi in onore di Siro Solazzi nel cinquantésimo anniversario del suo insegnamento universitario (1899-1948)*, Napoli 1948, 603 ss.; Id., 'Servus fugitivus sui furtum facit', in *Festschrift Fritz Schulz* 1, Weimar 1951, 279 ss.; C.A. Maschi, *Tre*

la compravendita¹⁰ e la *redhibitio*¹¹ del *servus fugitivus*, quanto il diritto pubblico e, specialmente, l'accesso ad alcuni particolari sacerdoti¹²,

momenti del diritto romano classico in tema di possesso del servo fuggitivo, in *Studi giuridici in memoria di Filippo Vassalli* 2, Torino 1960, 1089 ss.; G. Longo, *Il possesso sul 'servus fugitivus'*, in *Annali della Università di Macerata a cura della Facoltà giuridica* 25, 1961, 1 ss.; P. Bonetti, *In tema di 'servus fugitivus'*, in *Syntelesia Vincenzo Arangio-Ruiz* 2, a c. di A. Guarino e L. Labruna, Napoli 1964, 1095 ss.; E. Stolfi, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*. 2. *Contesti e pensiero*, Milano 2001, 331 ss.; G. Klingenberg, *Der 'servus fugitivus pro libero se gerens', in Sklaverei und Freilassung im römischen Recht. Symposium für Hans Josef Wieling zum 70. Geburtstag*, her. T. Finkenauer, Berlin-Heidelberg 2006, 112 ss. e 116 ss.; Id., *Die 'agnitio' eines 'servus fugitivus' durch einen Unberechtigten*, in *'Vis ac potestas. Liber amicorum' Zoltán Végh*, her. J. M. Rainer, Frankfurt am Main 2010, 35 ss.; P. Ferretti, *'Animo possidere'. Studi su 'animo' e 'possessio' nel pensiero giurisprudenziale classico*, Torino 2017, 59 ss., 116 ss. e 161 ss. In ogni caso, per un quadro completo ed accurato delle diverse opinioni espresse in merito e delle fonti sulle quali esse si fondano e, insieme, per una convincente critica delle prime ed un'attenta e scrupolosa analisi delle seconde v., ampiamente e per tutti, G. Nicosia, *L'acquisto del possesso mediante i «potestati subiecti»*, Milano 1960, 397 ss.

¹⁰ E. Levy, *'Pauli Sententiae'. A Palingenesia of the opening titles as a specimen of research in west Roman vulgar law*, Ithaca 1945, 111 ss.; D. Daube, *Slave-Catching*, 1952, in Id., *Collected Studies in Roman Law* I, her. D. Cohen und D. Simon, Frankfurt am Main 1991, 502 ss.; M. Molè, v. *'Plagio (Diritto romano)»*, in *NNDI*. 13, Torino 1966, 118 s.; G. Longo, *'Crimen plagii'*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova* 13.2, 1974, 419 ss.; R. Lamberini, *'Plagium'*, Milano 1980, 132 ss.; R. Lederle, *'Mortuus redhibetur'. Die Rückabwicklung nach Wandlung im römischen Recht*, Berlin 1983, 64 ss.; A. Watson, *Roman Slave Law*, Baltimore 1987, 65 s.

¹¹ U. Manthe, *Zur Wandlung des 'servus fugitivus'*, in *TR*. 44, 1976, 133 ss.

¹² Quale, ad esempio, il caso del *Rex Nemorensis*, singolare ed inconsueta figura di re-sacerdote custode del bosco e del santuario sacri a Diana, alla cui carica – di estrema arcaicità e documentata fino al II sec. d.C. – poteva accedere lo schiavo fuggitivo che, rifugiatosi nel bosco di Nemi, periferia di Ariccia, avesse sfidato a duello e vinto il precedente detentore, nel passato *servus fugitivus* a sua volta. La libertà così ottenuta era però soltanto temporanea, dal momento che era condizionata dalla capacità di resistere ai possibili scontri con altri eventuali successori, aspiranti all'effimera carica di 'Re del bosco', sul quale incombeva dunque la continua potenziale minaccia di nuovi aggressori e la perdita non solo della sua supremazia sul territorio, ma anche della sua stessa vita: E. Lucidi, *Memorie storiche dell'antichissimo municipio ora terra dell'Ariccia, e delle sue colonie Genzano, e Nemi dedicate a Sua Eccellenza il signor D. Agostino Chigi*, Roma 1796, 94 ss.; A. Bernardi, *L'interesse di Caligola per la successione del 'rex Nemorensis' e l'arcaica regalità nel Lazio*, in *Athenaeum* 41, 1953, 273 ss.; C. Bennett Pascal, *'Rex Nemorensis'*, in *Nun*. 23.1, 1976, 23 ss.; C. Montepaone, *Lo spazio del margine. Prospettive del femminile nella comunità antica*, Roma-Paestum 1999, 77 ss.; C. M. C. Green, *Roman Religion and the Cult of Diana at Aricia*, New York 2007, 147 ss.; E. Bianchi, *Il 'rex sacrorum' a Roma e nell'Italia antica*, Milano 2010, 92 ss.; L. Capogrossi Colognesi, *Il 'rex Nemorensis' e le origini della regalità politica nel Lazio arcaico*, 2013, in Id., *'Itinera'. Pagine scelte di Luigi Capogrossi Colognesi*, Lecce 2017, 257 ss.; F. Diosono, *Alle radici del 'rex nemorensis'*, in *Il santuario di Diana a Nemi. Le terrazze e il ninfeo. Scavi 1989-2009*, a c. di P. Braconi, F. Coarelli, F. Diosono e G. Ghini, Roma 2014, 73 ss. (ivi ampia letteratura citata).

alla pretura¹³ e – circostanza, questa, di non poco momento – a cariche mi-

¹³ Si tratta del celebre caso – ben noto anche agli studiosi dell’odierno diritto amministrativo come precedente storico della figura del ‘funzionario di fatto’ e verificatosi probabilmente nel 39 a.C. – dello schiavo *Barbarius Philippus*, che, sottrattosi al proprio *dominus* con la fuga, si recò a Roma e qui, nascondendo il suo stato servile, come ricorda Ulpiano in D. 1.14.3, «*praeturam petiit et praetor designatus est*». A quanto ci è riferito nel prosieguo del testo (*Sed nihil ei servitutum obstetisse ait Pomponius, quasi praetor non fuerit: atquin verum est praetura eum functum. Et tamen videamus: si servus quamdiu latuit, dignitate praetoria functus sit, quid dicemus? Quae edixit, quae decrevit, nullius fore momenti? An fore propter utilitatem eorum, qui apud eum egerunt vel lege vel quo alio iure? Et verum puto nihil eorum reprobari: hoc enim humanius est: cum etiam potuit populus Romanus servo decernere hanc potestatem, sed et si scisset servum esse, liberum effecisset. Quod ius multo magis in imperatore observandum est*), ritenuto in più punti interpolato (S. Brassloff, ‘*Aetas legitima*’, in ZSS. 22, 1901, 172 nt. 1; O. Lenel, *Textkritische Miscellen*, in ZSS. 39, 1918, 122; G. von Beseler, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen* 4, Tübingen 1920, 171; Id., *Unklassische Wörter*, in ZSS. 56, 1936, 49; Id., *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, in ZSS. 66, 1948, 335 e 354; A. Guarino, *Giuliano e la consuetudine*, in *Labeo* 35, 1989, 184 nt. 67; *contra* B. Kübler, ‘*Atquin*’. *Kritische Studien zur Interpolationenforschung*, in ZSS. 42, 1921, 521), Pomponio avrebbe ritenuto che l’essere schiavo non ostasse all’assunzione della carica e sembrerebbe che Ulpiano, proprio sulla base di questo ragionamento, propendesse per la validità degli atti compiuti da Barbario appoggiandosi all’*utilitas* ed all’*humanitas* ed osservando che il popolo romano, che aveva investito Barbario della pretura, avrebbe ben potuto, se a conoscenza del suo stato servile, renderlo libero, ciò che valeva, a maggior ragione, per l’imperatore: G. Brini, *Possesso delle cose e possesso dei diritti*, in *Per l’VIII Centenario della Università di Bologna. Studi giuridici e storici*, Roma 1888, 151 s.; H. Krüger, *Die ‘humanitas’ und die ‘pietas’ nach den Quellen des römischen Rechtes*, in ZSS. 19, 1898, 36; M.E. Lucifredi Peterlongo, ‘*Barbarius Philippus ... servus fugitivus ... praetor designatus est*’. *Contributo all’esegesi di D. 1.14.3*, in M.E. Lucifredi Peterlongo – R. Lucifredi, *Contributi allo studio dell’esercizio di fatto di pubbliche funzioni*, Milano 1965, 1 ss.; P. Cerami, *Strutture costituzionali romane e irrituale assunzione di pubblici uffici*, in *Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo* 31, 1969, 27 ss.; Id., *Problemi storico-dogmatici in tema di funzionario di fatto*, in *Studi in onore di Gioacchino Scaduto* 3, Padova 1970, 377 ss.; L. Aru, *Una congettura su D. 1.14.3: ‘Barbarius Philippus’*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra* 3, Milano 1971, 653 ss.; G. Longo, «*Utilitas publica*», in *Labeo* 18, 1972, 21 ss.; P. Voci, *D. 1.14.3. Note in tema di esercizio di fatto di pubbliche funzioni*, in *Studi in memoria di Enrico Guicciardi*, Padova 1975, 59 ss.; A. Guarino, ‘*Frustula iuris Romani*’. 5. *La pretura di Barbario Filippo*, in *Atti dell’Accademia di Scienze Politiche e Morali di Napoli* 99, 1988, 265 ss.; R. Knütel, ‘*Barbarius Philippus’ und seine Spuren*, in *Staat, Kirche, Wissenschaft in einer pluralistischen Gesellschaft. Festschrift zum 65. Geburtstag von Paul Mikat*, her. D. Schwab, D. Giesen, J. Listl und H.-W. Strätz, Berlin 1989, 345 ss.; W. Kunkel – R. Wittmann, *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik*. 2. *Die Magistratur*, München 1995, 53 s. ntt. 2-3; G. Mancuso, ‘*Decretum praetoris*’, in *SDHI*. 63, 1997, 348 s.; E. Hermann-Otto, ‘*Causae liberales*’, in *Index* 27, 1999, 144 s. e 153 ntt. 17 e 21; M. Navarra, *Ricerche sulla ‘utilitas’ nel pensiero dei giuristi romani*, Torino 2002, 141 ss. (ivi altra letteratura citata); N. Rampazzo, ‘*Quasi praetor non fuerit*’. *Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola ed eccezione*, Napoli 2008, 357 ss. (ivi altra letteratura citata); R. Mentxaka, ¿‘*El funcionario de hecho*’ en el derecho romano?, in *Index* 39, 2011, 351 ss.; A.S. Mederos, *El funcionario de hecho, la teoría de la apariencia y sus antecedentes en D. 1.14.3*, in

litari¹⁴ degli schiavi fuggitivi, il loro diritto di asilo¹⁵ e la figura e le attività dei *fugitivarii*¹⁶.

Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Alejandro Guzmán Brito 3, editores científicos P.-I. Carvajal y M. Miglietta, Alessandria 2014, 235 ss. (ivi altra letteratura citata); A. Trisciuglio, 'Diritti umani e principî del diritto amministrativo e fiscale. Tra Roma antica e l'attualità', in *URBE et IUS* 14, 2015, 58; G. J. Blicharz, *Giudicare una decisione del pretore. La relazione tra diritto e fatto nel passo di Paolo (D. 1, 1, 11) e nel caso di «Barbarius Philipus» (D. 1, 14, 3)*, in *Seminarios Complutenses de Derecho Romano* 29, 2016, 346 ss.; V. Marotta, *Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I-IV d.C.)*. *Studi di diritto pubblico romano*, Torino 2016, 55 ss.; A. Trisciuglio, *Studi sul 'crimen ambitus' in età imperiale*, Milano 2017, 31 nt. 58. La Poma, 'Servi fuggitivi' e schiavi magistrati in età triumvirale, in *Labeo* 15, 1987, 149 ss., ritiene convincentemente che lo schiavo pervenuto alla pretura menzionato, senza specificazione dell'identità, in Dio Cass. 48.34.5 – che peraltro ricorda un altro schiavo di nome Massimo, il quale, designato alla questura, non assunse però la carica in seguito alla scoperta del suo stato servile – fosse appunto Barbario Filippo. Cfr. Kunkel – Wittmann, *Staatsordnung* 2 cit. 53 nt. 2.

¹⁴ In Dio Cass. 67.13.1 leggiamo infatti che Domiziano, nel 93 d.C., scoprì e restituì al proprio dominus lo schiavo fuggitivo Claudio Pacato, che era riuscito a diventare centurione. E, invero, che alcuni schiavi, e tra questi quindi anche i *fugitivi*, come appunto Claudio Pacato e Barbario Filippo, ricordato nella nota precedente, aspirassero con sfrontatezza a cariche pubbliche è attestato da C. 7.16.11 di Diocleziano e Massimiano (293 d.C.), i quali puntualizzano che «non mutant servi statum, si ad civiles honores illicite atque improbe aspiraverint».

¹⁵ Si tratta dei *servi fuggitivi confugientes ad status* e *ad ecclesiam* di epoca classica, postclassica e giustiniana: C. Gioffredi, 'Ad status confugere', in *SDHI*. 12, 1946, 187 ss.; H. Bellen, *Studien zur Sklavenflucht in römischem Kaiserreich*, Wiesbaden 1971, 64 ss.; J. Hermann, *Kaiserliche Erlasse zum kirchlichen Asylschutz für Sklaven*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo* 4, Milano 1983, 255 ss.; A.D. Manfredini, 'Ad ecclesiam confugere', 'ad status confugere' nell'età di Teodosio I, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 6, a c. di G. Crifò, Perugia 1986, 39 ss.; J.C. Dumont, 'Servus'. *Rome et l'esclavage sous la République*, Roma 1987, 137 ss.; G. Barone Adesi, 'Servi fuggitivi in ecclesia'. *Indirizzi cristiani e legislazione imperiale*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 8, a c. di G. Crifò e S. Giglio, Napoli 1990, 695 ss.; R. Gamauf, 'Ad statum licet confugere'. *Untersuchungen zum Aylrecht im römischen Prinzipat*, Frankfurt am Main 1999, *passim*; M. Melluso, *La schiavitù nell'età giustiniana. Disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Paris 2000, 268 ss.; Id., *In tema di 'servi fuggitivi in ecclesia' in epoca giustiniana. Le 'Bullae Sanctae Sophiae'*, in *Dialogues d'histoire ancienne* 28.1, 2002, 61 ss.

¹⁶ Incaricato della caccia della caccia agli schiavi fuggiti ai loro padroni, il *fugitivarius*, del quale si hanno in verità poche notizie nelle fonti, dovette costituire un rimedio assai diffuso nella realtà economico-sociale tardorepubblicana, nella quale si verificò un'espansione dell'allevamento degli schiavi e, dunque, delle famiglie servili che dovette accrescerne la difficoltà di controllo. E, appunto in relazione a questa sua competenza, controversa ancora oggi in dottrina è la sua configurazione, giacché a chi, per la verità la maggioranza, ha pensato che il *fugitivarius* fosse un vero e proprio 'professionista' alla stregua del moderno 'detective' (Nicosia, *L'acquisto del possesso* cit. 466 nt. 278; Bellen, *Studien zur Sklavenflucht* cit. nt. 5, 7 e 52; M.I. Finley, *Schiavitù antica e ideologie moderne*, trad. it. di E. Lo Cascio, Roma-Bari 1981, 148 e 150; J.M. Jorquera Nieto, 'Servus', *Rome et l'esclavage sous la République*, in *Dialogues d'histoire ancienne* 19.2, 1993, 104 nt. 74; Thurmond, *Some Roman Slave Collars* cit. 461; Gamauf, 'Ad statum licet confugere' cit. 71; M. Parenti, *The Assassination of Julius Caesar. A People's History of Ancient Rome*,

In relazione alle seconde, sulla scia dell'attenta disamina del Bellen¹⁷, è stato evidenziato il notevole rilievo sociale del fenomeno, costante ed in continua espansione, della fuga degli schiavi, senza dubbio preoccupante anche per le sue molteplici ricadute su una economia che, per tradizione consolidata, continuava a fondarsi, ancora in età classica, sull'apporto servile. In questo senso, l'endemica fuga della manodopera servile, che dovette toccare meno gli schiavi che

New York-London 2003, 37; A. Schiavone, *Spartaco. Le armi e l'uomo*, Torino 2011, 7) – e, non di rado, assai poco 'professionale', stanti il suo reclutamento tra i gestori delle locande meno rispettabili, i comandanti di navi imperiali dediti al contrabbando, i mercanti di schiavi, i lenoni ed i gladiatori, e, ancora, l'ambiguità di certi suoi comportamenti, connotati da inganni e violenze e, soprattutto, da illegali connivenze sfocianti talora in losche operazioni di racket che certo di questo 'accalappiaschiavi' o 'cacciatore di schiavi' non facevano un galantuomo o, comunque, una persona dalla considerazione sociale elevata od ispirante fiducia (Daube, *Slave-Catching* cit. 501; Finley, *Schiavitù antica* cit. 150; Poma, 'Servii fugitivi' cit. 160; I. Ruggiero, *Il maestro delle 'Pauli Sententiae': storiografia romanistica e nuovi spunti ricostruttivi*, in *Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen – Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani. Atti del Seminario internazionale (Montepulciano, 14 - 17 giugno 2011)*, a c. di C. Baldus, M. Miglietta, G. Santucci ed E. Stolfi, Trento 2012, 500) – e, quindi, che avesse un qualche rilievo pubblicistico, si è contrapposto chi ha ritenuto invece che si trattasse di un 'investigatore' inserito nel contesto di un'organizzazione privata della ricerca degli schiavi fuggitivi e, precisamente, nell'ambito delle grandi proprietà, i cui titolari disposero di un servizio autonomo di ricerca e raccolta dei *servii fugitivi* che dovettero affidare anche a propri servi di fiducia o, comunque, a liberti (F. Guizzi, *Professionisti e no: il «fugitivarius»*, in *Synteleia Vincenzo Arangio-Ruiz* 1, a c. di A. Guarino e L. Labruna, Napoli 1964, 238 s. Per un quadro completo degli autori che si sono schierati in favore di queste due diverse opinioni v. Cascione, 'Fugitivarii' cit. 508 ss., il quale sembra in qualche modo operare una mediazione puntualizzando che la caccia agli schiavi, in un'ottica che non esclude la specializzazione, «significò concorrenza di metodi diversi, pubblici (attraverso l'azione magistratuale, ma anche quella dell'esercito nei casi più gravi, com'è a tutti noto) e privati» (pp. 512 s.). Peraltro, assai note sono le crudeli modalità di trattamento degli schiavi fuggitivi che venivano ripresi, i quali venivano marchiati a fuoco sulla fronte (nella quale figuravano così la sigla 'FHE', che stava per 'fugitivus hic est', od altre lettere indicanti il crimine commesso), senza contare poi che, a scopo preventivo ed appunto al fine di facilitare il recupero del *fugitivus*, oltre all'utilizzo di catene, era invalso l'uso di saldare al collo degli schiavi un collare di metallo con la scritta 'servus sum, tene me, ne fugiam, et revoca me ad dominum meum' oppure 'fugi, tene me; cum revocaveris me domino meo, accipis solidum': G.B. De Rossi, *Dei collari dei servi fuggitivi e d'una piastra di bronzo epistografa che fu appesa ad un siffatto collare testè rinvenuta*, in *Bullettino di Archeologia Cristiana* 5.2, 1874, 41 ss.; R. Ricci, *Collari di schiavi*, in *BIDR.* 5, 1892, 11 ss.; G.G. Pani, *Note sul formulario dei testi epigrafici relativi ai 'servii fugitivi' (collari, placche e contrassegni)*, in *Vetera Christianorum* 21, 1984, 113 ss.; G. Sotgiu, *Un collare di schiavo rinvenuto in Sardegna*, in *Archeologia Classica* 25-26, 1973-1974, 688 ss. Come ben si vede, i proprietari non erano certo disposti a tollerare a cuor leggero l'eventuale perdita di uno schiavo, con la conseguenza che, in caso di fuga, essi offrivano ricompense o, meglio, vere e proprie taglie dandone pubblicità e giungendo perfino a consultare oracoli, astrologhi ed interpreti di sogni: G. Boulvert - M. Morabito, *Le droit de l'esclavage sous le Haut-Empire*, in *ANRW.* 2.14, her. H. Temporini, Berlin-New York 1982, 105.

¹⁷ *Studien zur Sklavenflucht* cit. 126 ss.

svolgevano i propri servizi nelle città alle dipendenze di artigiani e bottegai ed i nati nella famiglia padronale (i quali, in tale contesto domestico, potevano vivere in maniera integrata, raggiungendo non di rado una certa autonomia economica ed aspettandosi magari di essere manomessi)¹⁸ e più gli schiavi degli *ergastula* e delle grandi concentrazioni urbane e, soprattutto, rustiche, ebbe pesanti riflessi, in generale, sulle attività economiche e, in particolare, sull'agricoltura, fortemente depauperata da schiavi pastori ed agricoltori, che, datsi alla macchia, si raggrupparono in bande di fuorilegge¹⁹ o, comunque, si univano a briganti (*latrones*)²⁰,

¹⁸ In proposito, va ricordato che, secondo M. Morabito, *Les esclaves privilégiés à travers le Digeste témoins et acteurs d'une société en crise*, in *Index 13*, 1985 (*Atti del XIV Colloquio Girea («Groupe International de Recherches sur l'Esclavage Antique»)*) promosso dall'«Équipe di ricerca sulle forme di dipendenza nel mondo antico» dell'Università di Lecce coordinata da Giulia Stampacchia (19-24 settembre 1983)), 486 nt. 18, sotto gli Antonini si sarebbe raggiunto, almeno nella riflessione giuridica, il momento di maggiore sviluppo della mobilità sociale degli schiavi attraverso il riconoscimento ad essi di funzioni direttive, nel quale può vedersi il tentativo dei padroni di fronteggiare una crisi del sistema schiavistico attestata dalla recrudescenza della delinquenza servile e da un'accresciuta tensione tra *domini* e *servi*. L'idea della delinquenza servile come sintomo di tensioni e conflittualità tra padroni e schiavi è stata condivisa dal Capogrossi Colognesi, *Discussione. Intervento sulla relazione Morabito*, in *Index 13*, 1985 (*Atti del XIV Colloquio Girea («Groupe International de Recherches sur l'Esclavage Antique»)*) promosso dall'«Équipe di ricerca sulle forme di dipendenza nel mondo antico» dell'Università di Lecce coordinata da Giulia Stampacchia (19-24 settembre 1983)) 639 s., ma a condizione di isolare quei tipi di comportamenti degli schiavi che, in quanto tali, li oppongono al mondo dei padroni, sicché la fuga o l'uccisione del padrone sono atti che, in sé considerati, esprimono una tensione che oppone il *servus* in quanto tale all'ordinamento giuridico ed all'organizzazione sociale che lo condannano a questo suo stato. Con specifico riferimento alla *fuga servorum*, si tratta allora di vedere se le preoccupazioni dei giuristi romani e dei proprietari riguardassero soprattutto gli schiavi degli strati più elevati o la grande massa di schiavi dei livelli più bassi, con la conseguenza che sarebbe assai interessante verificare se la tendenza alla fuga fosse diffusa anche tra gli strati più privilegiati e tra coloro che, ad esempio, potevano riscattare la propria libertà con gli strumenti che gli stessi Romani avevano predisposto o tra coloro che, disponendo di denaro e di altri beni facilmente trasportabili, avevano maggiori prospettive di fuggire e sottrarsi così alle ricerche dei loro proprietari, magari mimetizzandosi nel variegato mondo dei liberi. Quanto poi alla convinzione che l'aggressività e la propensione a delinquere di un gruppo particolare di schiavi (i 'privilegiati'), si esprime «un cauto scetticismo sulla possibilità di estrapolare direttamente certe linee di tendenza della società romana da ricorrenze e frequenze maggiori o minori limitate a un tipo fondamentale ma troppo uniforme di documentazione come quella costituita dal Digesto» (p. 639).

¹⁹ In proposito, il Laffi, *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001, 189 s., ritiene assai probabile che alcuni *servi fugitivi*, approfittando anche del trambusto provocato dallo spostamento periodico dei complessi transumanti in larghe zone dell'Italia centro-meridionale (tra le quali l'Apulia ed il Sannio), riuscissero di tanto in tanto ad insinuarsi ed a confondersi con i *pastores*, andando così ad alimentare forme endemiche di brigantaggio.

²⁰ Sul punto e, in particolare, sull'assimilazione dei *servi fugitivi* ai *latrones* v. T. Grünwald, *Räuber, Rebellen, Rivalen, Rächer. Studien zu 'latrones' im römischen Reich*, Stuttgart 1999, 82 ss. Ma v. pure, successivamente, J. Annequin, 'Fugitivi', 'latrones', 'cimarrones'. *Quelques réflexions sur les espaces du refus et de la résistance*, in *Studia Historica (Historia Antigua)* 25, 2007, 45 ss.

divenendo così un serio pericolo per la sicurezza ed il regolare svolgimento del lavoro nei campi, nelle cave e nelle miniere²¹.

E ciò, a maggior ragione quando la fuga divenne un fenomeno di massa²², assumendo conseguentemente una valenza diversa, nel momento in cui entrò in crisi l'assetto politico della *res publica*, che venne scossa, nel I sec. a.C., da quegli intensi sommovimenti sociali sfociati nelle grandi rivolte degli schiavi, le quali certo costituirono una delle tante motivazioni della *fuga servorum*²³, rinvenibili non solo nell'innegabile tendenza dello schiavo a considerarla come la via più diretta verso la libertà e nelle generiche opportunità che gli si presentavano in maniera assolutamente contingente ed imprevedibile, ma anche, di volta in volta, nell'aspirazione a mutare il proprio luogo di lavoro, nella nostalgia della patria di origine, nell'insofferenza verso i padroni²⁴, nella vendita ad altro padrone, nei maltrattamenti subiti²⁵, nel timore delle pene e nei delitti commessi²⁶, nella paura di essere sottoposti a tortura e condannati a morte *ex senatus consulto Silianiano*²⁷ o, più semplicemente, nel desiderio di liberarsi dalla schiavitù e godere dello stesso tenore di vita dei loro padroni²⁸. Anche se va detto che il destino dei *servi fugitivi* che approfittavano della circostanza di una guerra servile, come quella di Spartaco²⁹ o quelle di Euno

²¹ Finley, *Schiavitù antica* cit. 150 s.; Poma, 'Servii fugitivi' cit. 159; I. Biezuńska Małowist, *La schiavitù nel mondo antico*, trad. it. di M. Szleszyńska, Napoli 1991, 178 s.

²² Si pensi, ad esempio, ai 917 schiavi fuggitivi nella Sicilia del 139 a.C.: L. Schumacher, *Sklaverei in der Antike. Alltag und Schicksal der Unfreien*, München 2001, 96 e 287. Sulla composizione delle masse di schiavi coinvolte nella prima (139-132 a.C.) e nella seconda (104-101 a.C.) guerra servile siciliana v. L. Canfora, *L'invidia dei poveri durante le guerre servili siciliane*, in *Index* 13, 1985, [Atti del XIV Colloquio Girea («Groupe International de Recherches sur l'Esclavage Antique») promosso dall'«Équipe di ricerca sulle forme di dipendenza nel mondo antico» dell'Università di Lecce coordinata da Giulia Stampacchia (19-24 settembre 1983)] 157 ss.

²³ Cfr. R. Orena, *L'elemento sociale nella storiografia sulla rivolta di Spartaco*, in *Index* 8, 1978-1979, 144 ss.

²⁴ Boulvert - Morabito, *Le droit de l'esclavage* cit. 106; Reduzzi Merola, *Il 'servus fugitivus'* cit. 225.

²⁵ Sul punto v., ampiamente, J. Annequin, 'Fugitiva' (?), 'fugitivi', 'litterati'. *Quelques réflexions sur trois passages des «Métamorphoses» d'Apulée* : VI, I sq. ; VIII, XV sq. ; IX, XI sq., in *Esclavos y semilibres en la Antigüedad clásica. Coloquio XV del G.I.R.E.A., Universidad Complutense de Madrid, 23-25 octubre 1986*, Madrid 1989, 91 ss.

²⁶ A. Guarino, *Spartaco. Analisi di un mito*, Napoli 1979, 97; Poma, 'Servii fugitivi' cit. 159.

²⁷ Sulla *fuga servorum* come conseguenza delle disposizioni del senatoconsulto Silianiano del 10 d.C. v. F. Arcaria, 'Oratio Marci'. *Giurisdizione e processo nella normazione di Marco Aurelio*, Milano 2003, 219.

²⁸ Così C. Soraci, *La Sicilia romana. Secc. III a.C. - V d.C.*, Roma 2016, 76, la quale, in riferimento alle cause delle rivolte servili siciliane della seconda metà del II sec. a.C., esclude categoricamente che i ribelli aspirassero a dare vita ad una rivoluzione sociale.

²⁹ Su tale guerra v., recentemente e per tutti, B. Strauss, *La guerra di Spartaco*, trad. it. di L. Argentieri, Roma-Bari 2009, *passim*, e G. Brizzi, *Ribelli contro Roma. Gli schiavi, Spartaco, l'altra Italia*, Bologna 2017, *passim*.

e Cleone e di Salvio ed Atenione³⁰, o di una guerra civile, come quelle che le lacerarono l'ultimo secolo della repubblica romana o, ancora, dell'invito alla libertà rivolto loro dal nemico in una guerra esterna finiva per dipendere in maniera pesante dall'esito di tali conflitti, sicché gli schiavi in fuga che vi prendevano parte potevano contare su deboli garanzie³¹.

Ed è stato merito ancora del Bellen³² l'aver evidenziato il progressivo affer-

³⁰ Come bene è stato evidenziato assai di recente dalla Soraci, *La Sicilia romana* cit. 75 ss., per comprendere appieno le cause dello scoppio delle rivolte servili in Sicilia, bisogna ricordare come la deflagrazione di tali guerre sia da ricollegare all'esistenza di vasti patrimoni terrieri nei quali si trovava concentrato un alto numero di schiavi spesso costretti a subire angherie di ogni tipo da parte dei loro padroni. Anche se va detto che fu l'omogeneità di provenienza e la conseguente uniformità linguistica che permisero agli schiavi di organizzare la loro resistenza e la creazione di un fronte compatto contro gli oppressori, nella convinzione degli artefici delle rivolte che solo operando uniti avrebbero potuto raggiungere i loro obiettivi. Infatti, in quegli anni, tanto le numerose guerre condotte da Roma quanto l'instabilità politica dei regni orientali avevano provocato un notevole aumento del numero di schiavi greci immessi sul mercato, che furono acquistati da ricchi esponenti della borghesia o della nobiltà italica e siciliana. Così, la provenienza dalla stessa area geografica e la presenza, tra questi schiavi, di uomini di una certa cultura facilitarono le comunicazioni tra loro e resero possibile l'ideazione di un progetto comune. E, contrariamente a quanto si crede da parte di alcuni studiosi moderni, secondo cui a ribellarsi sarebbero stati solo i pastori, si deve invece ritenere che presero parte alle rivolte servili anche lavoratori agricoli a vario livello (braccianti ed amministratori) e schiavi delle città, ai quali si aggiunsero addirittura anche uomini liberi provenienti dalle campagne e spinti ad aderire alle rivolte dal desiderio di migliorare le proprie condizioni di vita. Il che la dice lunga sulla circostanza che si trattò di un vero e proprio fenomeno di massa. A capo della prima rivolta servile, che era scoppiata poco dopo la violenta eruzione dell'Etna del 135 a.C. e che però aveva visto già negli anni precedenti (a partire dal 139 a.C.) le forze dei rivoltosi avere la meglio sugli eserciti dei pretori romani, fu scelto Euno, uno schiavo ennese di provenienza siriana, al quale si unì ben presto un altro gruppo di schiavi insorti nel territorio agrigentino guidato dal pastore Cleone. La rivolta, che conobbe anche momenti di grande umanità da parte dei rivoltosi additati come validi insegnamenti in Diod. 34-35.2.40 (su questo testo v. E. Maróti, *Bewusstheit und ideologische Faktoren in den Sklavenbewegungen*, in *Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae* 15, 1967, 324 s.), mise inizialmente in difficoltà Roma, impegnata nella guerra numantina, ma, in seguito, compresa finalmente la reale e grave minaccia dei movimenti di protesta, l'Urbe riuscì a domare la ribellione grazie a Rupilio, divenuto console nel 132 a.C. La seconda rivolta servile, che insieme alla prima causò ingenti danni alla produzione agricola siciliana, venne capeggiata da Salvio ed Atenione e fu sedata nel 101 a.C., dopo tre anni dal suo scoppio, dal console Marco Aquilio, il quale stabilì che nessuno schiavo siciliano avrebbe potuto più portare armi con sé. Come osserva O. Rossini, *73 a.C. Spartaco e gli altri*, in *Storia mondiale dell'Italia*, a c. di A. Giardina, Bari-Roma 2017, 75, «se i proprietari avessero avuto l'esperienza greca in materia, non avrebbero commesso l'errore di concentrare nei loro possedimenti siciliani intere comunità di schiavi che provenivano dalle stesse regioni e parlavano la stessa lingua, perché questo favoriva la solidarietà e rendeva più facile l'organizzazione delle rivolte».

³¹ Finley, *Schiavitù antica* cit. 149.

³² *Studien zur Sklavenflucht* cit. 116 ss.

marsi di un interesse pubblicistico e di interventi statali nell'attività di ricerca e di cattura degli schiavi fuggitivi, originariamente considerata di appannaggio esclusivo dei *domini*, ai quali i *fugitivi* dovevano essere restituiti. Anche se già solo i numerosi provvedimenti normativi emanati lungo tutto l'arco del II sec. d.C.³³ per rendere estremamente difficile l'eventualità che il servo uscisse effettivamente e duraturamente dalla sfera d'azione del *dominus* – che, peraltro, avevano avuto dei precedenti in disposizioni analoghe rinvenibili presso altri diritti dell'antichità³⁴ – dimostrano che la lotta contro questo fenomeno, a dispetto delle misure preventive e repressive poste in essere per combatterlo³⁵, fu poco efficace. Infatti, i *servi fugitivi*, che fuggivano in gran numero anche oltre i confini dell'impero per trovare rifugio presso i barbari, spesso finivano per lavorare alle dipendenze dei pubblicani³⁶ e, comunque, erano sempre ben accetti nelle grandi aziende nelle quali era costantemente avvertita la necessità di forza-lavoro e presso le quali gli schiavi fuggitivi finivano per diventare lavoratori salariati³⁷.

Ora, nonostante l'esemplarità dell'indagine del Bellen «per completezza di informazioni, vastità di impianto, acutezza (e prudenza) di osservazioni, asciuttezza di stile»³⁸ e l'ampiezza ed accuratezza di quelle ad essa successive, che, come si è già ricordato, hanno illuminato non pochi aspetti del fenomeno della

³³ Per una valutazione statistica dell'incidenza del fenomeno endemico della fuga degli schiavi nel periodo ricompreso tra il I sec. a.C. ed il IV sec. d.C. v. M. Morabito, *Les réalités de l'esclavage d'après le Digeste*, Paris 1981, 261 s.

³⁴ Ovviamente, non è certo questa la sede per addentrarsi in una loro disamina, sicché si può qui rimandare alla letteratura in argomento diligentemente passata in rassegna dal Nicosia, *L'acquisto del possesso* cit. 465 s. nt. 277, il quale si limita a ricordare sinteticamente che norme sui *servi fugitivi* furono dettate dal Codice di Hammurabi (§§ 16-19), dalle leggi Ittite, di Eshnunna e di Lipit-Ishtar e da clausole di trattati internazionali (tavolette di Alalah), dal diritto greco e dalla legge di Gortina, mentre diverso fu invece l'atteggiamento del diritto ebraico. In particolare, sulla legislazione di Atene e di Gortina v. N. De Pascali, *I servi fuggitivi nella società e nelle legislazioni di Atene e di Gortina*, Ferrara 2012, [Tesi di Dottorato] *passim*.

³⁵ Su tali misure v., ampiamente, Bellen, *Studien zur Sklavenflucht* cit. 5 ss.

³⁶ Come è chiaramente attestato da Ulpiano in D. 39.4.12.2 (38 *ad ed.*): *Familiae autem appellatione hic servilem familiam contineri sciendum est. Sed et si bona fide publicano alienus servus servit, aequo continebitur: fortassis et mala fide, plerumque enim vagi servi et fugitivi in huiusmodi operis etiam a scientibus habentur ...*

³⁷ E.M. Štaerman – M.K. Trofimova, *La schiavitù nell'Italia imperiale. I-III secolo*, Roma 1975, 256 ss.; Morabito, *Les réalités de l'esclavage* cit. 260 s., il quale, proprio a proposito dell'incitamento alla fuga esercitato nei confronti degli schiavi dai grandi proprietari terrieri nei periodi di scarsità di manodopera, critica la tesi del Bellen, *Studien zur Sklavenflucht* cit. 134, secondo cui si tratterebbe di 'lavoro nero', e ciò perché «cette vision, bien que méritant d'être prise en considération, cantonne l'esclave dans un rôle par trop passif, ne correspondant pas avec la réalité que nous livrent les les textes du Digeste».

³⁸ A. Guarino, *Tagliacarte*, in *Labeo* 19, 1973, 110.

fuga degli schiavi, a me sembra tuttavia che, in relazione ad alcuni senatoconsulti emanati in tema di ricerca dei *servi fugitivi*, sussistano ancora dei dubbi e delle zone d'ombra, che occorre dissipare, derivanti dal fatto che la dottrina romanistica non ha sufficientemente affrontato e discusso e, comunque, risolto in maniera soddisfacente alcuni problemi nascenti dall'esatta individuazione di tali provvedimenti senatori, dalla loro successione nel tempo e dal coordinamento delle norme da essi dettate con quelle sancite da alcune costituzioni imperiali che furono ugualmente emanate per disciplinare la ricerca degli schiavi fuggitivi.

Scopo della presente indagine è allora quello di prestare una rinnovata attenzione agli interrogativi ora ricordati, che possa condurre, nei limiti del possibile, a risultati più sicuri di quelli di cui oggi disponiamo e, di conseguenza, ad una visione più completa di quello che è sicuramente uno degli aspetti più significativi del fenomeno della *fuga servorum*.

2. I testi che verranno esaminati sono tre frammenti di Ulpiano, due provenienti dal primo dei *libri ad edictum* ed uno dal settimo dei *libri de officio proconsulis*, inseriti sotto il quarto titolo, 'De fugitivis', dell'undicesimo libro del Digesto:

D. 11.4.1.1 (Ulp. 1 *ad ed.*): *Senatus censuit, ne fugitivi admittantur in saltus neque protegantur a vilicis vel procuratoribus possessorum et multam statuit: his autem, qui intra viginti dies fugitivos vel dominis reddidissent vel apud magistratus exhibuissent, veniam in ante actum dedit: sed et deinceps eodem senatus consulto impunitas datur ei, qui intra praestituta tempora, quam repperit fugitivos in agro suo, domino vel magistratibus tradiderit.*

D. 11.4.1.2 (Ulp. 1 *ad ed.*): *Hoc autem senatus consultum aditum etiam dedit militi vel pagano ad investigandum fugitivum in praedia senatorum vel paganorum (cui rei etiam lex Fabia prospexerat et senatus consultum Modesto consule factum), ut fugitivos inquirere volentibus litterae ad magistratus dentur, multa etiam centum solidorum in magistratus statuta, si litteris acceptis inquirentes non adiuvent. Sed et in eum, qui quaeri apud se prohibuit, eadem poena statuta. Est etiam generalis epistula divorum Marci et Commodi, qua declaratur et praesides et magistratus et milites stationarios dominum adiuvere debere inquirendis fugitivis, et ut inventos redderent, et ut hi, apud quos delitescant, puniantur, si crimine contingantur.*

D. 11.4.3 (Ulp. 7 *de off. procons.*): *Divus Pius rescripsit eum, qui fugitivum vult requirere in praediis alienis, posse adire praesidem litteras ei daturum et, si ita res exegerit, apparitorem quoque, ut ei permittatur ingredi et inquirere, et poenam eundem praesidem in eum constituere, qui inquiri non permiserit. Sed et divus Marcus oratione, quam in senatu recitavit, facultatem dedit ingrediendi tam Caesaris quam senatorum et paganorum praedia volentibus fugitivos inquirere scrutarique cubilia atque vestigia occultantium.*

Nel primo testo si afferma che il senato deliberò che gli schiavi fuggitivi non fossero accolti nei *saltus* e protetti dai *vilici* e dai *procuratores* dei possessori e stabilì una multa (*Senatus ... statuit*). Accordò però il perdono per ciò che era stato commesso in precedenza a chi, entro venti giorni, avesse restituito i fuggitivi ai padroni oppure li avesse esibiti ai magistrati (*his ... dedit*). Ma anche in forza dello stesso senatoconsulto fu data inoltre l'impunità a chi, entro i termini stabiliti, da quando trovò i fuggitivi nel proprio campo, li avesse consegnati al padrone od ai magistrati (*Sed ... tradiderit*).

Nel secondo testo leggiamo che questo senatoconsulto diede anche adito ad un soldato o ad un civile di ricercare lo schiavo fuggitivo nei fondi dei senatori e dei civili (ciò che era stato previsto anche dalla *lex Fabia* e da un senatoconsulto approvato sotto il consolato di Modesto), in modo che a chi intendesse ricercare i fuggitivi si dessero delle *litterae* per i magistrati (*Hoc ... dentur*), e fu pure stabilita una multa di cento solidi per i magistrati che, pur avendo ricevuto le *litterae*, non avessero prestato aiuto agli *inquirentes* (*multa ... adiuvent*). Ma la stessa sanzione fu stabilita anche per chi avesse proibito che fossero fatte perquisizioni presso di sé (*Sed ... statuta*). Una *generalis epistula* di Marco Aurelio e Commodo aveva poi stabilito che sia i governatori delle province sia i magistrati e sia i *militēs stationarios* dovessero aiutare i padroni nella ricerca degli schiavi fuggitivi, restituire quelli trovati e punire coloro presso i quali essi si nascondevano, se avessero partecipato al crimine (*Est ... contingantur*).

Nel terzo testo vengono menzionate due costituzioni imperiali, delle quali, la prima, un rescritto di Antonino Pio, stabilì che chi intendesse cercare uno schiavo fuggitivo nei fondi altrui poteva adire il governatore della provincia, il quale gli avrebbe dato delle *litterae* e, ove la situazione lo avesse richiesto, anche un *apparitor*, affinché gli fosse consentito di entrare e svolgere le sue ricerche, e che lo stesso governatore avrebbe stabilito una sanzione contro chi non avesse permesso le ricerche (*Divus ... permiserit*). Ma anche un'oratio di Marco Aurelio recitata in senato diede a chi volesse cercare *servi fugitivi* la facoltà di entrare nei fondi tanto dell'imperatore quanto dei senatori e dei civili e di scrutare i nascondigli e le tracce di quelli che li occultavano (*Sed ... occultantium*).

Sembrirebbe dunque chiaro che i provvedimenti senatori di cui discorre Ulpiano siano tre: a) un senatoconsulto, del quale il giurista non specifica il periodo in cui fu emanato (D. 11.4.1.1: *Senatus censuit ... eodem senatus consulto*; D. 11.4.1.2: *Hoc autem senatus consultum*); b) un senatoconsulto «Modesto consule factum» (D. 11.4.1.2); c) un senatoconsulto, del quale Ulpiano sottolinea invece l'emanazione in seguito ad un'oratio di Marco Aurelio (D. 11.4.3: *divus Marcus oratione, quam in senatu recitavit*).

Tuttavia, il condizionale è d'obbligo, giacché, come subito si dirà, diversi autori che hanno avuto modo di occuparsi di questi tre testi hanno negato o,

comunque, ritenuto assai poco probabile che le norme sulla ricerca degli schiavi fuggitivi esaminate da Ulpiano risalissero a tre distinti interventi senatori, dovendosi piuttosto pensare che tali disposizioni fossero contenute in un solo senatoconsulto. E ciò, da un lato, sulla scorta della convinzione che la menzione del «*senatus consultum Modesto consule factum*» fosse un'aggiunta giustinianea e, dall'altro lato, sulla base dell'idea che il senatoconsulto di cui a D. 11.4.1.1 e 11.4.1.2 fosse, in realtà, l'*oratio Marci in senatu recitata* di cui a D. 11.4.3.

3. L'inciso «*senatus consultum Modesto consule factum*» di cui alla prima parte di D. 11.4.1.2 è stato ritenuto un'aggiunta operata dai compilatori giustinianeî tanto dalla dottrina più risalente quanto da quella più recente.

Il Dell'Oro³⁹ ha ritenuto la frase «*cui rei etiam lex Fabia prospexerat et senatus consultum Modesto consule factum*» un evidente glossema, dal momento che, se è normale trovare aggettivato e riferito a '*senatus consultum*' il nome del console proponente (*Largianum, Pegasianum, Trebellianum, Vellaeum, Apronianum, Silanianum*), non è mai riportato mai il solo nome proprio di questo, che è invece sempre accompagnato da quello del collega, a volte precedendolo (*Pegaso et Pusione consulibus, Trebellio Maximo et Annaeo Seneca consulibus, Quintus Iulius Balbus et Publius Iuventius Celsus Titius Aufidius Oenus Severianus consules*) ed a volte seguendolo (*Lupo et Largo consulibus, Marcus Silanus et Vellaeus Tutor consules*), senza che in questi casi, in cui è menzionata la coppia consolare, il riferimento venga fatto all'anno, trattandosi quasi sempre di *consules suffecti*. Di conseguenza, anche ammesso che *Modestus* fosse un *consul suffectus*⁴⁰, vi sarebbe comunque una singolarità della citazione di tale personaggio, il cui nome non risulta, allo stato delle fonti di cui disponiamo, nell'elenco consolare del periodo anteriore ad Ulpiano. Il solo console *Modesto* conosciuto, per la precisione *Q. Aiacius Modestus Crescentianus*, fu tale per la seconda volta con collega *M. Maccius Probus* nel 228 d.C.⁴¹, ma a questo *Modestus* non può attribuirsi il senatoconsulto di cui parla Ulpiano, poiché è noto che tale giurista scrisse i *libri ad edictum* sicuramente sotto Caracalla⁴² e, cioè, un-

³⁹ 'Mandata' e 'litterae'. Contributo allo studio degli atti giuridici del 'princeps', Bologna 1960, 30 s. e nt. 98.

⁴⁰ Così E. Groag, v. «'Modestus'», in *PWRE*. 15.2, Stuttgart 1932, 2321 (n. 5).

⁴¹ E. Groag, v. «'Modestus'», in *PWRE*. 15.2, Stuttgart 1932, 2321 (n. 6); A. Degrassi, *I fasti consolari dell'impero romano dal 30 avanti Cristo al 613 dopo Cristo*, Roma 1952, 63; A. E. Samuel, *Greek and Roman Chronology. Calendars and Years in Classical Antiquity*, München 1972, 272; L. Petersen, 'Prosopographia Imperii Romani. Saec. I. II. III' V.2, Berlin 1983, 302 (n. 658).

⁴² O. Lenel, 'Palingenesia iuris civilis' 2, Lipsiae 1889, 421 nt. 2; H. Fitting, *Alter und Folge der Schriften römischer Juristen von Hadrian bis Alexander*, Halle an der Saale 1908², 104 ss.; P. Krüger, *Geschichte der Quellen und Litteratur des Römischen Rechts*, München-Leipzig 1912², 242; A.M. Honoré, *The Severan lawyers: a preliminary survey*, in *SDHI*. 28, 1962, 211.

dici anni prima del consolato di Modesto. Pertanto, sembrerebbe rivivere l'assai risalente opinione del Breuning⁴³, secondo cui il senatoconsulto risalirebbe al principato di Antonino Pio, anche se non può scartarsi la possibilità che esso sia stato approvato durante il primo consolato di Modesto, che ben potrebbe averlo ricoperto prima della morte di Caracalla⁴⁴. Tuttavia, la menzione del «*senatus consultum Modesto consule factum*» trova la sua più plausibile spiegazione nel fatto che un Modesto Taurino risulta destinatario di un rescritto di Antonino Pio (D. 48.21.3.8)⁴⁵, il quale, come si evince dal più sopra riportato D. 11.4.3, rescrisse anche in materia di ricerca di schiavi fuggitivi, ed un Egnazio Taurino, che potrebbe essere sempre lo stesso personaggio non indicato da alcuna fonte extragiuridica, è destinatario di un'epistula di Adriano (D. 48.8.4.1 e Coll. 1.11.1-3)⁴⁶, sicché può immaginarsi che il glossema sia stato male incorporato e

⁴³ C.H. Breuning, 'Prolus. ad Senatusconsultum Modestianum ex cap. I Dig. de fugitivis', Lipsiae 1755, 4.

⁴⁴ Secondo il Degrassi, *I fasti consolari* cit. 59 e 207, nel 204-208 o, più probabilmente, nel 212-217 d.C.

⁴⁵ (Marcian. l. sing. de delat.): ... *divus Pius Modesto Taurino rescripsit, si parati sint heredes defensionis suscipere, non esse bona publicanda, nisi de crimine fuerit probatum*. Su questo testo – ritenuto pesantemente interpolato dal von Beseler, 'Subsiviva', Leipzig 1929, 14 – v. G. Donatuti, 'Iustus', 'iuste', 'iustitita' nel linguaggio dei giuristi classici, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Perugia* 33, 1921, 423; E. Levy, *Von den römischen Anklägervergehen*, in *ZSS.* 53, 1933, 202 e nt. 1; F. Serrao, *Sul danno da reato in diritto romano*, in *AG.* 151, 1956, 64; U. Zilletti, *In tema di 'servitus poenae' (note di diritto penale tardo-classico)*, in *SDHI.* 34, 1968, 88 nt. 196; J.-C. Génin, *Réflexions sur l'originalité juridique de la répression du suicide en droit romain*, in *Mélanges offerts au Professeur Louis Falletti. Annales de la Faculté de droit et des sciences économiques de Lyon* 2, 1971, 258 s. e 273 nt. 39; A. Burdese, *Diritto romano e romanisti*, in *Labeo* 19, 1973, 95; A. Wacke, *Fahrlässige Vergehen im römischen Strafrecht*, in *RIDA.* 26, 1979, 562 nt. 192; Id., *Der Selbstmord im römischen Recht und in der Rechtsentwicklung*, in *ZSS.* 97, 1980, 61; L. Fanizza, *Il crimine e la morte del reo*, in *MEFRA.* 96.2, 1984, 684 s. nt. 34 (ivi altra letteratura citata); V. Marotta, 'Multae de iure sanxit'. *Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano 1988, 350 s. nt. 287 (ivi altra letteratura citata); S. Puliatti, *Il «De iure fisci» di Callistrato e il processo fiscale in età severiana*, Milano 1992, 185 s.; A.D. Manfredini, *Il suicidio. Studi di diritto romano*, Torino 2008, 70 e nt. 139, 91 e nt. 228, 97 ss. (ivi altra letteratura citata) e 108 s.

⁴⁶ D. 48.8.4.1 (Ulp. 7 de off. procons.): *Cum quidam per lasciviam causam mortis praebuisset, comprobatum est factum Ignatii Taurini proconsulis Baeticae a divo Hadriano, quod eum in quinquennium relegasset*. Coll. 1.11.1-3 (Ulp. 7 de off. procons. sub titulo de sicariis et veneficiis): *Cum quidam per lasciviam causam mortis praebuisset, comprobatum est factum Taurini Egnati proconsulis Baeticae a divo Hadriano, quod eum in quinquennium relegasset. Verba consultationis et rescripti ita se habent: 'Inter Claudium, optime imperator, et Evaristum cognovi, quod Claudius Lupi filius in convivio, dum sago iactatur, culpa Mari Evaristi ita male acceptus fuerit, ut post diem quintum moreretur. Atque adparebat nullam inimicitiam cum Evaristo ei fuisse. Tamen cupiditatis culpa coercendum credidi, ut ceteri eiusdem aetatis iuvenes emendarentur. Ideoque Mario Evaristo urbe Italia provincia Baltica in quinquennium interdici et decrevi, ut impendi causa duo milia patri eius persolveret Evaristus, quod manifesta eius fuerat paupertas'. Verba rescripti: 'Poenam Mari Evaristi recte, Taurine, moderatus es ad modum culpae: refert enim et in maioribus delictis, consulto aliquid admittatur an casu'*.

mal inteso dagli editori successivi, i quali probabilmente alterarono il riferimento ad un rescritto in cui ci si appoggiava ad un senatoconsulto per rispondere ‘*Modesto consulenti*’.

Tale ricostruzione è stata fatta propria dal Longo⁴⁷, il quale, in favore dell’idea che si tratti di un glossema, adduce, ugualmente, la circostanza che il console Modesto non sarebbe identificato od identificabile e, inoltre, l’evidente rilievo formale del «*prospexerat*» al singolare riferito però a due soggetti (*lex Fabia e senatus consultum Modesto consule factum*), sicché, tolta tale frase, il periodo precedente si ricollegherebbe bene e scorrevolmente con il seguito, senza contare poi che, in D. 11.4.1.2, Ulpiano, come del resto anche in D. 11.4.3, esponeva la cronologia e l’evoluzione degli interventi imperiali, per cui un richiamo alla legge Fabia sarebbe stato fuori luogo.

E, invero, che la frase tra parentesi «*cui rei etiam lex Fabia prospexerat et senatus consultum Modesto consule factum*» e, più in generale, la prima parte di D. 11.4.1.2 possano essere state oggetto di un pesante intervento dei compilatori giustinianeî è opinione anche del De Vilosa⁴⁸, del Voigt⁴⁹ e, soprattutto, del Bellen⁵⁰, secondo cui «die Interpunktion dieses Paragrafen in den Ausgaben ist nicht in Ordnung. Die Klammer (*cui rei etiam lex Fabia prospexerat et senatus consultum Modesto consule factum*) trennt den an *prospexerat* sich anschließenden (konsekutiven) Nebensatz *ut fugitivos inquirere volentibus litterae ad magistratus dentur* ab und macht ihn stattdessen von dem vor der Klammer stehenden Satz: *Hoc autem senatus consultum aditum etiam dedit militi vel pagano ad investigandum fugitivum in praedia senatorum vel paganorum* abhängig, was grammatikalisch bedenklich (zwei persönliche Dativobjekte im selben Satzgefüge), vor allem aber sachlich nicht gerechtfertigt erscheint. Denn die vor der Klammer stehende Feststellung bedarf keiner Explikation, wohl aber der in den Klammer stehende Hinweis, zumal *cui rei* nur allgemein auf das *aditum dare* geht». E tale ricostruzione è stata pienamente condivisa, più recentemente, anche dal Domingo⁵¹.

In precedenza, l’Huvelin⁵² aveva ritenuto genuino l’inciso «*cui rei etiam lex*

⁴⁷ *Recensione di H. Bellen, Studien zur Sklavenflucht im römischen Kaiserreich (Wiesbaden 1971)*, in *Iura* 23, 1972, 179 e, specialmente, ‘*Crimen plagii*’ cit. 425.

⁴⁸ ‘*Tractatus de fugitivis ad explicationem Claudii Tryphonini in l. Fugitivus 225. D. de verbo sign.*’, Neapoli 1674, 148.

⁴⁹ ‘Über die ‘*lex Fabia de plagiaris*’, in *Berichte über die Verhandlungen der königlich sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Classe* 37, 1885, 340.

⁵⁰ *Studien zur Sklavenflucht* cit. 10 nt. 48.

⁵¹ *Estudios sobre el primero título del edicto pretorio. 3. Palingenesia y Reconstrucción*, Santiago de Compostela 1995, 55 s. e nt. 168.

⁵² *Études sur le ‘furtum’ dans le très ancien droit romain. 1. Les sources I*, Lyon-Paris 1915, 112 ss.

Fabia prospexerat» e, invece, un'aggiunta giustiniana il solo prosieguo «*et senatus consultum Modesto consule factum*». E ciò, oltre che per la già evidenziata impossibilità di identificare tale Modesto con il Modesto Crescenziario console nel 228 d.C., anche a causa dell'impiego del verbo «*prospexerat*» al singolare e, quindi, riferentesi, nel testo originario, alla sola *lex Fabia* – che nel suo terzo capo avrebbe introdotto la prima procedura appunto per la ricerca degli schiavi fuggitivi nei fondi nei quali essi si nascondevano, differenziandola probabilmente dalla *quaestio* privata *lance licioque*, dal momento che la prima prevedeva l'intervento della forza pubblica – e, ancora, in base al rilievo che il nome Modesto non era un *nomen gentilicium*, ma un semplice *cognomen* di uso corrente nelle *gentes Asconia, Aufidia, Claudia, Domitia, Gabinia, Geminia, Iulia* e *Mettia*, che, conseguentemente, non poteva servire, se non via del tutto eccezionale, ad identificare un magistrato. E tale soluzione più conservativa è stata accolta dal Lambertini⁵³, il quale, pur concordando sul fatto che il «*prospexerat*» al singolare è predicato di due soggetti, ha ritenuto l'inciso «*cui rei etiam lex Fabia prospexerat*» formalmente inappuntabile ed assolutamente non fuori luogo, ciò che, del resto, è confermato dal fatto che un'espressione pressoché identica è utilizzata dallo stesso Ulpiano in un altro testo proveniente dai medesimi *libri ad edictum*, cioè D. 43.29.3 pr. (l. 71): «*quod et lex Fabia prospexit*».

Ora, nonostante l'ampiezza degli argomenti addotti dalla dottrina testé passata in rassegna in favore dell'idea che l'inciso «*senatus consultum Modesto consule factum*» sia un'aggiunta dei compilatori giustiniani o che, comunque, «die Angabe des Konsulats des Modestus ist nicht eindeutig»⁵⁴, credo invece che tale frase sia genuina⁵⁵ e, quindi, che Ulpiano discorresse tanto della legge *Fabia* quanto di tale senatoconsulto.

In primo luogo e, in via generale, va detto che questi argomenti non spiegano perché mai tale frase non potesse essere presente nel testo originario ulpiano e, comunque, non chiariscono per quale motivo i compilatori giustiniani l'avrebbero inserita, risultando così indimostrata l'incompatibilità del richiamo del giurista al senatoconsulto *de quo* e, così pure, alla legge *Fabia* ad esso collegata rispetto alla tematica, appunto quella della ricerca degli schiavi fuggitivi, trattata in D. 11.4.1.2. E, invero, la menzione della frase in questione sembra trovare riscontro in quello che appare un preciso indirizzo metodologico riconducibile al pensiero di Ulpiano nel testo in esame e così pure in D. 11.4.3, cioè quello di

⁵³ 'Plagium' cit. 15 nt. 9.

⁵⁴ T. Finkenauer, *Die Rechtsetzung Mark Aurels zur Sklaverei*, Stuttgart 2010, 70.

⁵⁵ Così, ma senza alcuna motivazione, anche Domingo, *Estudios* 3 cit. 56 nt. 169, in critica alla ricostruzione dell'Huvelin, e, più recentemente, A. Nogrady, *Römisches Strafrecht nach Ulpian. Buch 7 bis 9 'De officio proconsulis'*, Berlin 2006, 38 e nt. 106.

passare in rassegna tutti i provvedimenti normativi, senatoconsulti e costituzioni imperiali, che erano stati emanati nel tempo per disciplinare la ricerca dei *servi fugitivi*, sicché, in tale contesto, non vi è motivo di attribuire lo scrupolo storico di ricordare anche la regolamentazione più risalente, quale appunto quella della *lex Fabia* e del «*senatus consultum Modesto consule factum*», ai commissari giustinianeî anziché ad Ulpiano.

In secondo luogo, sul piano strettamente formale, non mi sembra convincente ritenere la frase in questione un glossema sulla base del fatto che il verbo «*prospexerat*» al singolare sia riferito a due soggetti, la legge Fabia ed il senatoconsulto, dal momento che tale conclusione sarebbe condivisibile solo ove il «*prospexerat*» fosse posto all'inizio od alla fine della frase: «*cui rei etiam prospexerat lex Fabia et senatus consultum Modesto consule factum*» oppure «*cui rei etiam lex Fabia et senatus consultum Modesto consule factum prospexerat*». Collocato invece a metà frase e, seppure riferito alla sola legge Fabia, tale verbo non autorizza ad ipotizzare la non genuinità della menzione del senatoconsulto, giacché la frase direbbe 'a ciò anche la legge Fabia aveva provveduto e così un senatoconsulto emanato sotto il consolato di Modesto'⁵⁶. Pertanto, come ha sottolineato il Lambertini⁵⁷, seppure in aperta contraddizione con quanto da questo stesso autore sostenuto – come più sopra si è già ricordato – a proposito del carattere glossematico dell'inciso riguardante il senatoconsulto emanato sotto il consolato di Modesto (e non anche la legge Fabia), «il verbo al piuccheperfetto (*prospexerat*) si riferisce anche al *senatus consultum Modesto consule factum*; né, a mio avviso, vi sono motivi per non prestar fede al giurista autore del passo».

In terzo luogo, fare discendere l'intervento giustiniano dalla circostanza che, in riferimento ai senatoconsulti, non è mai riportato il nome di un solo console, ma sempre anche quello del collega, non appare giustificato alla luce del fatto che, se è vero che Ulpiano in nove luoghi⁵⁸ utilizzi tale modalità,

⁵⁶ Così, giustamente, traduce anche il Lambertini, '*Plagium*' cit. 15. Sull'utilizzo del verbo '*prospicere*' in riferimento ad un senatoconsulto, e precisamente al Macedoniano, v. I. 4.7.7: *Illud proprie servatur in eorum persona, quod senatus consultum Macedonianum prohibuit ... Quae ideo senatus prospexit ...*

⁵⁷ '*Plagium*' cit. 140 s. nt. 241.

⁵⁸ D. 1.13.1.2 (*l. sing. de off. quaest.*): *ex senatus consulto, quod factum est Decimo Druso et Porcina consulibus*; 1.16.4.2 (*1 de off. procons.*): *senatum Cotta et Messala consulibus censuisse*; 24.1.32 pr. (33 *ad Sab.*): *senatui censendi Fulvio Aemiliano et Nummio Albino consulibus*; 27.9.1.1 (35 *ad ed.*): *oratio in senatu recitata est Tertullo et Clemente consulibus*; 30.41.1 (5 *ad Sab.*): *senatus censuit Aviola et Pansa consulibus*; 36.1.1.1 (3 *fideic.*): *senatus consultum temporibus Neronis octavo calendis Septembres Annaeo Seneca et Trebellio Maximo consulibus*; 38.4.1 pr. (14 *ad Sab.*): *Senatus consulto, quod factum est Claudianis temporibus Velleo Rufo et Osterio Scapula consulibus*; 40.5.26.7 (5 *fideic.*): *senatus consulto, quod factum est temporibus divi Traiani Rubrio Gallo et Caelio Hispone consulibus*; 40.5.28.4 (5 *fideic.*): *senatus consultum Aemilio Iunco et Iulio Severo consulibus*.

è altrettanto vero però che egli, oltre che nel nostro D. 11.4.1.2, in altri due luoghi⁵⁹, seppure riferentisi a costituzioni imperiali, menzioni il nome di un solo console. E, in aggiunta a ciò, può anche significativamente evidenziarsi che, dei dodici luoghi ora ricordati, solamente due, e cioè D. 11.4.1.2 (in cui si menziona il solo console Modesto) e 27.9.1.1 (in cui si menzionano i consoli Tertullo e Clemente), provengono dai *libri ad edictum*. Sulla scorta di tali ricorrenze, additare l'inciso «*senatus consultum Modesto consule factum*» come un evidente glossema non appare dunque giustificato.

Infine, ed è questo, in buona sostanza, l'argomento più rilevante addotto in favore dell'intervento dei compilatori giustiniane, concludere in tal senso sulla base dell'impossibilità di individuare il console Modesto menzionato da Ulpiano non sembra in alcun modo condivisibile.

Infatti, se è indiscutibile che tale Modesto non può essere il più sopra ricordato *Modestus Crescentianus*, console per la seconda volta nel 228 d.C., per il semplice e già rammentato motivo che Ulpiano scrisse i *libri ad edictum* sicuramente sotto Caracalla e – aggiungerei – anche per il fatto che egli era probabilmente morto già prima di quella data⁶⁰, ed a maggior ragione il *Modestus Sabinius*, governatore della Mesia nel 241 d.C. e poco prima *consul suffectus*⁶¹, è altrettanto incontestabile la possibilità di individuare *aliunde* il Modesto ulpiano⁶², il quale, tra l'altro, erroneamente è stato identificato nel più sopra ricordato Modesto Taurino, destinatario di un rescritto di Antonino Pio (D. 48.21.3.8), per il fatto che egli, ammesso che non si tratti di un privato stante l'assenza di una sua ulteriore qualifica in tale testo (*divus Pius Modesto Taurino rescripsit*)⁶³,

⁵⁹ D. 38.17.2.47 (13 *ad Sab.*): *rescriptum ab imperatore nostro Antonino Augusto et divo patre eius Mammiae Maximinae pridie idus Apriles Plautiano iterum consule*; Coll. 13.3.1 (8 *de off. procons.*): *divus Hadrianus Terentio Gentiano XVII k. Sept. se III consule rescripsit*.

⁶⁰ Come è noto, si è per lungo tempo ritenuto in dottrina che Ulpiano fosse morto nel 228 d.C., quindi nello stesso anno del consolato di *Q. Aiacius Modestus Crescentianus*, e tuttavia indagini più recenti hanno anticipato la data della morte del giurista al 223 d.C. d.C. Sul punto v., ampiamente e per tutti, S. Faro, *Sull'anno della morte di Ulpiano*, in *Index* 30, 2002, 251 ss.

⁶¹ R. Hanslik, v. «*Modestus*», in *Der kleine Pauly* (bearbeitet und herausgegeben von K. Ziegler und W. Sontheimer) 3, Stuttgart 1969, 1378 (n. 1).

⁶² Contrariamente a quanto ritenuto dall'Hüttl, '*Antoninus Pius*'. 1. *Historisch-politische Darstellung*, Prag 1936, 93 nt. 61, secondo cui «die Zeit dieses Senatskonsults läßt sich jedoch nicht mit Sicherheit bestimmen».

⁶³ Ciò che sembra trovare un'indiretta conferma nel fatto che nessun *Modestus Taurinus* ricorre nell'accuratissimo elenco dei magistrati e funzionari operanti durante il principato di Antonino Pio predisposto dall'Hüttl, '*Antoninus Pius*'. 2. *Römische Reichsbeamte und Offiziere unter 'Antoninus Pius'*, Prag 1933, 1-196.

rivestì forse la carica di *praeses provinciae*⁶⁴, ma non quella di *consul*⁶⁵.

Così, scartando l'ipotesi – avanzata senza la benché minima motivazione e, soprattutto, senza nemmeno tentare di identificare il Modesto console di cui discorre Ulpiano – che il senatoconsulto *de quo* risalisse al principato di Antonino Pio⁶⁶ od a quello di Marco Aurelio⁶⁷ oppure, più genericamente, ad un periodo ricompreso tra il I ed il II sec. d.C. (e, comunque, prima di Ulpiano)⁶⁸ o tra la fine del I e la prima metà del II sec. d.C.⁶⁹ o tra la fine del I e la seconda metà del II sec. d.C.⁷⁰, si potrebbe pensare⁷¹ al legato d'Arabia *Lucius Claudius Modestus*⁷², probabilmente *consul suffectus* nel 152 d.C.⁷³. E, tuttavia, il fatto che Ulpiano richiami il «*senatus consultum Modesto consule factum*» insieme ad una fonte così risalente nel tempo, quale la *lex Fabia*, emanata nel I sec. a.C.⁷⁴, induce a ritenere che tale senatoconsulto fosse stato emanato ben prima della metà del II sec. d.C.

E, invero, come segnalato già dal Mommsen⁷⁵ e ribadito più recentemente dal Domingo⁷⁶, CIL. III.355 e Plin. *epist.* 1.5.5 recano la notizia di un *Mettius*

⁶⁴ Così, ma dubitativamente, Petersen, *'Prosopographia'* V.2 cit. 304 (n. 664).

⁶⁵ Come invece ha ritenuto il Voigt, *Über die 'lex Fabia de plagiariis'* cit. 335 e 340 e nt. 55. Cfr. R. Domingo, *Estudios* 3 cit. 58 nt. 179 e G. Klingenberg, *'Servus fugitivus'* cit. 56 nt. 189.

⁶⁶ C.H. Breuning, *Prolus. ad Senatusconsultum Modestianum* cit. 4; C.F. Glück, *Ausführliche Erläuterung der Pandecten*, Erlangen 1809, 321 nt. 97 e 476.

⁶⁷ F. Peters, *D. 11.4 (Übersetzung)*, in *'Corpus Iuris Civilis'. Text und Übersetzung*, herausgegeben von O. Behrends, R. Knütel, B. Kupisch und H.H. Seiler, 3. *Digesten 11-20*, Heidelberg 1999, 20 e nt. 2; Finkenauer, *Die Rechtsetzung* cit. 70.

⁶⁸ Degrassi, *I fasti consolari* cit. 130 e 207.

⁶⁹ Bellen, *Studien zur Sklavenflucht* cit. 10; S.R. Llewelin, *New Documents Illustrating Early Christianity. 8. A Review of the Greek Inscriptions and Papyri Published 1984-1985*, North Ryde 1998, 26; A. Nogrady, *Römisches Strafrecht* cit. 38 e nt. 107.

⁷⁰ Marotta, *'Multa de iure sanxit'* cit. 271.

⁷¹ Così R.J.A. Talbert, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton 1984, 452 s. (n. 161).

⁷² Claudio Modesto rilevò il governo dell'Arabia nel 166 d.C.: G. Migliorati, *Iscrizioni per la ricostruzione storica dell'impero romano da Marco Aurelio a Commodo*, Milano 2011, 143.

⁷³ CIL. XIV.245; AE. 1958, n. 234, 57.

⁷⁴ L'esatta collocazione cronologica della legge Fabia è, allo stato delle fonti, impossibile. Se l'unico punto fermo è l'anno 63 a.C., come *dies ante quem*, stante la menzione di tale *lex* in Cic. *pro Rabirio perd.* 38, si può immaginare che essa fosse stata emanata nel periodo immediatamente successivo alla guerra sociale (*dies post quem* 90 a.C.): Molè, v. «*Plagio*» cit. 117 (ivi altra letteratura citata); Id., *Ricerche in tema di plagio*, in AG. 170, 1966, 140 s.; Longo, *'Crimen plagii'* cit. 393 ss. (ivi altra letteratura citata); R. Lambertini, *'Plagium'* cit. 34 ss. (ivi ampia letteratura citata); B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998², 131 nt. 87.

⁷⁵ *'Digesta Iustiniani Augusti'* 1, Berolini 1870, 345 e nt. 1.

⁷⁶ ¿*Existió un título edictal IX 'De calumniatoribus'*?, in SDHI. 60, 1994, 646 ed *Estudios* 3 cit. 58.

Modestus, consul suffectus nel 103 d.C.⁷⁷, che era stato relegato in esilio da Domiziano (*Metti Modesti, optimi viri: is tunc in exilio erat, a Domitiano relegatus*).

Il Modesto ulpiano non sembra però potere essere identificato con questo personaggio, dal momento che il Vidman⁷⁸, il Petersen⁷⁹, il Jones⁸⁰ ed il Roche⁸¹ hanno immaginato che si trattasse, con ogni probabilità, di quel *Mettius Modestus* che fu *consul suffectus* nell'82 d.C.⁸² e di cui abbiamo notizia grazie ai *Fasti Ostienses*⁸³. E tale supposizione è stata confermata dall'Eck⁸⁴, il quale, sottoponendo per un verso ad un'attenta analisi l'*epistula* pliniana ora ricordata⁸⁵ – oggetto, in seguito, dell'attenzione del Rutledge⁸⁶ e, soprattutto, di una recente, lunga ed accurata disamina, riguardante degli aspetti che però non rilevano per la presente indagine, da parte dello Strunk⁸⁷ – e ricostruendo per altro verso l'al-

⁷⁷ CIL. XIV.245: M. Fluss, v. «*Modestus*», in *PWRE*. XV.2, Stuttgart 1932, 2321 (n. 3) e v. «*Mettius*», in *PWRE*. 15.2, Stuttgart 1932, 1501 (n. 9); L. Vidman, '*Fasti Ostienses*', Praha 1957, 18, 44 e 55; L. Petersen, '*Prosopographia*' 5.2 cit. 277 s. (n. 568).

⁷⁸ '*Fasti Ostienses*' cit. 15, 44 e 55.

⁷⁹ '*Prosopographia*' 5.2 cit. 276 (n. 565), e 302 (n. 657).

⁸⁰ *The Emperor Domitian*, London-New York 1992, 191.

⁸¹ *The Execution of 'L. Salvius Otho Cocceianus'*, in *The Classical Quarterly* 53.1, 2003, 321.

⁸² H. Dessau, '*Inscriptiones Latinae selectae*' 2.1, Berlin 1892, 543 (n. 6126); Fluss, v. «*Modestus*» cit. 2321 (n. 2); A. Degrassi, *I fasti consolari* cit. 24.

⁸³ CIL. XIV.245: A. Degrassi, *I fasti consolari* cit. 24.

⁸⁴ *Epigraphische Untersuchungen zu Konsuln und Senatoren des 1.-3. Jh. N. Chr.*, in *ZPE*. 37, 1980, 53 ss. e, specialmente, 56 ss.

⁸⁵ Plin. *epist.* 1.5: *Vidistine quemquam M. Regulo timidiorem, humiliorem post Domitiani mortem? ... Rustici Aruleni periculum foverat, exsultaverat morte, adeo ut librum recitaret publicaretque, in quo Rusticum insectatur ... Agnoscis eloquentiam Reguli. Lacerat Herennium Senecionem tam intemperanter quidam, ut dixerit ei Mettius Carus: 'quid tibi cum meis mortuis? Numquid ego Crasso aut Camerino molestus sum?' Quos ille sub Nerone accusaverat. Haec me Regulus dolenter tulisse credebat ideoque etiam, cum recitaret librum, non adhibuerat. Praeterea reminiscatur, quam capitaliter ipsum me apud centumviros lacessisset. Aderam Arrionillae, Timonis uxori, rogatu Aruleni Rustici; Regulus contra. Nitebamur nos in parte causae sententia Metti Modesti, optimi viri: is tunc in exilio erat, a Domitiano relegatus. Ecce tibi Regulus: 'quaero', inquit, 'Secunde, quid de Modesto sentias'. Vides, quod periculum, si respondissem 'bene', quod flagitium, si 'male'. Non possum dicere aliud tunc mihi quam deos adfuisse. 'Respondebo', inquam, 'si de hoc centumviri iudicaturi sunt'. Rursus ille: 'quaero, quid de Modesto sentias'. Iterum ego: 'solebant testes in reos, non in damnatos interrogari'. Tertio ille: 'non iam, quid de Modesto, sed quid de pietate Modesti sentias, quaero'. 'Quaeris', inquam, 'quid sentiam; at ego ne interrogare quidem fas puto, de quo pronuntiatum est' ...*

⁸⁶ *Imperial Inquisitions. Prosecutors and informants from Tiberius to Domitian*, London-New York 2001, 194 s. e 364 nt. 109.

⁸⁷ *Domitian's Lightning Bolts and Close Shaves In Pliny*, in *The Classical Journal* 109.1, 2013, 92 ss., cui adde, assai di recente, A. Balbo, *Roman oratory and power under the Flavians: some case studies from Pliny the Younger*, in *The Literacy Genres in the Flavian Age*, edit. F. Besone and M. Fucecchi, Berlin-Boston 2017, 94 ss. (ivi ampia letteratura citata).

bero genealogico della famiglia dei *Mettii*⁸⁸, ha escluso categoricamente che il Mezzio Modesto menzionato da Plinio fosse il console del 103 d.C. ed ha invece dimostrato che si trattasse del Mezzio Modesto console nell'82 d.C., ritenendo così che quest'ultimo fosse senza alcun dubbio proprio il «*Modesto consule*» menzionato da Ulpiano.

Da quanto precede mi sembra quindi potersi concludere che la frase «*senatus consultum Modesto consule factum*» non sia attribuibile ai compilatori giustinianeï, ma fosse invece contenuta nel testo originario di Ulpiano, e che tale senatoconsulto fosse stato emanato all'inizio del principato di Domiziano e, precisamente, nell'82 d.C.

4. Un secondo problema che occorre ora affrontare è costituito dalla menzione, in D. 11.4.1.1 (*Senatus censuit ... eodem senatus consulto*) e 11.4.1.2 (*Hoc autem senatus consultum*), di un altro senatoconsulto, del quale Ulpiano non specifica il periodo in cui fu emanato, e, in D. 11.4.3 (*divus Marcus oratione, quam in senatu recitavit*), di un ulteriore senatoconsulto, del quale il giurista sottolinea invece l'emanazione in seguito ad un'*oratio* di Marco Aurelio, che, sulla scorta della convinzione che il primo senatoconsulto fosse in realtà l'*oratio Marci in senatu recitata*, non sono stati ritenuti in dottrina come due provvedimenti distinti.

Il Voigt⁸⁹, il Bellen⁹⁰, il Longo⁹¹, il Lambertini⁹², il Klingenberg⁹³ ed il Finkenauer⁹⁴ hanno fatto discendere l'identità del *senatus consultum* e dell'*oratio Marci* dalla sostanziale corrispondenza testuale di D. 11.4.1.2 e 11.4.3, come in effetti sembrerebbe evincersi dalla semplice lettura della parte iniziale del primo (*Hoc autem senatus consultum aditum etiam dedit militi vel pagano ad inve-*

⁸⁸ Il capostipite, *M. Mettius Modestus*, che fu *procurator Syriae* sotto Claudio, ebbe due figli: il già ricordato *Mettius Modestus, consul suffectus* nell'82 d.C., e *M. Mettius Rufus*, che ricoprì la carica di *praefectus Aegypti* dall'89 al 91 d.C. Quest'ultimo ebbe a sua volta due figli: il già ricordato *Mettius Modestus* (o, meglio, *C. Trebonius Proculus Mettius Modestus*), *praeses Lyciae* nei primi anni del principato di Traiano e *consul suffectus* nel 103 d.C., e *M. Mettius Rufus*, che fu *proconsul Achaiae* in un periodo non meglio determinabile. Come ben si vede, il console Mezzio Modesto dell'82 d.C. era dunque zio paterno del console Mezzio Modesto del 103 d.C.: Eck, *Epigraphische Untersuchungen* cit. 60; Petersen, '*Prosopographia*' 5.2 cit. 277.

⁸⁹ *Über die 'lex Fabia de plagiariis'* cit. 335 e nt. 40 e 341 e nt. 56.

⁹⁰ *Studien zur Sklavenflucht* cit. 10 nt. 48, 11 nt. 54, 52 e nt. 359, 119 e nt. 31, 120 e nt. 40 e 134 e nt. 59.

⁹¹ *Recensione di H. Bellen, Studien zur Sklavenflucht* cit. 175.

⁹² '*Plagium*' cit. 141 s. nt. 241.

⁹³ *Das 'Edictum divi Marci de rebus alienis a fisco distractis'*, in *RIDA*. 34, 1987, 196 e nt. 51 e, specialmente, '*Servus fugitivus*' cit. 15, 19, 55 e nt. 183, 56 e 60.

⁹⁴ *Die Rechtsetzung* cit. 70.

stigandum fugitivum in praedia senatorum vel paganorum) e della parte finale del secondo (*divus Marcus oratione, quam in senatu recitavit, facultatem dedit ingrediendi tam Caesaris quam senatorum et paganorum praedia volentibus fugitivos inquirere scrutarique cubilia atque vestigia occultantium*). E tale conclusione è stata fatta propria, acriticamente, da Talbert⁹⁵, Domingo⁹⁶, Cavallini⁹⁷, Nogrady⁹⁸ e Cascione⁹⁹.

A mio avviso, però, esistono diversi argomenti che consentono di sposare la tesi opposta, e cioè che Ulpiano non discorresse affatto del medesimo provvedimento senatorio e, quindi, che il senatoconsulto menzionato in D. 11.4.1.1-2 non risalisse affatto al principato di Marco Aurelio, come invece è stato ritenuto, prescindendo dal raffronto tra D. 11.4.1.2 e 11.4.3 e, comunque, senza alcuna altra motivazione, anche dal Volterra¹⁰⁰ e, più recentemente, dal Peters¹⁰¹ e dal Knütel¹⁰².

Infatti, se si presta attenzione al contenuto di questi due testi, ci si accorgerà che essi solo apparentemente sembrano coincidere, mentre, in realtà, differiscono in più punti.

E, invero, a differenza di D. 11.4.1.2, in cui Ulpiano afferma che il senatoconsulto aveva consentito ad un militare o ad un privato anche l'accesso ai fondi dei senatori o dei privati per ricercare il servo fuggitivo (*Hoc autem senatus consultum aditum etiam dedit militi vel pagano ad investigandum fugitivum in praedia senatorum vel paganorum*), in D. 11.4.3 (*divus Marcus oratione, quam in senatu recitavit, facultatem dedit ingrediendi tam Caesaris quam senatorum et paganorum praedia volentibus fugitivos inquirere scrutarique cubilia atque vestigia occultantium*) lo stesso giurista, a proposito dell'*oratio Marci*, specifica, in primo luogo, che la «*facultas ingrediendi*» riguardava non solo i fondi dei senatori e dei privati, ma anche quelli dell'imperatore; in secondo luogo, che questa *facultas* era stata concessa non soltanto ai *milites* ed ai *pagani*, ma a chiunque (*volentibus*) volesse «*fugitivos inquirere*», e cioè a tutti; in terzo luogo,

⁹⁵ *The Senate* cit. 447 (n. 113).

⁹⁶ ¿*Existió un título edictal IX 'De calumniatoribus'?* cit. 646 e nt. 62 ed *Estudios* 3 cit. 54 s., dove, peraltro, si attribuisce erroneamente siffatta conclusione anche al Waldstein, '*Operae libertorum*'. *Untersuchungen zur Dienstpflicht freigelassener Sklaven*, Stuttgart 1986, 208 nt. 29.

⁹⁷ *Legge di natura e condizione dello schiavo*, in *Labeo* 40, 1994, 78 nt. 24.

⁹⁸ *Römisches Strafrecht* cit. 39 e nt. 110.

⁹⁹ '*Fugitivarii*' cit. 517 e nt. 84.

¹⁰⁰ V. «*'Senatusconsulta'*», in *NDI*. 12.1, Torino 1940, 43 (n. 174) e v. «*'Senatus consulta'*», in *NNDI*. 16, Torino 1969, 1075 (n. 181).

¹⁰¹ *D. 11.4 (Übersetzung)* cit. 19 e nt. 4.

¹⁰² *Ungerechter, gerissener oder kluger Haushalter? Zu den juristischen Hintergründen von Lukas 16, 1-8*, in *ZSS*. 131, 2014, 19.

che tale facoltà permetteva non solo di ricercare gli schiavi fuggitivi, ma anche di perquisire i nascondigli e scrutare le tracce degli occultatori.

La fattispecie disciplinata dall'*oratio Marci* era dunque diversa da quella regolamentata dal senatoconsulto in quanto più generale, e ciò appunto perché Ulpiano, per un verso, rimarcava la maggiore ampiezza della «*facultas ingrediendi*», sia in riferimento al suo oggetto (in quanto ricomprendeva anche i «*praedia Caesaris*») e sia in relazione ai suoi titolari (non solo *milites* e *pagani*, ma chiunque), e, per altro verso, si soffermava sulle pratiche messe in atto dai *servi fugitivi* per nascondersi¹⁰³.

Né, in senso contrario, può addursi la supposizione che la mancata menzione dei «*praedia Caesaris*» in D. 11.4.1.2, in cui si puntualizza che le norme del senatoconsulto ora ricordate fossero state precedute da quelle previste dalla legge Fabia e dal «*senatus consultum Modesto consule factum*», possa essere imputata al fatto che «Ulpiano, volendo inserire il ricordo di analoghe norme dettate dalla *lex Fabia*, intendeva isolare quanto vi era di comune, e certo la legge repubblicana non avrebbe potuto occuparsi dei *praedia Caesaris*»¹⁰⁴. Infatti, tale congettura può ritenersi fondata solamente ove si ritenga un'aggiunta giustiniana l'inciso «*senatus consultum Modesto consule factum*», ma se, come si è cercato di dimostrare nel paragrafo precedente, tale frase è invece genuina, il senatoconsulto «*Modesto consule factum*» e, quindi, anche il senatoconsulto ad esso successivo, avrebbero potuto benissimo contenere il riferimento ai fondi imperiali. Se, però, Ulpiano, in riferimento alle norme da essi dettate non ne faceva alcun accenno, al contrario di quel che accadeva invece in relazione all'*oratio Marci*, ciò vuol dire che i due senatoconsulti avevano disciplinato unicamente l'ingresso nei «*praedia senatorum et paganorum*». Pertanto, il *quid novi* introdotto dall'*oratio Marci* consisteva, oltre che nel consentire 'a tutti' la ricerca degli schiavi fuggitivi ed 'ovunque questi avessero trovato rifugio'¹⁰⁵, anche nel non privilegiare i «*praedia Caesaris*» rispetto alle proprietà dei senatori e dei privati cittadini¹⁰⁶. E, del resto, che vi fosse stata una stratificazione di norme sul punto e, quindi, che la «*facultas ingrediendi*» avesse avuto ad oggetto inizialmente, appunto con i due senatoconsulti ora ricordati, solamente i *praedia senatorum et paganorum* ed in seguito, appunto con l'*oratio Marci*, anche i

¹⁰³ In questo senso v. anche Cascione, '*Fugitivarii*' cit. 517 s.

¹⁰⁴ Lambertini, '*Plagium*' cit. 142 nt. 241.

¹⁰⁵ Che anche le tenute imperiali fossero considerate dagli schiavi fuggitivi, ma a torto, luoghi idonei nei quali rifugiarsi è testimoniato da SHA. *vita Pertinacis* 8.8, da cui apprendiamo che degli schiavi si erano rifugiati nel palazzo imperiale al tempo di Commodo e che, però, vennero restituiti da Pertinace ai propri padroni: *Reddidit praeterea dominis eos, qui se ex privatis domibus in aulam contulerant*.

¹⁰⁶ Così anche Marotta, '*Multa de iure sanxit*' cit. 271.

praedia Caesaris, mi sembra potersi dedurre anche da Paul. Sent. 1.6A.5, in cui, pur non indicandosi la fonte normativa¹⁰⁷ che aveva introdotto il principio¹⁰⁸, leggiamo che «*Fugitivi in fundis fiscalibus quaeri et comprehendi possunt*», e cioè che la ricerca dei *servi fugitivi* poteva riguardare anche i *praedia fisci* e, dunque, che norme diverse erano state emanate nel tempo per disciplinare la tipologia dei fondi nei quali era permesso l'ingresso dei cercatori di schiavi¹⁰⁹.

Inoltre, l'idea che il senatoconsulto di cui a D. 11.4.1.1-2 fosse un provvedimento distinto dall'*oratio* di Marco Aurelio mi sembra possa trovare conferma, sul piano logico, ove si pensi che, laddove Ulpiano avesse voluto riferirsi al medesimo provvedimento, avrebbe dovuto avere la cura di qualificare il senatoconsulto di cui a D. 11.4.1.2 anch'esso come *oratio Marci* o, in ogni caso, di specificare che tale senatoconsulto era stato emanato in seguito ad un'*oratio Marci*, al pari di quanto aveva fatto in D. 11.4.3 (*divus Marcus oratione, quam in senatu recitavit*), od al tempo di Marco Aurelio. E tale mancata indicazione assume un particolare significato alla luce del fatto che lo stesso Ulpiano si preoccupa di fornire al lettore precise notizie sulla paternità di tutti i provvedimenti normativi intervenuti nel tempo a disciplinare la ricerca degli schiavi fuggitivi, giacché menziona nella parte iniziale di D. 11.4.1.2 la *lex Fabia* ed il «*senatus consultum Modesto consule factum*» di età domiziana e, in quella finale, una «*generalis epistula divorum Marci et Commodi*» e, nella parte iniziale di D. 11.4.3, un rescritto di Antonino Pio (*Divus Pius rescripsit*) e, in quella finale, l'*oratio Marci in senatu recitata*.

E, in aggiunta a ciò, va infine evidenziato che, ove si fosse trattato del medesimo provvedimento, avremmo dovuto rinvenire la menzione dei «*praedia Caesaris*», presente nell'*oratio Marci*, anche nel senatoconsulto ad esso con-

¹⁰⁷ Che viene individuata dal Buckland, *The Roman law of slavery. The condition of the slave in private law from Augustus to Justinian*, Cambridge 1908, 268 nt. 9, dal Barrow, *Slavery in the Roman empire*, London 1928, 54 e dal Thurmond, *Some Roman Slave Collars* cit. 461, in via assolutamente ipotetica e senza fornire alcuna prova, nella medesima *oratio Marci* contenente la previsione dei *praedia Caesaris*.

¹⁰⁸ Sicuramente in epoca classica, secondo il Levy, '*Pauli Sententiae*' cit. 116, sulla scorta appunto di D. 11.4.1.2 e 11.4.3, nonché di D. 40.1.10 di Paolo (*imp. sent. in cognit. prolat. ex lib. sex lib. secundo*): *Aelianus debitor fiscalis Evemeriam ancillam ante annos multos emerat hac lege, ut manumitteret, eamque manumiserat: procurator cum bona debitoris non sufficientia quaereret, etiam Evemeriae status quaestionem faciebat. Placuit non esse iuri fiscali locum, quo omnia bona debitorum iure pignoris tenerentur, quia ea lege empta est, et, si non manumitteretur, ex constitutione divi Marci ad libertatem perveniret*. Cfr. Klingenberg, '*Servus fugitivus*' cit. 153.

¹⁰⁹ Sul punto v., ampiamente, Ruggiero, *Il maestro* cit. 519 ss., secondo cui «nella comparazione fra interessi confliggenti – i privilegi dei fondi fiscali da un lato e la ricerca, nonché la cattura, del *servus fugitivus* dall'altro – si afferma la netta prevalenza, seppur con alcune cautele, del primo, condiderato di gran lunga superiore» (p. 522).

seguinte di cui a D. 11.4.1.2. E ciò perché, se è provato¹¹⁰ che il senato – come si evince da D. 20.2.1¹¹¹ e 17.2.52.10¹¹² – estese le norme di un'oratio di Marco Aurelio in materia di *pignus* ed *usurae*, non può ragionevolmente immaginarsi ed in effetti non è attestato che, sotto questo imperatore, l'assemblea dei *patres* avesse la forza di restringere il contenuto dell'oratio dell'imperatore proponente e, quindi, nel nostro caso, di cassare il riferimento di Marco Aurelio ai fondi imperiali.

5. La conclusione alla quale si è giunti nel paragrafo precedente, e cioè che il senatoconsulto di cui discorreva Ulpiano in D. 11.4.1.1-2 non può essere identificato nell'oratio Marci esaminata dallo stesso giurista in D. 11.4.3, pone conseguentemente all'interprete un terzo ineludibile interrogativo consistente nel chiedersi a quale periodo risalga il primo provvedimento.

Va subito detto che tale quesito non appare certo di facile soluzione, dal momento che, a differenza dei numerosi provvedimenti normativi menzionati ed esaminati in D. 11.4.1.1-2 e 11.4.3, dei quali – come or ora si è rilevato – abbiamo da Ulpiano precise indicazioni che consentono di risalire, direttamente (come per la *lex Fabia*, la «*generalis epistula divorum Marci et Commodi*», il *rescriptum divi Pii* e l'oratio Marci) od indirettamente (come per il «*senatus consultum Modesto consule factum*» dell'82 d.C.), alla loro paternità o, comunque, al periodo in cui furono emanati, del senatoconsulto ora in considerazione lo stesso giurista non fornisce alcuna informazione circa la sua datazione o risalenza.

Tuttavia, fermo restando che l'arco temporale nel quale collocare la sua possibile emanazione è ricompreso tra il principato di Traiano (stante il fatto che il «*senatus consultum Modesto consule factum*» rimonta al principato di Domiziano) e quello di Antonino Pio (vista l'oratio Marci che aveva esteso la «*facultas ingrediendi*» del nostro senatoconsulto anche ai «*praedia Caesaris*»), tre precisi indizi consentono, a mio avviso, di congetturare che esso venne emanato in età

¹¹⁰ D.A. Musca, *Da Traiano a Settimio Severo: 'senatusconsultum' o 'oratio principis'?*, in *Labeo* 31, 1985, 15 s. e 22.

¹¹¹ (Pap. 10 resp.): *Senatus consulto quod sub Marco imperatore factum est pignus insulae creditori datum, qui pecuniam ob restitutionem aedificii exstruendi mutuam dedit, ad eum quoque pertinebit, qui redemptori domino mandante nummos ministravit.*

¹¹² (Ulp. 31 ad ed.): *Papinianus respondit: socius, qui cessantis cessantiumve portiones insulae restituerit, quamvis aut sortem cum certis usuris intra quattuor menses, postquam opus refectum erit, recipere potest exigendoque privilegio utetur aut deinceps propriam rem habebit, potest tamen pro socio agere ad hoc, ut consequatur quod sua intererat. Finge enim malle eum magis suum consequi quam dominium insulae. Oratio divi Marci idcirco quattuor mensibus finit certas usuras, quia post quattuor dominium dedit.*

antoniniana e, quindi, di accogliere una datazione che è stata sì prospettata da parte di alcuni autori¹¹³, ma, a dire il vero, in via assolutamente ipotetica e senza alcun tentativo di dimostrazione.

In primo luogo, può rilevarsi come, nel lasso di tempo ora indicato, il fenomeno degli schiavi fuggitivi fu oggetto di diverse costituzioni imperiali e, precisamente, di due rescritti di Adriano¹¹⁴ e di un' *epistula* e due rescritti di Antonino Pio¹¹⁵, che, però, come si evince dalle frasi «*consultus a quibusdam praesidibus*

¹¹³ Buckland, *The Roman law of slavery* cit. 169 e nt. 8; Barrow, *Slavery* cit. 54; Štaerman – Trofimova, *La schiavitù* cit. 230; Morabito, *Les réalités de l'esclavage* cit. 262 e nt. 1191; Boulvert – Morabito, *Le droit de l'esclavage* cit. 106; Morabito, *Les esclaves privilégiés* cit. 486 nt. 18; Thurmond, *Some Roman Slave Collars* cit. 461; J. Drew Harrington, 'Res' or 'persona': Roman Civil Law's Influence on Southern Slave Law, in *Labeo* 40, 1994, 240 e nt. 17; S. R. Llewelin, *New Documents* cit. 26.

¹¹⁴ Menzionati testualmente nel sesto *liber de cognitionibus* di Callistrato: D. 48.15.6 pr. (*Non statim plagiarium esse, qui furti crimine ob servos alienos interceptos tenetur, divus Hadrianus in haec verba rescripsit: 'Servos alienos qui sollicitaverit aut intercepterit, crimine plagii, quo illi intenditur, teneatur nec ne, facit quaestionem: et ideo non me consuli de ea re oportet, sed quod verissimum in re praesenti cognoscitur, sequi iudicem oportet. Plane autem scire debet posse aliquem furti crimine ob servos alienos interceptos teneri nec idcirco tamen statim plagiarium esse existimari*) e 48.15.6.1 (*Idem princeps de eadem re in haec verba rescripsit: 'Apud quem unus aut alter fuerit fugitivus inventus, qui operas suas locaverint ut pascerentur, et utique si idem antea apud alios opus fecerint, hunc suppressorem non iure quis dixerit'*).

¹¹⁵ La prima ricordata in ben quattro testi: Gai 1.53 (... *ex constitutione imperatoris Antonini qui sine causa servum suum occiderit, non minus teneri iubetur, quam qui alienum servum occiderit. Sed et maior quoque asperitas dominorum per eiusdem principis constitutionem coercetur; nam consultus a quibusdam praesidibus provinciarum de his servis, qui ad fana deorum vel statuas principum confugiunt, praecepit, ut si intolerabilis videatur dominorum saevitia, cogantur servos suos vendere ...*), D. 1.6.2 (Ulp. 8 *de off. procons.*: *Si dominus in servos saevierit vel ad impudicitiam turpemque violationem compellat, quae sint partes praesidis, ex rescripto divi Pii ad Aemilium Marcianum proconsulem Baeticae manifestabitur. Cuius rescripti verba haec sunt: 'Dominorum quidem potestatem in suos servos illibatam esse oportet nec cuiquam hominum ius suum detrahi: sed dominorum interest, ne auxilium contra saevitiam vel famem vel intolerabilem iniuriam denegetur his qui iuste deprecantur. Ideoque conosce de querellis eorum, qui ex familia Iulii Sabini ad status confugerunt, et si vel durius habitos quam aequum est vel infami iniuria affectos cognoveris, venire iube ita, ut in potestate domini non revertantur. Qui si meae constitutioni fraudem fecerit, sciet me admissum severius exsecuturum' ...*), Coll. 3.3.1-3 (Ulp. 8 *de off. procons. sub titulo de dominorum saevitia: Si dominus in servum saevierit vel ad impudicitiam turpemque violationem compellat, quae sint partes praesidis, ex rescripto divi Pii ad Aemilium Marcianum proconsulem Baeticae manifestatur. Cuius rescripti verba haec sunt: 'Dominorum quidem potestatem in suos servos inlibatam esse oportet nec cuiquam hominum ius suum detrahi: sed dominorum interest, ne auxilium contra saevitiam vel famem vel intolerabilem iniuriam denegetur his, qui iuste deprecantur. Ideoque conosce de querellis eorum, qui ex familia Iulii Sabini ad status confugerunt, et si vel durius habitos, quam aequum est, vel infami iniuria adfectos cognoveris, venire iube, ita ut in potestatem Sabini non revertantur. Quod si meae constitutioni fraudem fecerit, sciet me admissum severius exsecuturum'*) ed I. 1.8.2 (... *ex constitutione divi*

provinciarum» e «*divus quoque Pius saepissime rescripsit*» che ricorrono rispettivamente in Gai 1.53 = I. 1.8.2¹¹⁶ ed in D. 39.4.16.4¹¹⁷, dovette emanarne in materia molti altri. Come ben si vede, allora, fu proprio quest'ultimo imperatore ad interessarsi particolarmente della tematica dei *servi fugitivi* e ad intervenire normativamente per regolamentarne non pochi suoi aspetti, sicché può ragionevolmente pensarsi che, in questo contesto, anche il senato si fosse determinato, *motu proprio* o sollecitato appunto da Antonino Pio, in tal senso, dettando una precisa disciplina dell'attività di ricerca e di cattura degli schiavi fuggitivi.

E, invero, e veniamo così al secondo indizio, se si presta attenzione alla struttura di D. 11.4.1.2 e 11.4.3, si può notare come la normativa sulla ricerca degli schiavi fuggitivi fosse presentata da Ulpiano in un ordine cronologico connotato da due precisi 'blocchi' di disposizioni risalenti a Marco Aurelio, da solo in D. 11.4.3 (*divus Marcus oratione*) e con Commodo in D. 11.4.1.2 (*epistula divorum Marci et Commodi*), e, in precedenza, al nostro senatoconsulto e ad Antonino

*Pii qui sine causa servum suum occiderit non minus puniri iubetur, quam qui servum alienum occiderit. Sed et maior asperitas dominorum eiusdem principis constitutione coërcetur. Nam consultus a quibusdam praesidibus provinciarum de his servis, qui ad aedem sacram vel ad statuas principum confugiunt, praecepit ut, si intolerabilis videatur dominorum saevitia, cogantur servos bonis condicionibus vendere ... Cuius rescripti ad Aelium Marcianum emissi verba haec sunt: 'Dominorum quidem potestatem in suos servos illibatam esse oportet, nec cuiquam hominum ius suum detrahi. Sed dominorum interest, ne auxilium contra saevitiam vel famem vel intolerabilem iniuriam denegetur his, qui iuste deprecantur. Ideoque conosce de querellis eorum, qui ex familia Iulii Sabini ad statuam confugerunt, et, si vel durius habitos, quam aequum est, vel infami iniuria affectos cognoveris, veniri iube, ita ut in potestatem domini non revertantur. Qui Sabinus, si meae constitutionis fraudem fecerit, sciet me admissum severius exsecuturum'. I secondi in D. 11.4.5 (Thryph. 1 disp.: *Si in harenam fugitivus servus se dederit, ne isto quidem periculo, discriminis vitae tantum, sibi irrogato potestatem domini evitare poterit: nam divus Pius rescripsit omnimodo eos dominis suis reddere sive ante pugnam ad bestias sive post pugnam, quoniam interdum aut pecunia interversa aut commisso aliquo maiore maleficio ad fugiendum inquisitionem vel iustitiam animadversionis in harenam se dare mallent. Reddi ergo eos oportet*) e nel più volte citato D. 11.4.3 (Ulp. 7 de off. procons.): *Divus Pius rescripsit eum, qui fugitivum vult requirere in praediis alienis, posse adire praesidem litteras ei daturum et, si ita res exegerit, apparitorem quoque, ut ei permittatur ingredi et inquirere, et poenam eundem praesidem in eum constituere, qui inquire non permiserit ...*).*

¹¹⁶ Nelle istituzioni gaiane leggiamo «... consultus a quibusdam praesidibus provinciarum de his servis, qui ad fana deorum vel statuas principum confugiunt, praecepit, ut si intolerabilis videatur dominorum saevitia, cogantur servos suos vendere ...» ed in quelle giustinianee «... consultus a quibusdam praesidibus provinciarum de his servis, qui ad aedem sacram vel ad statuas principum confugiunt, praecepit ut, si intolerabilis videatur dominorum saevitia, cogantur servos bonis condicionibus vendere ...».

¹¹⁷ (Marcian. l. sing. de delat.): *Servi, qui in fuga sunt, in commissum non cadunt, cum sine voluntate domini fines egressi sunt: et ita principalibus constitutionibus cavetur, sicut divus quoque Pius saepissime rescripsit, ne, inquit, in potestate servorum sit invitis vel ignorantibus dominis fugae se trahendo potestati dominorum se subtrahere.*

Pio (*Divus Pius rescripsit*). L'impressione che si ricava da questa successione di norme nel tempo è allora che il giurista esaminasse, indicandone le linee evolutive, la disciplina dettata durante il principato di questi due imperatori e, quindi, che, come in D. 11.4.3 egli raffrontasse il *rescriptum* di Antonino Pio e l'*oratio* di Marco Aurelio, così in D. 11.4.1.2 comparasse un senatoconsulto emanato in età antoniniana e l'*epistula* di Marco Aurelio e Commodo.

Infine, che il senato di età antoniniana mostrasse una particolare sollecitudine per lo scottante problema dei *servi fugitivi* è dimostrato anche dall'esistenza di un altro senatoconsulto avente ad oggetto la compravendita di tali schiavi, le cui norme sono riferite in D. 10.3.19.3¹¹⁸, 18.1.35.3¹¹⁹ e 48.15.2.2-3¹²⁰, C. 9.20.6¹²¹, Paul. Sent. 1.6a.2¹²² e Fragm. de iure fisci 1.9¹²³, che, allo scopo di osteggiare la *fuga servorum*, scoraggiava le collusioni tra schiavi e persone di pochi scrupoli che convincevano i primi a fuggire per poi spuntare un basso prezzo dai padroni che disperavano del loro recupero, evitava, al contempo, che i proprietari dei *servi fugitivi* si disinteressassero del tutto della loro ricerca, coinvolgendoli in tal modo nella loro caccia, e bandiva infine le speculazione aleatorie fondate su una mera *spes*¹²⁴.

Ora, in questa sede non interessa tanto esaminare il contenuto di tali norme, che è stato peraltro oggetto di diverse ed approfondite indagini¹²⁵, quanto

¹¹⁸ (Paul. 6 ad Sab.): *Iudex communi dividundo, item familiae erciscundae de servo qui in fuga est pubere debet liceri eos inter quos iudex est tunc eum adiudicare, penes quem licitatio remansit: nec erit periculum, ne ex senatus consulto poena legis Fabiae committatur.*

¹¹⁹ (Gai. 10 ad ed. prov.): *Si quis amico peregre eunti mandaverit, ut fugitivum suum quaerat et si invenerit vendat, nec ipse contra senatus consultum committit, quia non vendidit, neque amicus eius, quia praesentem vendit: emptor quoque, qui praesentem emit, recte negotium gerere intellegitur.*

¹²⁰ (Ulp. 9 de off. procons.): *Amplius dicendum est et si quis Titio mandaverit servum fugitivum adprehendendum, ut, si adprehendisset, eum emptum haberet, cessare senatus consultum. Hoc autem senatus consulto domini quoque continentur, qui fugam servorum suorum vendiderunt.*

¹²¹ (Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Marcianae): *In fuga servum constitutum neque vendere neque donare licet. Unde intellegis te in legem incidisse, quae super huiusmodi delictis certam poenam fisco inferendam statuit, exceptis coheredibus et sociis, quibus in divisione communium rerum licitationem de fugitivo servo invicem facere permissum est. Ita vero liceat fugitivum vendere, ut tunc venditio valeat, quando ab emptore requisitus fuerit deprehensus* (287 d.C.). Nessun dubbio esiste in dottrina in ordine al fatto che, con il termine «*legem*», Diocleziano e Massimiano si riferissero al senatoconsulto di cui ci stiamo occupando e non alla *lex Fabia*: v., per tutti ed ampiamente, Lambertini, 'Plagium' cit. 169 s.

¹²² *Contra decretum amplissimi ordinis fugitivum in fuga constitutum nec emere nec vendere permissum est, inrogata poena in utrumque sestertiorum D milium.*

¹²³ *Absentes fugitivos venum dari aut comparare amplissimus ordo prohibuit denunciata in emptorem venditoremque poena sestertiorum quinquaginta, quae hodie fisco vindicatur.*

¹²⁴ Su tali finalità v. Lambertini, 'Plagium' cit. 138.

¹²⁵ F. Hellmann, *Zur Terminologie der römischen Rechtsquellen in der Lehre von der Unwirksamkeit der juristischen Thatsachen*, in ZSS. 23, 1902, 391; F. Vassalli, *La vendita di*

piuttosto sottolineare, per un verso, che tale provvedimento senatorio – poiché era noto a Gaio, che lo cita nel decimo libro del commento all’editto provinciale (D. 18.1.35.3) – non è posteriore ad Antonino Pio¹²⁶ e, per altro verso, che diversi autori¹²⁷ hanno ritenuto che esso fosse lo stesso senatoconsulto di cui discorreva Ulpiano in D. 11.4.1.1-2. Opinione, quest’ultima, che, nonostante la diversità della materia disciplinata dai due senatoconsulti (la ricerca dei *servi fugitivi* nell’un caso e la compravendita degli schiavi fuggitivi nell’altro), potrebbe trovare un appiglio, a mio avviso, nel fatto che entrambi i provvedimenti si riconnettevano alla *lex Fabia*, richiamandone (come in D. 11.4.1.2: *cui rei etiam lex Fabia prospexerat*) o, addirittura, ampliandone (come in D. 10.3.19.3: *nec erit periculum, ne ex senatus consulto poena legis Fabiae committatur*) la disciplina¹²⁸.

In conclusione, appare dunque verosimile ritenere che il senatoconsulto oggetto dell’attenzione di Ulpiano in D. 11.4.1.1-2 fosse stato emanato durante il principato di Antonino Pio.

eredità e la dottrina dell’emptio spei, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia* 11, 1913, 276 nt. 1; E. Levy, *Paulus und der Sentenzenverfasser*, in *ZSS.* 50, 1930, 289; Id., *Pauli Sententiae* cit. 111 ss.; E. Albertario, «*Delictum*» e «*crimen*» [1924], in Id., *Studi di diritto romano* 3, Milano 1936, 153; A. Berger, *Note critiche ed esegetiche in tema di plagio*, in *BIDR.* 45, 1938, 283 ss.; Pringsheim, *‘Servus fugitivus sui furtum facit’* cit. 286 e nt. 2; Daube, *Slave-Catching* cit. 502 ss.; A. Calonge, *La compravendita civil de cosa futura (Desde Roma a la doctrina europea actual)*, Salamanca 1963, 44 ss. e 120; Molè, v. «*Plagio*» cit. 117 nt. 10 e 118 s.; Volterra, v. «*Senatus consulta*» cit. 1075 (n. 170); Bellen, *Studien zur Sklavenflucht* cit. 7 e nt. 21, 52 s. e ntt. 363-365 e 367, 56 e nt. 390 e 120 e nt. 42; Longo, *‘Crimen plagii’* cit. 419 ss.; Id., *‘Delictum’ e ‘crimen’*, Milano 1976, 48 s.; Lambertini, *‘Plagium’* cit. 132 ss., 147, 155 s., 169 s. e 173; Watson, *Roman Slave Law* cit. 65 s.; G. Klingenberg, *Die ‘licitatio’ im ‘iudicium divisorium’*, in *‘A bonis bona discere’*. *Festgabe für János Zlinszky zum 70. Geburtstag*, her. O. M. Péter und B. Szabó, Miskolc 1998, 103; Id., *‘Servus fugitivus’* cit. 50 s., 74, 138, 152 s., 159 e 199; N. Donadio, *Responsabilità del venditore per i vizi della «res empti»: a proposito di D. 19.1.13.1 (Ulp. 32 ad ed.)*, in *Index* 33, 2005, 494 s. e 510 s. ntt. 77-79; Nogrady, *Römisches Strafrecht* cit. 305 ss.; Ruggiero, *Il maestro* cit. 503 ss.; Ead, *Ricerche sulle ‘Pauli Sententiae’*, Milano 2017, 29 s. e nt. 69, 407 s. e 410.

¹²⁶ Così Daube, *Slave-Catching* cit. 502 e nt. 4, Lambertini, *‘Plagium’* cit. 132 nt. 218 e Nogrady, *Römisches Strafrecht* cit. 305.

¹²⁷ Voigt, *Über die ‘lex Fabia de plagiariis’* cit. 335 nt. 40, che, però, fa risalire il senatoconsulto al principato di Marco Aurelio; A. Berger, v. «*Lex Fabia*», in *PWRE.* (Supplement) 7, Stuttgart 1940, 390 s.; A. Dell’Oro, *I ‘libri de officio’ nella giurisprudenza romana*, Milano 1960, 189 e nt. 330; Molè, v. «*Plagio*» cit. 118.

¹²⁸ Sull’estensione della previsione normativa della legge Fabia ad opera di tale senatoconsulto v. M. Lauria, *‘Accusatio - Inquisitio’*, in *Atti della R. Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli* 56, 1934, 22 e nt. 3; Berger, *Note critiche* cit. 285 ss.; Molè, v. «*Plagio*» cit. 118 s.; Id., *Ricerche* cit. 142 e nt. 113 e 146 e nt. 129; Longo, *‘Crimen plagii’* cit. 420 s.; Lambertini, *‘Plagium’* cit. 132 e 137 s.

6. Dimostrata l'infondatezza della *communis opinio* secondo la quale le norme sulla ricerca degli schiavi fuggitivi esaminate da Ulpiano fossero contenute in un solo senatoconsulto e, al contrario, la plausibilità dell'idea che tali disposizioni risalissero a tre distinti provvedimenti senatori, il compito dell'interprete non può però dirsi concluso, dal momento che si impone un'ulteriore indagine che abbia ad oggetto, nei limiti del possibile, la ricostruzione del contenuto della regolamentazione dettata in materia di *persecutio*, su iniziativa pubblica o privata, della *fuga servorum*, durante l'arco temporale di due secoli e mezzo ed in aggiunta a quella prevista dall'editto pretorio '*De fugitivis*' (D. 11.4.1.1-8a), dai ben sei provvedimenti normativi ricordati da Ulpiano, che sono, nell'ordine: a) la *lex Fabia* (D. 11.4.1.2); b) il «*senatus consultum Modesto consule factum*» di età domiziana (D. 11.4.1.2); c) il *senatus consultum* di età antoniniana (D. 11.4.1.1-2); d) il *rescriptum* di Antonino Pio (D. 11.4.3); e) l'*oratio* di Marco Aurelio (D. 11.4.3); f) l'*epistula* di Marco Aurelio e Commodo (D. 11.4.1.2)¹²⁹.

a) Per ciò che concerne la *lex Fabia*, tutto quel che apprendiamo da Ulpiano (D. 11.4.1.2) si riduce purtroppo alla mera constatazione che la norma del senatoconsulto di età antoniniana che «*aditum etiam dedit militi vel pagano ad investigandum fugitivum in praedia senatorum vel paganorum*» non fosse affatto nuova, giacché tale previsione era già contenuta «*etiam*» nella legge Fabia (*cui rei etiam lex Fabia prospexerat*), il che, come ben si vede, rende assai difficile, se non proprio impossibile¹³⁰, tanto l'esatta individuazione del disposto legislativo quanto i suoi rapporti con la medesima disciplina riproposta dal senatoconsulto.

In generale, va riconosciuto che, se nel diritto classico i senatoconsulti e le costituzioni imperiali ora ricordati, sul presupposto di non concedere tregua al *servus fugitivus* e di fare terra bruciata attorno alla sua persona, cercarono in vario modo di fronteggiare il fenomeno della fuga degli schiavi con disposizioni finalizzate a facilitarne la ricerca ed a prescrivere obblighi e diffide nei confronti di chiunque entrasse in contatto con essi, tali norme non riguardavano direttamente il tema del plagio, per quanto si muovessero in un'area finitima. E, tuttavia, che esistesse un preciso nesso tra questi provvedimenti normativi e la legge Fabia è proprio dimostrato da D. 11.4.1.2, che ne serba un vago ricordo¹³¹,

¹²⁹ Sulla successione cronologica di tali provvedimenti, compreso l'editto pretorio, v. anche Lauria, '*Accusatio*' cit. 22 e nt. 3; Lambertini, '*Plagium*' cit. 140-143 nt. 241; Domingo, '*¿Existió un título edictal IX 'De calumniatoribus'?*' cit. 645 s.

¹³⁰ Così Levy, '*Pauli Sententiae*' cit. 111 nt. 535, secondo cui «the indefinite citation in Ulp. Dig. 11.4.1.2 is insufficient to permit the inference that the *Lex Fabia* had already dealt with mere fugitivi. The *lex* probably included measures designed to expedite the location of abducted persons».

¹³¹ Così, giustamente, Lambertini, '*Plagium*' cit. 140 e, in precedenza, più limitatamente Berger, '*Note critiche*' cit. 284.

sulla scorta del quale non può quindi accogliersi l'opinione di chi¹³² ha ritenuto che le norme sulla ricerca degli schiavi fuggitivi esorbitassero dall'ambito originario di tale *lex*, sebbene vi fossero state sussunte da giuristi, senatoconsulti e costituzioni imperiali, che, pur regolando fattispecie affini a quelle previste dalla legge Fabia, avrebbero riguardato situazioni distinte ed avrebbero avuto di mira finalità diverse da essa e, qualche volta, addirittura opposte.

In particolare, poi, il Voigt¹³³ e l'Huvelin¹³⁴ hanno ritenuto che la *lex Fabia* constasse, oltre che dei suoi primi due capi¹³⁵, anche di un terzo contenente appunto delle norme sulla ricerca dei *servi fugitivi*, ma, in senso contrario, si è convincentemente dimostrato che «non esistono gli estremi per scomodare un terzo capo di cui le fonti non parlano. Le disposizioni relative all'*investigatio* dei fuggitivi possono benissimo ricondursi ad una postilla del secondo *caput*, ove si vieta la persuasione del servo altrui ed il celamento di schiavi – fuggitivi compresi – contro la volontà del padrone»¹³⁶.

Ora, poiché si è ritenuto che tale legge avesse istituito una *quaestio perpetua* per il delitto di plagio¹³⁷, si potrebbe immaginare che questa corte funzionasse,

¹³² M. Lauria, *Appunti sul plagio*, in *Annali della R. Università di Macerata per cura della Facoltà giuridica* 8, 1932, 200 s.

¹³³ *Über die 'lex Fabia de plagiariis'* cit. 331 s. e 341.

¹³⁴ *Études sur le 'furtum'* 1 cit. 107 e 112 s.

¹³⁵ Sui quali v. Molè, v. «*Plagio*» cit. 117 s. Compreso nelle ipotesi del secondo capo della *lex Fabia* era anche il '*celare servos alienos invito domino*', che, come ricorda Ulpiano nel *principium* di D. 11.4.1 (*Is qui fugitivum celavit fur est*), costituiva *furtum*: Molè, *Ricerche* cit. 133 nt. 70; Longo, '*Crimen plagii*' cit. 438; Lambertini, '*Plagium*' cit. 116. Secondo l'Huvelin, *Études sur le 'furtum'* 1 cit. 106 nt. 4 ed *Études sur le 'furtum' dans le très ancien droit romain*. 1. *Les sources* 2, Lyon-Paris 1915, 770 e nt. 3, si sarebbe trattato di *furtum conceptum*. Su D. 11.4.1 pr. v. anche H. Niederländer, *Die Entwicklung des 'furtum' und seine etymologischen Ableitungen*, in *ZSS.* 67, 1950, 210; E. Levy, *Rehabilitierung einiger Paulussentenzen*, in *SDHI.* 31, 1965, 5; F. Reduzzi Merola, «*Servo parere*». *Studi sulla condizione giuridica degli schiavi vicari e dei sottoposti a schiavi nelle esperienze greca e romana*, Napoli 1990, 112; Id., *Schiavi fuggitivi* cit. 327. Peraltro, Ulpiano in D. 4.3.7.7 (11 *ad ed.*) ricorda che Labeone si era chiesto se dovesse essere accordata l'*actio de dolo* contro chi avesse sciolto i legami del servo altrui per consentirgli di fuggire ed a tale quesito aveva risposto un non meglio individuato giurista Quinto, il quale aveva ritenuto che contro l'agente si sarebbe potuta esperire un'*actio furti* se non avesse agito con misericordia ed un'*actio in factum* se indotto da misericordia: *Idem Labeo quaerit, si comeditum servum meum ut fugeret solveris, an de dolo actio danda sit? Et ait Quintus apud eum notans: si non misericordia ductus fecisti, furti teneris: si misericordia, in factum actionem dari debere*. Su questo notissimo testo v., ampiamente e per tutti, A.D. Manfredini, '*Misericordia ductus*', in *RIDA.* 39, 1992, 206 ss. (ivi ampia letteratura citata).

¹³⁶ Lambertini, '*Plagium*' cit. 16. Ma, già in precedenza, v. Molè, v. «*Plagio*» cit. 117 nt. 10.

¹³⁷ Per un'accurata rassegna della letteratura sul punto v. Lambertini, '*Plagium*' cit. 9 s. nt. 2, che condivide l'ipotesi della creazione di una *quaestio* permanente *de plagio*.

oltre che per gli scopi per i quali era stata istituita, anche per reprimere criminalmente il fenomeno della *fuga servorum*, ma, in realtà, le fonti sembrano avvalorare l'idea che questa *lex* avesse istituito un procedimento per multa di carattere privato, promovibile da qualunque cittadino per mezzo di un'azione popolare¹³⁸.

Questo rilievo può allora consentire, a mio avviso, di immaginare che la *lex Fabia* fosse richiamata da Ulpiano non solo allo scopo di rendere noto che, come si è detto, essa aveva già previsto la norma, poi reiterata dal senatoconsulto di età antoniniana, in base alla quale al militare od al civile era consentito anche l'accesso ai fondi dei senatori o dei privati per ricercare gli schiavi fuggitivi, ma anche al fine di chiarire che questa legge era intervenuta a disciplinare pure la ricerca e la cattura dei *servi fugitivi* prevedendo, anche in questo caso, unicamente l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, che è giocoforza ritenere avesse come destinatari tutti coloro che si fossero frapposti per impedire la ricerca e la cattura degli schiavi fuggitivi¹³⁹.

E che questa non sia una mera congettura mi sembra confermato dalla parte iniziale di D. 11.4.1.1, nella quale lo stesso Ulpiano ci informa che il senatoconsulto di età antoniniana «*censuit, ne fugitivi ... protegantur a vilicis vel procuratoribus possessorum et multam statuit*», e dalla parte centrale di D. 11.4.1.2, nella quale il giurista puntualizza che il medesimo senatoconsulto «*multa etiam centum solidorum in magistratus statuta, si ... inquirentes non adiuvent. Sed et in eum, qui quaeri apud se prohibuit, eadem poena statuta*». Quindi, tale provvedimento senatorio, nel dettare le quattro disposizioni (riguardanti l'accesso ai fondi dei senatori o dei privati da parte dei soldati o dei privati, l'obbligo per i magistrati di prestare aiuto agli *inquirentes*, l'impossibilità per chiunque di vietare la ricerca presso di sé e la previsione della multa in tutti questi tre casi), si era rifatto ed ispirato a quel preciso precedente rappresentato appunto dalla *lex Fabia*, la quale, occupandosi della *fuga servorum* in esclusiva considerazione della sua pericolosità sociale (come è appunto provato dal contenuto della norma sull'accesso ai fondi dei senatori e dei privati riproposta in seguito dal senatoconsulto)¹⁴⁰, aveva peraltro già costituito il punto di partenza dal quale aveva

¹³⁸ In questo senso v., per tutti, Santalucia, *Diritto e processo penale* cit. 131 s. e nt. 87, che riprende un'opinione già espressa in passato dal Mommsen e dal Pugliese (ivi citati) e che, tra l'altro, bolla come estremamente discutibile la singolare ipotesi del Niedermeyer, '*Crimen plagii*' und '*crimen violentiae*': *zur Geschichte juristischer Begriffe*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante* 2, Milano 1930, 381 ss., secondo cui la *lex Fabia* avrebbe represso solo il plagio commesso a Roma a danno di cittadini e di loro schiavi o liberti (*crimen legis Fabiae*), e non anche quello commesso in ambiente provinciale (*plagium*), che sarebbe stato invece perseguito *extra ordinem*.

¹³⁹ *Contra* Bellen, *Studien zur Sklavenflucht* cit. 10 nt. 50, secondo cui «*vielleicht setzte erst das SC Modesto consule factum, nicht schon die lex Fabia die Buße fest*».

¹⁴⁰ Così, giustamente, Lambertini, '*Plagium*' cit. 28 s.

preso le mosse il pretore nell'emanare, nella seconda metà dell'ultimo secolo della Repubblica, l'*edictum de fugitivis*¹⁴¹, che, a sua volta ed insieme alla stessa legge Fabia, dovette rappresentare la fonte ispiratrice del «*senatus consultum Modesto consule factum*» di età domiziana.

b) In ordine al contenuto di questo provvedimento senatorio, nulla di sicuro può dirsi, dal momento che Ulpiano, in D. 11.4.1.2 ed in maniera assai stringata, si limita ad informarci che la disposizione del senatoconsulto di età antoniniana che «*aditum etiam dedit militi vel pagano ad investigandum fugitivum in praedia senatorum vel paganorum*» era stata già prevista, oltre che dalla legge Fabia, anche dal senatoconsulto ora in esame (*cui rei etiam lex Fabia prospexerat et senatus consultum Modesto consule factum*), rendendo così impraticabile e velleitario ogni tentativo volto anche ad individuare i suoi rapporti con la medesima disciplina dettata prima dalla *lex Fabia* e reiterata poi dal senatoconsulto di età antoniniana.

Così, vi è stato chi¹⁴² ha ritenuto «probabile che non si trattasse di un mero doppione del disposto della *lex Fabia*, ma le eventuali varianti non ci sono note», chi¹⁴³ ha immaginato che l'appena ricordata «*multa*» menzionata da Ulpiano in D. 11.4.1.2 fosse stata forse introdotta dal nostro senatoconsulto e, addirittura, chi¹⁴⁴ ha attribuito a quest'ultimo (invece che al senatoconsulto di età antoniniana) le diverse disposizioni menzionate da Ulpiano immediatamente dopo la sua citazione, mediante una ricostruzione testuale di D. 11.4.1.2 fondata

¹⁴¹ Così Domingo, *Estudios* 3 cit. 64, secondo cui «como el edicto de fugitivis fue conocido por Labeón, del que habla en el primer libro de su comentario ad edictum, y muy posiblemente su finalidad no fue sino de la desarrollar la ley Fabia, es posible que fuese incorporado al *album*, como tantos otros edictos, en el siglo I a.C., en el período comprendido entre la promulgación de la ley Fabia y el comentario ad edictum de Labeón».

¹⁴² Lambertini, '*Plagium*' cit. 140 nt. 241.

¹⁴³ Bellen, *Studien zur Sklavenflucht* cit. 10 nt. 50.

¹⁴⁴ Voigt, *Über die 'lex Fabia de plagiaris'* cit. 340 s.: «Somit sind es fünf Punkte, welche das S. C. Modestianum ordnete. a. zum Zwecke der quaestio servi fugitivi wird, gleichwie bei quaestio furti und wegen plagium der Eintritt in ein fremdes Grundstück freigegeben; b. zum Eintritt in das fremde Grundstück hat der Aussuchende den ius dicens um eine Legitimation anzugehen, welche in verschiedener Weise ertheilt wird; nämlich aa. bei Aussuchung in Grundstücken, welche dem Gerichtsorte eingehörig oder benachbart sind, giebt der Magistrat dem Aussuchenden einen apparitor bei; bb. bei Aussuchung in entfernteren Grundstücken ertheilt der Magistrat dem Aussuchenden ein Patent, durch welches die Localmagistrate angewiesen werden, dem Aussuchenden einen apparitor zu stellen; cc. die Nichtbefolgung solchen Patentes Seitens des Localmagistrates wird mit einer Geldstrafe von 100.000 Sesterzen bedroht; dd. die Behinderung der quaestio Seitens der betreffenden Grundstücks-Bewohner wird ebenfalls mit einer Strafklage auf 100000 Sesterzen bedroht. Somit sind von diesen letzteren Vorschriften die unter aa und dd denen von Cap. III der lex Fabia nachgebildet, wogegen die unter bb und cc als ganz neue Ordnungen von dem Senatusconsult eingeführt sind».

sull'eliminazione della parentesi contenente la menzione della *lex Fabia* e del senatoconsulto approvato sotto il consolato di Modesto: «*prospexerat – senatusconsultum Modesto consule factum, ut fugitivos inquirere volentibus litterae ad magistratus dentur, multa etiam sestertium centum milia in magistratus statuta, si litteris acceptis inquirentes non adiuvent. Sed et in eum, qui quaeri apud se prohibuit, eadem poena statuta*».

Ora, tralasciando le prime due opinioni, che si appalesano come delle vere e proprie congetture, va detto che la terza – in verità prospettata già nel diciassettesimo secolo dal De Vilosa¹⁴⁵ ed accolta, seppure acriticamente, dalla dottrina più recente¹⁴⁶ – si basa su una ricostruzione del testo ulpiano che è frutto di una soppressione della parentesi, a mio avviso, assolutamente ingiustificata ed arbitraria. Infatti, se Ulpiano avesse voluto effettivamente attribuire la paternità delle disposizioni ricordate in D. 11.4.1.2 alla *lex Fabia* ed al senatoconsulto approvato sotto il consolato di Modesto, piuttosto che al senatoconsulto di età antoniniana, si sarebbe dovuto collocare la parentesi contenente la menzione della legge Fabia e del «*senatus consultum Modesto consule factum*» a conclusione dell'enumerazione di tali norme, sicché avremmo letto: «*Hoc autem senatus consultum aditum etiam dedit militi vel pagano ad investigandum fugitivum in praedia senatorum vel paganorum, ut fugitivos inquirere volentibus litterae ad magistratus dentur, multa etiam sestertium centum milia in magistratus statuta, si litteris acceptis inquirentes non adiuvent. Sed et in eum, qui quaeri apud se prohibuit, eadem poena statuta (cui rei etiam lex Fabia prospexerat et senatus consultum Modesto consule factum)*». Se, invece, il giurista inserisce il ricordo

¹⁴⁵ 'Tractatus de fugitivis' cit. 148.

¹⁴⁶ Bellen, *Studien zur Sklavenflucht* cit. 10 nt. 48, secondo cui i due autori citati nelle due note precedenti «richtig (ohne Klammer, neuer Satz mit *cui rei*, der bis *adiuvent* durchgeht) lasen und verstanden die Stelle»; Volterra, v. «'Senatus consulta'» cit. 1075 (n. 180), secondo il quale il «SC. emanato *Modesto consule* ... prescrive di concedere a coloro che volessero andare in cerca di schiavi fuggitivi, delle *litterae* per i magistrati, sotto pena a questi di pagare una multa se, avendo ricevuto le *litterae*, non prestino aiuto ai ricercatori. Sottopone alla medesima pena chi si rifiuta di far compiere delle ricerche nel proprio fondo»; Marotta, '*Multa de iure sanxit*' cit. 271, secondo cui «la *lex Fabia* e un senatoconsulto, emanato tra la fine del primo secolo d.C. e la seconda metà del secondo, avevano imposto ai magistrati municipali di coadiuvare i proprietari nella ricerca dei *fugitivi*, irrogando loro, se non collaboravano con i padroni degli schiavi, una multa di 10.000 sesterzi (100 aurei)»; Klingenberg, '*Servus fugitivus*' cit. 19, il quale, dopo avere precisato che «schon die *lex Fabia* und ergänzend dazu ein SC unter dem Konsulat des Modestus sahen vor, dass dem *dominus* ein Schreiben ausgestellt wird, in dem die lokalen Magistrate zur Unterstützung bei der Suche aufgefordert werden», puntualizza che «die Einführung des amtlichen Schreibens mit der Aufforderung an die lokalen Magistrate zur Hilfe bei der Suche und der Festsetzung einer *multa* geht wohl ... auf das SC unter Modestus zurück; diese Maßnahmen bezogen sich auf Italien» (p. 56 s.).

della *lex Fabia* e del «*senatus consultum Modesto consule factum*» prima di tale disciplina normativa, questa non può essere allora ad essi ricondotta, bensì al senatoconsulto di età antoniniana, del quale, stante la collocazione della parentesi subito dopo la menzione della disposizione che «*aditum etiam dedit militi vel pagano ad investigandum fugitivum in praedia senatorum vel paganorum*», solo quest'ultima previsione era già contenuta tanto nella legge Fabia quanto nel senatoconsulto approvato sotto il consolato di Modesto.

Alla luce di ciò, può quindi ribadirsi sconsolatamente che il contenuto di questo provvedimento senatorio è destinato a rimanere un mistero e, semmai, quel che può evincersi dalla circostanza, debitamente sottolineata da Ulpiano, che la disciplina dettata dal senatoconsulto di età antoniniana, avente ad oggetto il permesso concesso al militare od al civile di accedere ai fondi dei senatori o dei privati per ricercare gli schiavi fuggitivi, fosse stata già prevista prima dalla *lex Fabia* e poi dal nostro senatoconsulto, è che per tale norma, introdotta dalla legge Fabia, la reiterazione, operata per ben due volte appunto dai due successivi senatoconsulti, si fosse resa necessaria a causa di una sua evidente trasgressione o, comunque, di una sua scarsa osservanza, che possono essere spiegate alla luce del fatto che il permesso di accedere riguardava, oltre i fondi dei privati, anche quelli dei senatori.

Infatti, come bene è stato evidenziato dal Marotta¹⁴⁷, «la penuria di manodopera e la rarefazione delle fonti di approvvigionamento degli schiavi rendevano il problema della *fuga servorum* particolarmente grave. Soprattutto i grandi proprietari terrieri – non ultimi i membri delle famiglie senatorie – più di altri, potevano trarre giovamento dalla fuga degli schiavi, a scapito di quelli più deboli e poveri. La vasta ristrutturazione produttiva, già in atto nel secondo secolo, e l'affermarsi di nuove forme di organizzazione del lavoro, in luogo della villa schiavistica, garantirono ai *servi fugitivi* sicuri rifugi. Nei *latifundia*, costoro, trasformati in coloni, ottenevano soccorso e protezione da potenti proprietari».

Ecco allora che i proprietari e gli amministratori dei *saltus* privati e pubblici¹⁴⁸, consenzienti, finivano per nascondere nelle proprie terre gli schiavi fuggitivi, acquisendo così nuova forza-lavoro a proprio vantaggio, ciò che «ci fa pensare a una certa mancanza di solidarietà all'interno stesso del ceto dei proprietari fondiari e ad una competizione perseguita anche con metodi illeciti per acquisire nuova mano d'opera»¹⁴⁹.

¹⁴⁷ 'Multa de iure sanxit' cit. 270 s.

¹⁴⁸ Sul significato del termine «*saltus*», che ricorre all'inizio di D. 11.4.1.1, v. R. Duncan-Jones, *Structure and Scale in the Roman Economy*, Cambridge 1990, 121 nt. 4.

¹⁴⁹ Capogrossi Colognesi, *Discussione* cit. 642. Cfr. M. Morabito, *Discussione. Risposta a L. Capogrossi Colognesi*, in *Index* 13, 1985, [Atti del XIV Colloquio Girea («*Groupe International*

Se i *servi fugitivi* erano dunque accolti con benevolenza nelle grandi aziende nelle quali era avvertita in maniera sempre più crescente la necessità di nuova forza-lavoro¹⁵⁰, ciò doveva avvenire, in particolare modo, per quelle gestite dai senatori, i quali finivano così per dare loro una via di scampo e, insieme, un'occasione lavorativa a dispetto di ogni minaccia di punizione sancita normativamente contro chiunque desse asilo ai fuggiaschi.

Pertanto, dovettero essere proprio i comportamenti elusivi delle disposizioni emanate dal potere centrale in materia di ricerca degli schiavi fuggitivi messi in atto dai senatori, i quali, a causa del loro *status*¹⁵¹, potevano certo contare sulla connivenza di funzionari disposti a chiudere un occhio su una raccolta di *servi fugitivi* che rasentava talora l'incetta, che costrinsero il senato ad intervenire per riproporre, tanto nel I quanto nel II sec. d.C. (rispettivamente con il senatoconsulto approvato sotto il consolato di Modesto e con quello emanato durante il principato di Antonino Pio), una norma che era stata dettata per la prima volta nel I sec. a.C. dalla legge Fabia.

E, invero, quanto dovesse essere diffusa la prassi *contra legem* di dare ricovero ai *servi fugitivi* da parte dei senatori al fine di farli lavorare nei propri latifondi mi sembra potersi dedurre anche dalla circostanza che la norma in esame concedeva l'accesso ai *praedia* dei senatori e dei privati, oltre che ai privati, anche ai soldati. Il che potrebbe significare che la resistenza, la riottosità o, comunque, l'insofferenza dei senatori nei confronti di tale disposizione necessitavano addirittura dell'intervento dell'esercito. Conclusione, questa, che sembra essere avvalorata dalla suggestione che Ulpiano, laddove ricordava che la norma *de qua* aveva ad oggetto le coppie «*militi vel pagano*» e «*senatorum vel paganorum*», intendesse forse chiarire al lettore che essa, facendo riferimento ai soldati ed ai senatori da un lato ed ai civili dall'altro, avesse stabilito, in realtà, che il

de Recherches sur l'Esclavage Antique) promosso dall'«*Équipe di ricerca sulle forme di dipendenza nel mondo antico*» dell'Università di Lecce coordinata da Giulia Stampacchia (19-24 settembre 1983)] 646, secondo cui è vero che, con Antonino Pio, vi sarebbe stata una volontà dello stato romano di lottare contro una vera e propria forma di 'lavoro nero' e, tuttavia, «il est difficile de faire de ce phénomène un caractère essentiel de la fuit, tout comme il est délicat de le relier à une diminution sensible du nombre des esclaves. Il reste en effet à prouver que la reproduction familiale est incapable de renouveler de manière satisfaisante le 'réservoir' servile».

¹⁵⁰ Sul punto v. Štaerman – Trofimova, *La schiavitù* cit. 257.

¹⁵¹ Del quale si ha un'eco in Bas. 60.7.1.2, in cui non compare più il riferimento specifico ai «*praedia senatorum*», bensì quello più generico agli «*ἀγροῦς τῶν ἀξιωματικῶν*» (espressione, questa, che ricorre anche in Bas. 60.7.3 = D. 11.4.3), cioè ai fondi dei 'dignitari', degli 'ufficiali', delle 'persone altolocate': F. Schenkl – F. Brunetti, *Dizionario greco-italiano*, La Spezia 1991, 92; F. Montanari, *Vocabolario della lingua greca*, Torino 2004², 260; H.G. Liddell – R. Scott, *Dizionario illustrato greco-italiano*, Firenze 2004, 128; L. Rocci, *Vocabolario greco-italiano*, Roma 2014, 173, tutti s.v. «*ἀξιωματικός*».

permesso «*ad investigandum fugitivum*» fosse stato concesso ai *milites* per la ricerca nei fondi dei senatori ed ai privati per quella nei fondi di altri privati.

c) Un dettagliata disciplina normativa sulla ricerca e cattura degli schiavi fuggitivi venne poi dettata dal senatoconsulto di età antoniniana oggetto della precipua attenzione di Ulpiano in D. 11.4.1.1 (*Senatus censuit ... eodem senatus consulto*) e nella prima parte di D. 11.4.1.2 (*Hoc autem senatus consultum*)¹⁵².

Tale provvedimento senatorio stabilì innanzitutto che gli schiavi fuggitivi non fossero ammessi nei pascoli e che non fossero nascosti dai *vilici* o dai *procuratores possessorum*, e fissò una multa (*Senatus censuit, ne fugitivi admittantur in saltus neque protegantur a vilicis vel procuratoribus possessorum et multam statuit*). Concesse però il perdono per quanto commesso in precedenza a coloro che, entro venti giorni, o avessero restituito i *servi fugitivi* ai loro proprietari o li avessero esibiti ai magistrati (*his autem, qui intra viginti dies fugitivos vel dominis reddidissent vel apud magistratus exhibuissent, veniam in ante actum dedit*). Ma dallo stesso senatoconsulto fu inoltre concessa l'impunità a chi, entro i termini prestabiliti, da quando trovò gli schiavi fuggitivi nel suo fondo, li avesse consegnati al proprietario od ai magistrati (*sed et deicenps eodem senatus consulto impunitas datur ei, qui intra praestituta tempora, quam reperit fugitivos in agro suo, domino vel magistratibus tradiderit*) (D. 11.4.1.1).

¹⁵² In '*Senatus censuit*'. *Attività giudiziaria ed attività normativa del senato in età imperiale*, Milano 1992, *passim*, ho cercato di dimostrare che il senato di età imperiale, in aggiunta ad una competenza criminale di primo grado, ebbe anche una competenza civile d'appello per le questioni riguardanti l'*aerarium*, nonché avverso le sentenze dei giudici dell'*ordo* e dei *consules*, e che dell'esercizio di tale giurisdizione vi siano tracce consistenti nella compilazione giustiniana, nella quale non poche decisioni senatorie qualificate dall'espressione '*senatus censuit*' sono, in realtà, dei provvedimenti giudiziari, e ciò perché era proprio quest'ultima la 'forma' della quale si servirono giuristi e cancelleria imperiale per individuare la sentenza senatoria (tanto civile d'appello quanto penale di primo grado), differenziandola così dagli altri provvedimenti senatori che tale contenuto non avevano, accomunati tutti nell'unica figura del *senatus consultum*. In questo contesto, vengono poi in considerazione diversi testi nei quali la stessa decisione senatoria è espressamente qualificata tanto come '*senatus censuit*' quanto come '*senatus consultum*' e si tratta di senatoconsulti assolutamente sconosciuti o, comunque, di provvedimenti senatori tali che non si possa accertare o non si stia accertata in dottrina la natura e l'origine extragiudiziaria. In tutti questi casi si potrebbe allora immaginare che giuristi e cancelleria imperiale avessero finito per qualificare terminologicamente come '*senatus consultum*' anche dei provvedimenti giudiziari senatori, che, in quanto tali, non avrebbero dovuto esserlo, e ciò in omaggio alla tendenza a fare rientrare nell'unitaria 'categoria' del *senatus consultum* deliberazioni e risoluzioni senatorie di qualsivoglia natura, origine e contenuto. E potrebbe essere proprio questo il caso anche del provvedimento senatorio di cui a D. 11.4.1.1-2. Tuttavia, in senso contrario mi sembrano deporre, da un lato, la circostanza che il senatoconsulto ora in esame, dettando una disciplina di natura 'amministrativo-regolamentare', non possa ricollegarsi in alcun modo alla competenza civile d'appello e criminale di primo grado dei *patres*, e, dall'altro, il fatto che tale normativa senatoria avesse una portata 'generale' che mal si concilia con quella 'particolare' e 'circoscritta' tipica di ogni sentenza.

Come appare evidente, il senatoconsulto, prendendo atto della circostanza che le *fugae servorum* erano «facilitées par l'incitation qu'exerçaient les grands propriétaires aux époques où la main-d'oeuvre faisait défaut»¹⁵³ attraverso appunto i *vilici*¹⁵⁴ ed i *procuratores possessorum* menzionati da Ulpiano, usava nei loro confronti il bastone e la carota, giacché, per un verso, ne reprimeva i comportamenti finalizzati all'occultamento dei *servi fugitivi* con l'irrogazione di una *multa* e, per altro verso, ne favoriva il ravvedimento operoso prevedendo una «*veniam in ante actum*»¹⁵⁵ in loro favore laddove avessero restituito

¹⁵³ Morabito, *Les réalités de l'esclavage* cit. 261 nt. 1170.

¹⁵⁴ Su di essi v. M.E. Sergeenko, 'Villicus', in *Schiavitù e produzione nella Roma repubblicana*, a c. di I. Biežuńska Małowist, Roma 1986, 191 ss. e, più ampiamente, J. Carlsen, *Vilici and Roman Estate Managers until AD 284*, Roma 1995, *passim*, che distingue 'vilici horti', 'vilici urbani' e 'vilici rustici' e li differenzia dai *coloni*, in riferimento alle proprietà senatori ed imperiali. In particolare ed assai di recente, il Capogrossi Colognesi, *Quinto Cervidio Scevola e le pratiche agrarie*, in *BIDR*. 109, 2015, 115 ss., esaminando alcuni passi di Cervidio Scevola, ha evidenziato come il modello tradizionale della villa schiavistica gestita dal *dominus* attraverso una massa servile governata dal *vilicus* si sia da tempo stemperata all'interno di una molteplicità di nuovi filoni problematici, nei quali vengono oggi sottolineati gli aspetti di continuità, ma anche le microfratture intercorrenti tra forme insediative e produttive diverse, dalla piccola e media fattoria, sino alla grandissima proprietà fondiaria senatoria ed imperiale (*res Caesaris*) sfociante nella forma del latifondo. In questo contesto, sia il *vilicus* preposto dal proprio *dominus* alla gestione della sua proprietà fondiaria e sia la massa schiavile impiegata nel lavoro dei campi vengono allora quasi sempre concepiti come meri *instrumenta fundi*. E, in questo senso, i testi di Scevola si appalesano particolarmente utili dal momento che ci fanno comprendere meglio la fisionomia del *vilicus*, quasi sempre di condizione servile ed intimamente legato alla gestione del fondo, in un rapporto, più o meno diretto, con il proprietario e caricato talvolta di responsabilità non lievi. Da qui, un'ambivalenza di tale figura, che, per un verso, rientra a pieno titolo tra gli *institores*, cioè quei particolari tipi di schiavi preposti a specifiche attività economiche facenti capo al *dominus* e, per altro verso, è inglobata, anche in questo caso a pieno titolo, appunto tra gli *instrumenta* del fondo da lui stesso amministrato, al pari, insomma, di tutti gli altri schiavi. E questo spiega la relativa 'marginalità' di tale figura rispetto al complesso sistema di *actores* e *procuratores* e di altre varie figure servili preposte ad attività institorie per conto del *dominus*. Così, è assai significativo che, nel caso di pluralità di fondi appartenenti al medesimo proprietario, tutte queste unità fondiarie, sia che rimanessero distinte e sia che fossero organizzate nella forma di una sola unità aziendale, cioè di un'unica villa, fossero rette da un unico *vilicus*, che apparirebbe allora come una sorta di generale sorvegliante e *factotum* del proprietario, quasi avvicicabile ad un *procurator* (come, in effetti, sembra evincersi anche dal testo ulpiano ora in esame, nel quale il giurista menziona appunto i *vilici* ed i *procuratores possessorum*), piuttosto che quel sovrintendente legato alla quotidiana lavorazione e coltivazione di una sola unità fondiaria, come si tende in genere a concepirlo. E quanto ciò sia vero è confermato, a mio avviso, dalla traduzione del termine «*vilici*» con «οἰκονόμοι», cioè 'amministratori', 'economi', di Bas. 60.7.1.1: Schenk – Brunetti, *Dizionario* cit. 602; Montanari, *Vocabolario*² cit. 1448; Liddell – Scott, *Dizionario* cit. 885; Rocci, *Vocabolario* cit. 1289, tutti s.v. «οἰκονόμος».

¹⁵⁵ Il Volterra, «*Delinquere*» nelle fonti giuridiche romane, in *RISG*. 8, 1930, 119 s. nt. 2, ha ritenuto interpolati l'intera frase «*his autem, qui intra viginti dies fugitivos vel dominis reddidis-*

gli schiavi fuggitivi ai legittimi proprietari od ai magistrati entro il ragionevole lasso di tempo di venti giorni. Anche se va detto che, ad onta di ciò, siffatto atteggiamento dovette risultare assai poco efficace se tale sanzione pecuniaria venne reiterata dal potere imperiale in epoca postclassica, come è attestato da

sent vel apud magistratus exhibuissent, veniam in ante actum dedit – così anche in v. «*Senatus consulta*» cit. 1075 s. (n. 181) – e gli incisi «*intra praestituta tempora*», «*quam*» e «*fugitivos*», dal momento che la ripetizione della norma apparirebbe superflua e caratteristica dei compilatori giustiniani, allorché introducono un nuovo principio, denotando inoltre la mano dei bizantini il termine di venti giorni, che non è ricordato in altri testi, lo stile pesante della frase sospetta «*vel dominis reddidissent vel apud magistratus exhibuissent*», che contrasta con lo stile semplice e breve della fase seguente «*domino vel magistratibus tradiderit*», e la forma contorta «*veniam in ante actum dedit*». E, già in precedenza, era stata ritenuta un glossema la frase finale «*sed et deinceps eodem senatus consulto impunitas datur ei, qui intra praestituta tempora, quam repperit fugitivos in agro suo, domino vel magistratibus tradiderit*»: P. Bonfante – C. Fadda – C. Ferrini – S. Riccobono – V. Scialoja, *'Digesta Iustiniani Augusti'*, Milano 1908, 280 e nt. 3. Opinione, quest'ultima, ritenuta «probabile» dal Domingo, *Estudios* 3 cit. 54 nt. 162 e fatta propria dal Bellen, *Studien zur Sklavenflucht* cit. 11 nt. 56, che, però, spiegandola con il fatto che la frase «expliziert nur das *veniam in ante actum dedit* des vorigen», ha ritenuto genuina quella precedente nella quale si fa appunto menzione della *venia*, la cui risalenza al testo originario ulpiano è stata convincentemente dimostrata da più di un autore: W. Waldstein, *Untersuchungen zur römischen Begnadigungsrecht. 'Abolitio-indulgentia-venia'*, Innsbruck 1964, 144, secondo cui nel testo in esame «bedeutet die *venia* den Nachlaß der multa. Dieser Inhalt der *venia* wird im weiteren Text mit *impunitas* wiedergegeben, woraus erhellt, daß sie als Strafnachlaß verstanden wurde. Auch wenn der Ausgangsfall ein Privatdelikt war – im pr. des fr. 1 sagt Ulpian: *is qui fugitivum celavit fur est* –, so läßt doch diese Maßnahme des Senats das öffentliche Interesse an der Verfolgung dieser Fälle erkennen. Dazu kommt, daß in dieser Zeit die Verfolgung gewisser Diebstahlsfälle im Kriminalverfahren möglich war. Die *veniam in ante actum*, die an ein rechtzeitiges strafbefreiendes Verhalten („tätige Reue“) geknüpft ist, steht daher der strafrechtlichen Begnadigung nahe. Es handelt sich um eine ähnliche Zusicherung der Straffreiheit wie in Cic. *Phil.* 8, 32»; Longo, *Recensione di H. Bellen, Studien zur Sklavenflucht* cit. 175; Id., *'Crimen plagii'* cit. 424 s.; Id., *'Delictum'* cit. 110, secondo cui la frase «*sed – tradiderit*» andrebbe mantenuta, non ravvisandosi il perché della sua non genuinità, e, inoltre, la *venia* si accorderebbe con motivi non sospettabili della politica imperiale del tempo, denotando un maggior impegno pubblicistico nell'opera di ricerca e di cattura dei servi in fuga e di repressione dei correlativi illeciti ed indicando, altresì, specifici aspetti normativi di tale impegno, con la conseguenza della non accoglibilità dei già ricordati sospetti di interpolazione avanzati dal Volterra; Lambertini, *'Plagium'* cit. 142 nt. 241, che sottolinea l'importanza del richiamo di Ulpiano alla *venia*, «che può riguardare anche un caso di plagio; ma solo se, s'intende, commesso su un servo fuggitivo»; Boulvert – Morabito, *Le droit de l'esclavage* cit. 106 nt. 27; Klingenberg, *'Servus fugitivus'* cit. 55 e nt. 186, secondo cui in senso contrario alla non genuinità della frase «*sed – tradiderit*» può rilevarsi «dass es sich nicht bloß um eine gedankliche Fortführung des vorangehenden *veniam in ante actum dedit*, sondern um die selbstständige Bestimmung mit anderem Adressatenkreis handelt» (pp. 55 s. nt. 187); Knütel, *Ungerechter, gerissener oder kluger Haushalter?* cit. 19. Sull'inciso «*quam repperit*» v. i rilievi del Pescani, *Studi sul 'Digestum Vetus'*, in *BIDR.* 84, 1981, 167.

CTh. 5.17.3¹⁵⁶ – emanata «zwischen Februar 364 und spätestens Juli 365»¹⁵⁷ od «in uno di quegli anni»¹⁵⁸ – e da LRB. 6.2¹⁵⁹, che dimostrano palesemente che le resistenze dei grandi proprietari terrieri nei confronti del disposto del senatoconsulto di epoca classica non fossero state affatto debellate, perpetuandosi appunto ancora nel tardo impero¹⁶⁰.

Come si è già avuto modo di ricordare, il senatoconsulto ribadì inoltre le disposizioni, già previste dalla *lex Fabia* e dal «*senatus consultum Modesto consule factum*» (*cui rei etiam lex Fabia prospexerat et senatus consultum Modesto consule factum*), che consentivano al militare ed al privato l'accesso ai fondi dei senatori o dei privati al fine di ricercare lo schiavo fuggitivo (*Hoc autem senatus consultum aditum etiam dedit militi vel pagano ad investigandum fugitivum in praedia senatorum vel paganorum*), in modo che a coloro che intendessero ricercare i *servi fugitivi* fossero date delle *litterae* per i magistrati (*ut fugitivos inquirere volentibus litterae ad magistratus dentur*). Fissò poi una multa di cento solidi per i magistrati che, ricevute le *litterae*, non prestassero aiuto agli *inquirentes* (*multa etiam centum solidorum in magistratus statuta, si litteris acceptis inquirentes non adiuvent*) ed anche per chiunque avesse vietato la ricerca presso di sé (*Sed et in eum, qui quaeri apud se prohibuit, eadem poena statuta*) (D. 11.4.1.2).

Ora, a prescindere dal giusto rilievo che la multa non potesse ammontare a

¹⁵⁶ (... *ad Florentium comitem sacrarum largitionum*): *Quod si dominus servum aut colonum alienum regionis dumtaxat nostrae sciens in domo vel in agro suo consistentem iudicibus non praesentat aut admonitus a fugitivi domino eum adsignare dissimulat, multam retentatoris incurrat.*

¹⁵⁷ S. Schmidt-Hofner, *Die Regesten der Kaiser Valentinian und Valens in den Jahren 364 bis 375 n. Chr.*, in *ZSS.* 125, 2008, 519.

¹⁵⁸ F. Pergami, *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano 1993, 129.

¹⁵⁹ *Quod si dominus servum aut colonum alienum, regionis dumtaxat nostrae, sciens in domo vel in agro suo consistentem iudicibus non praesentat, aut admonitus a fugitivi domino eum adsignare dissimulat, multam retentatoris incurrat, sicut ultima Theodosiani lege: De fugitivis et colonis, inquilinis et servis, legitur constitutum, ad Florentium comitem sacrarum largitionum data.* Sul significato dell'espressione «*colonus alienum*», che ricorre nel testo, v. J. M. Piquer Marí, *El colonato visigodo a través de las interpretaciones del 'Breviarium Alarici' al 'Codex Theodosianus'*, in *Ravenna Capitale. Codice Teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente. La terra, strumento di arricchimento e sopravvivenza*, a c.di G. Bassanelli Sommariva, S. Tarozzi e P. Biavaschi, Santarcangelo di Romagna 2016, 147.

¹⁶⁰ Sulla costituzione del *Codex Theodosianus* poi ripresa dalla *Lex Romana Burgundionum* v. Puglisi, *Servi* cit. 313 s. (ivi altra letteratura citata); Pergami, *La legislazione* cit. 129; Klingenberg, '*Servus fugitivus*' cit. 163 e 179; Schmidt-Hofner, *Die Regesten* cit. 519 s.; Id., *Reagieren und Gestalten. Der Regierungsstil des spätrömischen Kaisers am Beispiel der Gesetzgebung Valentinians I.*, München 2008, 272 e nt. 103; S. Pietrini, *L'intervento dell'anonimo commentatore*

cento *solidi*, bensì a cento *aurei* (cioè, a 10.000 sesterzi)¹⁶¹ e dalla possibilità che la sua efficacia deterrente fosse collegata al fatto che «some magistrates were crooked or where themselves involved in an illegal slave trade»¹⁶², occorre mettere in rilievo che il nostro senatoconsulto aveva previsto, a carico dei magistrati, l'obbligo di collaborare con i ricercatori degli schiavi fuggitivi¹⁶³, il che costringe l'interprete ai chiedersi chi fossero questi «*magistratus*» ripetutamente citati da Ulpiano tanto in D. 11.4.1.1 (*apud magistratus exhibuissent ... magistratibus tradiderit*) quanto in D. 11.4.1.2 (*litterae ad magistratus dentur ... multa etiam centum solidorum in magistratus statuta*).

In dottrina¹⁶⁴ si ritiene che essi fossero i magistrati municipali e, invero, tre sono gli indizi in tal senso.

In primo luogo, Ulpiano, il quale menziona dei «*magistratus*», senza ulteriore specificazione, anche in D. 11.4.1.4 (*Et merito monentur magistratus eos diligenter custodire, ne evadant*) ed in D. 11.4.1.8a (*Eorumque nomina et notae et cuius se quis esse dicat ad magistratus deferantur*), ha invece cura di chiarire in D. 11.4.1.6 (*In publicum deduci intelleguntur qui magistratibus municipalibus traditi sunt vel publicis ministeriis*) che gli schiavi fuggitivi catturati dovevano essere consegnati ai magistrati municipali, i quali avrebbero dovuto custodirli fino a quando non fossero stati condotti dal *praefectus vigilum*¹⁶⁵, evidentemen-

di C. Th. 5.17.2, il pagamento di sei onces d'oro e la 'multa' per il 'retentator', in Ravenna Capitale. Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VIII, a c. di G. Bassanelli Sommariva, S. Tarozzi e P. Biavaschi, Santarcangelo di Romagna 2017, 254 s., 264 e 267.

¹⁶¹ Lenel, *'Palingenesia'* 2 cit. 423 e nt. 2; T. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, 749 nt. 5 e 886 e nt. 2; Bellen, *Studien zur Sklavenflucht* cit. 10 e nt. 49; Morabito, *Les réalités de l'esclavage* cit. 262 nt. 1191; Marotta, *'Multa de iure sanxit'* cit. 271; Domingo, *Estudios* 3 cit. 56 nt. 170; Nogrady, *Römisches Strafrecht* cit. 38; Finkenauer, *Die Rechtsetzung* cit. 69 e nt. 314. Erroneamente il Voigt, *Über die 'lex Fabia de plagiariis'* cit. 331 e 339 s. nt. 54, ha supposto che 100 *aurei* corrispondessero a 100.000 sesterzi.

¹⁶² C. J. Fuhrmann, *Policing the Roman Empire. Soldiers, Administration, and Public Order*, Oxford 2012, 32.

¹⁶³ Secondo il Bellen, *Studien zur Sklavenflucht* cit. 10 nt. 48, l'obbligo di collaborare con i ricercatori degli schiavi fuggitivi imposto ai magistrati per mezzo delle *litterae* e la correlativa multa in caso di una sua inosservanza sarebbero stati invece previsti già dalla *lex Fabia* e tale collaborazione, secondo il Domingo, *Estudios* 3 cit. 56, «se concretaría fundamentalmente en la publicación de un decreto de búsqueda y captura con los datos facilitados por el dueño, y en la no-denegación de los recursos jurisdiccionales pertinentes (sobre todo interdictos) para entrar en los fundos en los que se sospechase que pudiera haber fugitivos escondidos».

¹⁶⁴ Zachariä von Lingenthal, *Aus und zu den Quellen des römischen Rechts*, in ZSS. 10, 1889, 277; T. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 749 nt. 5 e 886 e nt. 2; Levy, *'Pauli Sententiae'* cit. 110 e 114 ss.; Pringsheim, *'Servus fugitivus sui furtum facit'* cit. 291; M. Morabito, *Les réalités de l'esclavage* cit. 262; Klingenberg, *'Servus fugitivus'* cit. 56.

¹⁶⁵ Il quale, secondo un'*epistula* Settimio Severo e Caracalla indirizzata al *praefectus vigilum*

te a Roma, o dal *praeses provinciae* (D. 11.4.1.8: *Tamdiu autem custodiuntur, quamdiu ad praefectum vigilum vel ad praesidem provinciae deducantur*). E quest'ultima previsione è ricordata anche da Paolo in D. 11.4.4 (1 *sent.*: ... *Magistratus municipales ad officium praesidis provinciae vel proconsulis comprehensos fugitivos recte transmittunt*) = Paul. *Sent.* 1.6a.4 (*Magistratus municipales ad officium praesidis provinciae vel proconsulis comprehensos fugitivos recte transmittunt*)¹⁶⁶. Che i «*magistratus*» ricordati da Ulpiano fossero quelli municipali non è dunque dubbio e può aggiungersi che deputati ad essere consegnatari e custodi dei *servi fugitivi* catturati erano anche altri pubblici ufficiali, qualificati genericamente come «*publici ministerii*» sempre in D. 11.4.1.6 e individuati nei sorveglianti dei porti e nei soldati di guarnigione ancora in D. 11.4.4 (*Limenarchae et stationarii fugitivos depraehensos recte in custodiam retinent*) = Paul. *Sent.* 1.6a.3 (*Limenarchae et stationarii fugitivos depraehensos recte in custodiam retinent*), i quali, però, come si evince appunto dalla loro generica qualificazione come «*publici ministerii*» da parte di Ulpiano e dalla voluta distinzione operata tra loro ed i magistrati municipali da Paolo, non erano dai due giuristi assimilati a questi ultimi, ai quali soli, come si deduce ancora una volta dal passo di Paolo, competeva la trasmissione degli schiavi fuggitivi catturati al *praefectus vigilum* od al *praeses provinciae* ed al *proconsul*¹⁶⁷.

Giunio Rufino e riportata testualmente dallo stesso Ulpiano in D. 1.15.4, proveniente dal *liber singularis de officio praefecti urbi*, avrebbe dovuto «*fugitivos conquirere eosque dominis reddere*». Ordine, («*reddere debes*»), questo, che, secondo il Santalucia, *Incendiari, ladri, servi fuggitivi: i grattacapi del «praefectus vigilum»*, in *Index* 40, 2012, 396 nt. 51, «indubbiamente ricalca precedenti direttive imperiali dello stesso tipo». Secondo poi Paul. *Sent.* 1.6a.6, «*fugitivi, qui a domino non agnoscuntur, per officium praefecti vigilum distrahuntur*». Sul rapporto tra questi due testi v., ampiamente, I. Ruggiero, *Il maestro* cit. 522 ss. Infine, per un stretto collegamento che esisterebbe tra D. 1.15.4, 1.18.13 pr. e 11.4.3 v. A. Nogrady, *Römisches Strafrecht* cit. 30 e nt. 69 e 40 e nt. 112.

¹⁶⁶ Il Domingo, *Estudios sobre el primero título del edicto pretorio. I. El edicto por desacato al decreto del magistrado municipal*, Santiago de Compostela 1992, 37 s., tra i testi facenti riferimento a tematiche municipali, annovera giustamente D. 11.4.4, ma erroneamente D. 11.4.5 di Trifonino (1 *disp.*), giacché, come si evince dalla sua semplice lettura (*Si in harenam fugitivus servus se dederit, ne isto quidem periculo, discriminis vitae tantum, sibi irrogato potestatem domini evitare poterit: nam divus Pius rescripsit omnimodo eos dominis suis reddere sive ante pugnam ad bestias sive post pugnam, quoniam interdum aut pecunia interversa aut commisso aliquo maiore maleficio ad fugiendum inquisitionem vel iustitiam animadversionis in harenam se dare mallent. Reddi ergo eos oportet*), non esiste in questo frammento alcun indizio che possa suffragare tale conclusione. Su D. 11.4.1.8, 11.4.4 e Paul. *Sent.* 1.6a.4 v., ampiamente e per tutti, Ruggiero, *Il maestro* cit. 516 ss.

¹⁶⁷ Sulla regolamentazione della custodia dei *servi fugitivi* catturati da parte dei magistrati municipali e dei funzionari locali e sulla loro rimessione al *praefectus vigilum* ed al *praeses provinciae* v., ampiamente e per tutti, Bellen, *Studien zur Sklavenflucht* cit. 12 ss. e, più recentemente, Gamauf, «*Ad statum licet confugere*» cit. 48 ss. (ivi ampia citazione di fonti e letteratura).

E quanto ciò sia vero – e veniamo così al secondo indizio – è dimostrato, a mio avviso, dalla parte finale di D. 11.4.1.2, nella quale Ulpiano, esaminando il contenuto di una «*generalis epistula divorum Marci et Commodi*» della quale si dirà più avanti, chiarisce che a prestare aiuto al *dominus* nella ricerca dei propri *servi fugitivi* dovessero essere «*et praesides et magistratus et milites stationarios*», cioè gli stessi soggetti coinvolti, come ora si è visto, a vario titolo nella ricerca, cattura, consegna e custodia degli schiavi fuggitivi, in un ambito però esclusivamente provinciale (come si evince dalla mancata menzione del *praefectus vigilum*), nel quale, accanto al governatore della provincia ed agli *stationarii*, operavano anche i «*magistratus*», che non potevano che essere quelli municipali¹⁶⁸.

Infine, con riferimento all'editto pretorio '*De fugitivis*', al quale si riferisce il quarto titolo dell'undicesimo libro del Digesto¹⁶⁹ e che viene commentato da Ulpiano nel primo lungo frammento (1 pr.-8a)¹⁷⁰ inserito al suo interno, contrariamente a quanto sostenuto dal Rudorff¹⁷¹, secondo cui tale editto si sarebbe riferito all'obbligo di consegnare il *servus fugitivus* ai magistrati gravante su chiunque lo avesse catturato, il Lenel¹⁷² ha invece dimostrato che esso avrebbe sancito l'obbligo, imposto dal pretore a carico dei magistrati municipali, di custodire diligentemente lo schiavo catturato, la cui nozione di '*fugitivus*', secondo il Pernice¹⁷³, sarebbe stata fissata e delimitata dallo stesso editto allo scopo di rendere più agevoli le complicate ricerche degli organi ad esse preposti.

¹⁶⁸ Così anche Bellen, *Studien zur Sklavenflucht* cit. 11.

¹⁶⁹ Sul punto v. R. Domingo, *Sobre las supuestas rúbricas edictales en el Edicto del Pretor*, in ZSS. 108, 1991, 292.

¹⁷⁰ In realtà, il Lenel, '*Palingenesia*' 2 cit. 423, attribuisce all'intero frammento D. 11.4.1 due numeri distinti, il 185, nel quale colloca il *principium* ed i primi due paragrafi, ed il 186, nel quale inserisce i rimanenti sette (3-8a). E ciò perché, come è stato sottolineato dal Domingo, *Estudios* 3 cit. 53, «en efecto, en estos primeros párrafos, Ulpiano parece referirse a la regulación extraedictal de los fugitivos en tanto que en el resto del fragmento (§§ 3-8a) comenta ciertas palabras que formaban parte del edicto sobre los fugitivos; de ahí que sea muy probable que estos párrafos hayan sido empalmados por los propios Compiladores». Ora, se è incontestabile che in D. 11.4.1.1-2 il giurista riporta la regolamentazione normativa succedutasi nel tempo (la legge Fabia, il senatoconsulto di età domiziana, il senatoconsulto di età antoniniana ed una costituzione di Marco Aurelio e Commodio), è anche vero però che nel *principium* non si fa alcuna menzione di altri provvedimenti normativi, limitandosi Ulpiano ad affermare laconicamente che «*Is qui fugitivum celavit fur est*». Pertanto, come nei paragrafi 3-8a, così anche nel *principium* egli commentava l'editto '*De fugitivis*'.

¹⁷¹ '*De iuris dictione Edictum. Edicti Perpetui quae reliqua sunt*', Lipsiae 1869, 30.

¹⁷² *Beiträge zur Kunde des Edicts und der Edictcommentare*, in ZSS. 2, 1881, 29 ss. e *Das 'Edictum perpetuum'. Ein Versuch zu seiner Wiederstellung*, Leipzig 1927³, 54.

¹⁷³ '*Labeo*'. *Römisches Privatrecht im ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit* 2.1, Halle 1895², 106 s.

La ricostruzione leneliana è stata accolta in dottrina¹⁷⁴ e, in particolare, dal Domingo¹⁷⁵, che, ricostruendo il possibile contenuto dell'editto 'De fugitivis' e facendo risalire la sua emanazione ad un non meglio precisabile anno ricompreso tra la *lex Fabia* ed il commentario *ad edictum* di Labeone, ha chiarito che la scarsità di fonti che ad esso fanno riferimento non mette in dubbio la sua esistenza e trova la sua spiegazione, per un verso, nel fatto che tale editto non era altro che uno sviluppo della *lex Fabia*, della quale possediamo invece numerose testimonianze, e, per altro verso, nella circostanza che esso venne offuscato dai numerosi interventi normativi senatori ed imperiali più volte ricordati. E, inoltre, ha dimostrato che, nei paragrafi 3-8a di D. 11.4.1, Ulpiano, in realtà, commentava alcuni lemmi dell'editto¹⁷⁶, che avrebbe avuto come destinatari i magistrati municipali, sicché «se puede conjeturar que el edicto impodría a los magistrados municipales un plazo de custodia interina de los fugitivos, a contar desde su captura. Una vez cumplido el plazo sin que hubiese reclamación por parte de los dueños, procedería el traslado de los fugitivos a Roma. Como en muchas ocasiones el número de fugitivos trasladados era elevado y los magistrados municipales disponían de poco personal subalterno, es probable que del traslado efectivo se responsabilizara el propio *praefectus vigillum*, que, avisado por el magistrado municipal, enviaría una escolta para recoger y llevar a Roma a los fugitivos ... Así, pues, en este edicto *de fugitivis* se concedía una acción *in factum* contra el magistrado municipal que por negligencia impedía o no facilitaba a los respectivos dueños la búsqueda y captura de los esclavos fugitivos en terrenos municipales. Actuaba negligentemente el magistrado municipal que omitía, por ejemplo, el anuncio público con los rasgos de los fugitivos; que negaba los recursos jurisdiccionales pertinentes para facilitar la captura de fugitivos –por ejemplo, unos interdictos para entrar en fincas en las que pudiesen hallarse–; o que no custodiaba con diligencia a los fugitivos capturados hasta su traslado a Roma»¹⁷⁷.

Pertanto, il sicuro riferimento ai magistrati municipali da parte dell'editto

¹⁷⁴ Bellen, *Studien zur Sklavenflucht* cit. 12, secondo cui «was der Titel *de fugitivis* des prätorischen Edikts wirklich enthielt, bleibt unklar, wahrscheinlich nur einen Hinweis auf die Hilfe, die der Prätor dem Eigentümer bei der Suche gemäß der *Lex Fabia* gewährte (*litterae ad magistratus*, Dig. 11, 4, 1, 2). Es fällt ohnehin auf, daß der Digestentitel *de fugitivis* nach dem *principium: Is qui fugitivum celavit fur est* in l. 1 sofort ein SC erwähnt, während z. b. der vorige Titel (*de servo corrupto*, 11, 3) mit einem Zitat aus dem Edikt (*Ait praetor. ...*) beginnt» (p. 12 nt. 60); Gamauf, 'Ad statuum licet confugere' cit. 50; Klingenberg, 'Servus fugitivus' cit. 54.

¹⁷⁵ *Estudios* 3 cit. 58 ss. e 64 s.

¹⁷⁶ Erroneamente, perciò, il De Robertis, *Sulla efficacia normativa delle costituzioni imperiali*. 3. 'Generalis specialis personalis constitutio ius commune ius singulare privilegium' [1941], in Id., *Scritti varii di diritto romano* 2, Bari 1987, 240, ha ritenuto che Ulpiano, in tali paragrafi, commentasse i singoli capi della *generalis epistula* di Marco Aurelio e Commodo menzionata dallo stesso giurista nella parte finale di D. 11.4.1.2.

¹⁷⁷ *Estudios* 3 cit. 62 s.

‘*De fugitivis*’ e, ancora a distanza di tempo dalla sua emanazione, dello stesso Ulpiano e, insieme, le considerazioni da ultimo richiamate in ordine ai rapporti tra i magistrati municipali ed il *praefectus vigillum* consentono, a mio avviso, di ritenere che, al pari di tale editto, della precedente legge Fabia e del successivo senatoconsulto di età domiziana, anche il senatoconsulto di età antoniniana si muovesse nella medesima prospettiva non provinciale e, quindi, che le sue disposizioni valessero per la sola Italia¹⁷⁸.

d) Questa conclusione permette allora di ritenere che tale senatoconsulto fosse stato emanato prima del rescritto di Antonino Pio menzionato sempre da Ulpiano nella prima parte di D. 11.4.3: *Divus Pius rescripsit eum, qui fugitivum vult requirere in praediis alienis, posse adire praesidem litteras ei daturum et, si ita res exegerit, apparitorem quoque, ut ei permittatur ingredi et inquirere, et poenam eundem praesidem in eum constituere, qui inquiri non permiserit*.

L'imperatore aveva stabilito che chi intendesse ricercare uno schiavo fuggitivo nei fondi altrui potesse adire il governatore della provincia (*Divus Pius ... praesidem*)¹⁷⁹, il quale gli avrebbe dato delle *litterae* (*litteras ei daturum*)¹⁸⁰ e, se il caso lo avesse richiesto, anche un *apparitor* (*si ... apparitorem quoque*), affinché gli fosse permesso di entrare e fare le sue ricerche (*ut ... inquirere*), e che lo stesso governatore stabilisse una pena contro chi non gli avesse consentito le ricerche (*et poenam ... non permiserit*)¹⁸¹.

Come ben si vede, la fattispecie esaminata da Antonino Pio era pressoché uguale a quella del senatoconsulto di età antoniniana, dal momento che in entrambe si fa menzione della *datio litterarum* a chi volesse ricercare i *servi fugitivi* nei fondi altrui e, ancora, si prevede una *poena* contro chiunque avesse

¹⁷⁸ Così, ma in maniera non argomentata, anche Marotta, ‘*Multa de iure sanxit*’ cit. 271 e Klingenberg, ‘*Servus fugitivus*’ cit. 57, e, motivatamente, Nogrady, *Römisches Strafrecht* cit. 38.

¹⁷⁹ Sull'inciso «*adire praesidem*», che ricorre in tale frase, v. G. Kantor, *Procuratorial Jurisdiction in the 'Lex portorii Asiae'*, in *ZPE*. 179, 2011, 115 e nt. 6.

¹⁸⁰ Le «*litterae*» sono intese come «mandato» dal Dell'Oro, *I 'libri de officio'* cit. 147 e dal Lambertini, ‘*Plagium*’ cit. 141 nt. 241 e come «ordre de perquisition» dal Morabito, *Les réalités de l'esclavage* cit. 262.

¹⁸¹ A proposito dei termini «*permittatur*» e «*permiserit*» che ricorrono nel testo, il De Bonfils, «*Honores*» e «*munera*» per gli ebrei di età severiana, in *Labeo* 44, 1998, 214 s. e ntt. 53-55, ha evidenziato, per un verso, che il verbo ‘*permittere*’, ricorrente nel linguaggio di Ulpiano un numero elevatissimo di volte, sembra essere utilizzato da questo giurista in misura molto maggiore rispetto agli altri giuristi precedenti o coevi e, per altro verso, che il suo utilizzo da parte di Ulpiano lascia l'impressione che egli sentisse quasi una necessità psicologica di aggiungere alle sue affermazioni la forza derivante da un'autorità esterna. E ciò è riscontrabile, in special modo, nei *libri de officio proconsulis*, nei quali i casi in cui Ulpiano adopera ‘*permittere*’ sono undici e, di questi, solo una volta non viene indicata esplicitamente la fonte autoritativa di riferimento, mentre nei rimanenti alla base della *permissio* vi sono la *lex*, l'*edictum*, il *princeps* e l'organo giusdicente.

ostacolato tali ricerche, differenziandosene invece, per un verso, perché la regolamentazione imperiale riguardava il *praeses* e, quindi, un ambito provinciale e, per altro verso, perché contemplava la possibilità, ove la situazione lo richiedesse, della nomina di un *apparitor* che aiutasse i ricercatori degli schiavi fuggitivi.

Appare dunque evidente che, nel frammento ora esaminato, Antonino Pio, da un lato, aveva ribadito il contenuto del senatoconsulto (*litterae e poena*)¹⁸² e, dall'altro, ne aveva interpretato il disposto, avente vigore unicamente per Roma e l'Italia, estendendone l'applicabilità anche a tutte le province dell'impero¹⁸³, sicché, mentre nelle prime era il pretore a dare le *litterae* ai ricercatori dei *servi fugitivi* affinché le consegnassero ai magistrati municipali chiamati a coadiuvarli nelle loro indagini, nelle seconde era invece il governatore provinciale che provvedeva a dare le *litterae* ai ricercatori, i quali le rimettevano non più ai magistrati municipali, bensì all'*apparitor* eventualmente incaricato di aiutarli nelle loro ricerche dallo stesso *praeses provinciae*.

e) Se è quindi indubbio che il rescritto di Antonino Pio concernesse esclusivamente la realtà provinciale¹⁸⁴, ciò che appare confermato anche dalla provenienza del frammento ora esaminato dai *libri de officio proconsulis*¹⁸⁵, lo stesso

¹⁸² Il Bellen, *Studien zur Sklavenflucht* cit. 10 nt. 48, ha ritenuto invece che la *datio litterarum* fosse stata introdotta per la prima volta proprio dal rescritto di Antonino Pio, e ciò sulla base dell'erronea convinzione, che si è già avuto modo di confutare più sopra nel testo, che il senatoconsulto di età antoniniana di cui a D. 11.4.1.1-2 fosse stato emanato durante il principato di Marco Aurelio. Cfr., inoltre, M. Voigt, *Über die 'lex Fabia de plagiariis'* cit. 340. Secondo il Nogrady, *Römisches Strafrecht* cit. 39, «interessant ist hierbei, dass die Tatbestände fast wörtlich mit denen *SC Modesto consule factum* übereinstimmen, die zu verhängende Strafe aber nicht. Während die römisch-italische Regelung bloß Geldstrafe vorsah, erhielt des Statthalter im Reskript von Antoninus Pius unbeschränkte Strafbefugnis nach Ermessen».

¹⁸³ Così, giustamente, anche Bellen, *Studien zur Sklavenflucht* cit. 10 s. e nt. 52; Marotta, '*Multa de iure sanxit*' cit. 270 s.; Gamauf, '*Ad statum licet confugere*' cit. 129 nt. 70; Klingenberg, '*Servus fugitivus*' cit. 57 e 60; Nogrady, *Römisches Strafrecht* cit. 38 s.

¹⁸⁴ Così anche D. Mantovani, *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forma dei 'Libri de officio proconsulis'*, in *BIDR.* 96-97, 1993-1994, 245 e nt. 182. Lo stesso invece non può dirsi per un altro rescritto di tale imperatore ricordato n D. 11.4.5 (Thryph. 1 disp.): *Si in harenam fugitivus servus se dederit, ne isto quidem periculo, discriminis vitae tantum, sibi irrogato potestatem domini evitare poterit: nam divus Pius rescripsit omnimodo eos dominis suis reddere sive ante pugnam ad bestias sive post pugnam, quoniam interdum aut pecunia interversa aut commisso aliquo maiore maleficio ad fugiendum inquisitionem vel iustitiam animadversionis in harenam se dare mallent. Reddi ergo eos oportet.*

¹⁸⁵ Il Marotta, *Ulpiano e l'impero. 2. Studi sui 'libri de officio proconsulis' e la loro fortuna tardoantica*, Napoli 2004, 187 s. nt. 4, ha puntualizzato che, fra le fonti normative richiamate in quest'opera (*leges* e, soprattutto, *constitutiones principum*), un posto di rilievo spetta anche ai senatoconsulti, le cui modalità d'impiego variano, ovviamente, secondo i contesti, in alcuni dei quali Ulpiano propone il contenuto di *senatus consulta* assai simili nella loro struttura compositiva alle *leges publicae*, trattandosi, come è noto, di provvedimenti emanati per estendere a

può dirsi allora, alla luce dei suoi contenuti di cui subito si dirà, per l'*oratio* di Marco Aurelio menzionata da Ulpiano alla fine del medesimo frammento¹⁸⁶: *Sed et divus Marcus oratione, quam in senatu recitavit, facultatem dedit ingrediendi tam Caesaris quam senatorum et paganorum praedia volentibus fugitivos inquirere scrutarique cubilia atque vestigia occultantium.*

Anche tale imperatore, con un'*oratio in senatu recitata* (*Sed ... recitavit*)¹⁸⁷, aveva dato la facoltà di entrare tanto nei fondi imperiali quanto in quelli dei senatori e di privati (*facultatem ... praedia*) a coloro che volessero ricercare gli schiavi fuggitivi e scrutare i nascondigli e le tracce di quelli che li occultavano (*volentibus ... occultantium*).

Come più sopra si è già ampiamente evidenziato, qui Ulpiano non discorrevva affatto del senatoconsulto di età antoniniana di cui a D. 11.4.1.1-2, giacché, a differenza di D. 11.4.1.2, in cui affermava che tale senatoconsulto aveva consentito ad un militare o ad un privato anche l'accesso ai fondi dei senatori o dei privati per ricercare lo schiavo fuggitivo (*Hoc autem senatus consultum aditum etiam dedit militi vel pagano ad investigandum fugitivum in praedia senatorum vel paganorum*), in D. 11.4.3 egli, a proposito appunto dell'*oratio Marci*, specificava che la «*facultas ingrediendi*» riguardasse non solo i fondi dei senatori e dei privati, ma anche quelli dell'imperatore, che questa *facultas* era stata concessa non soltanto ai *milites* ed ai *pagani*, ma a chiunque (*volentibus*) volesse «*fugitivos inquirere*», e cioè a tutti, e, infine, che tale facoltà permetteva non solo di ricercare gli schiavi fuggitivi, ma anche di perquisire i nascondigli e scrutare le tracce degli occultatori¹⁸⁸. La fattispecie disciplinata dall'*oratio Marci* era perciò diversa da quella disciplinata dal senatoconsulto in quanto più generale, e ciò appunto perché Ulpiano, per un verso, rimarcava la maggiore ampiezza della «*facultas ingrediendi*», sia in riferimento al suo oggetto (in

situazioni originariamente non previste dalla legge istitutiva della *quaestio*, quale, ad esempio, quella *testamentaria nummaria*, la *poena legis*, sicché è proprio per questo motivo che il dettato normativo del senatoconsulto riprende da vicino lo stile legislativo tardorepubblicano od altoimperiale, mentre, più raramente, come in D. 1.16.4.2, il giurista presenta senatoconsulti il cui contenuto normativo si risolve in una decisione di valore e significato quasi esclusivamente politici.

¹⁸⁶ Così, giustamente, anche Mantovani, *Il 'bonus praeses'* cit. 246 e nt. 186, il quale, dopo essersi chiesto se Ulpiano nel *De officio proconsulis* facesse, o meno, uso strategico di materiale normativo in origine non connesso specificamente con la realtà provinciale, conclude che l'*oratio Marci* di cui al testo fu certamente emanata *ab initio* per disciplinare un aspetto del governo provinciale e, quindi, ebbe sin dall'origine un'efficacia estesa alle province.

¹⁸⁷ Sul «*quam*», che compare in tale frase, v. i rilievi formali del Pescani, *Origine delle lezioni della 'Littera Bononiensis' superiori a quella della 'Littera Florentina'*, in *BIDR*, 85, 1982, 232.

¹⁸⁸ Sull'utilizzo del verbo «*occultare*», che compare nella frase finale «*cubilia atque vestigia occultantium*» di D. 11.4.3, v. i rilievi del Watt, *Notes on the epic poems of Statius*, in *The Classical Quarterly* 50.2, 2000, 516.

quanto ricomprendeva anche i «*praedia Caesaris*») e sia in relazione ai suoi titolari (non solo *militēs* e *paganī*, ma chiunque), e, per altro verso, si soffermava sulle pratiche messe in atto dai *servi fugitivi* per nascondersi.

Chiarito il rapporto esistente tra l'*oratio Marci* ed il precedente senatoconsulto di età antoniniana, particolare attenzione deve essere prestata a quello tra la stessa *oratio* ed il *rescriptum* di Antonino Pio di cui or ora si è detto, che può essere meglio compreso alla luce delle considerazioni del Mantovani¹⁸⁹, secondo cui, nel *De officio proconsulis* di Ulpiano, «un ruolo molto importante fu affidato all'organizzazione cronologica delle costituzioni imperiali. In particolare, il criterio cronologico mi pare sia stato impiegato dal giurista in due direzioni, concettualmente distinte, che corrispondono ad una funzione esegetica e ad una funzione dispositiva ... Se, per così dire, la disposizione delle costituzioni lungo l'asse del tempo, per individuare quelle in vigore, è un'operazione eminentemente esegetica, che appartiene alla fase di preparazione dell'opera, alla determinazione dei suoi contenuti, essa – in funzione questa volta espositiva – ha lasciato traccia anche nella scrittura, a conferma della reciproca implicazione fra contenuti e forma nel *De officio proconsulis*. Infatti, mi pare si possa dire che tutte le volte in cui si succedono del *De officio proconsulis* costituzioni che vertono su un medesimo tema, l'ordine di successione degli imperatori che le hanno emanate è anche l'ordine della loro disposizione».

Quest'ultima affermazione, in particolare, consente perciò di affermare che, disciplinando la medesima materia della *fuga servorum* e, in relazione ad essa, il delicato problema dell'ingresso nei fondi altrui da parte chi fosse sulle tracce di *servi fugitivi* tanto il *rescriptum divi Pii* (*qui fugitivum vult requirere in praediis alienis*) quanto l'*oratio Marci* (*tam Caesaris quam senatorum et paganorum praedia volentibus fugitivos inquirere*), l'elemento di differenziazione tra i due provvedimenti consistesse, come è stato bene messo in luce dal Cascione¹⁹⁰, nel fatto che, mentre la costituzione di Antonino Pio appare rivolta principalmente all'atteggiamento che il *praeses provinciae* deve tenere nei confronti di chi stesse ricercando un proprio *servus fugitivus* e volesse perciò svolgere le sue ricerche «in *praediis alienis*», l'*oratio* di Marco Aurelio, laddove descrive l'ampiezza della «*facultas ingrediendi*»¹⁹¹ ed indulgia sulle abitudini di nascon-

¹⁸⁹ Il 'bonus praeses' cit. 250 s.

¹⁹⁰ 'Fugitivarii' cit. 517 s.

¹⁹¹ Come bene è stato evidenziato dal Marrone, *La 'facultas restituendi' di D. 6. 1. 9 (Ulp. 16 'ad Edictum')*: *brevi note in materia di legittimazione passiva alla rivendica*, in *Studi in onore di Gioacchino Scaduto* 3, Padova 1970, 540 e ntt. 13-14 (ivi fonti citate), nelle fonti giurisprudenziali romane il termine 'facultas' è adoperato in vario senso, esprimendo il concetto, di volta in volta, del diritto soggettivo, della potestà giuridica, della facoltà come contenuto di un diritto soggettivo, della legittimazione attiva e dell'autorizzazione (sia legale, sia magistratuale, sia im-

dimento degli schiavi fuggitivi, sembra avere invece una portata più generale e, dunque, riferirsi anche ai ricercatori non proprietari.

In questo senso, l'*oratio* di Marco Aurelio costituisce allora un preciso indicatore dell'atteggiamento tenuto da questo imperatore nei confronti di uno degli aspetti più delicati della questione della schiavitù, quale appunto quello della *fuga servorum*, giacché, proprio laddove consentiva con tale provvedimento la ricerca degli schiavi fuggitivi ovunque questi avessero trovato rifugio e, quindi, «senza distinguere o privilegiare i *praedia Caesaris* rispetto alle proprietà dei senatori e dei privati cittadini»¹⁹² e sanciva, di conseguenza, che tutti questi diversi tipi di fondi «ne constituent plus des asiles»¹⁹³, rassicurando così i *domini servorum*, egli, facendosi garante delle istituzioni e degli equilibri sociali vigenti, «non intendeva suscitare allarme fra la cittadinanza con eventuali critiche a quella *dominica potestas* che da secoli costituiva uno dei fondamenti dello stato romano»¹⁹⁴.

Ed è importante rilevare che questa politica normativa attuata da Marco Aurelio nei confronti della schiavitù non fosse altro che un'intensificazione di quella posta in essere dal suo immediato predecessore Antonino Pio, connotate entrambe da una concreta, pur se prudente, apertura e disponibilità del *princeps* nei riguardi del mondo degli schiavi controbilanciata, però, come è attestato appunto dal *rescriptum divi Pii* e dall'*oratio Marci* finalizzati ad impedire la fuga degli schiavi e ad agevolarne la ricerca e la cattura, da alcuni interventi di segno repressivo¹⁹⁵.

periale – come, appunto, nel nostro testo – e sia anche di un privato, ma in ogni caso rilevante giuridicamente) o, comunque, l'idea della giuridica possibilità o capacità, mentre in altri casi rende l'odierno concetto di 'onere', nel senso di facoltà di compiere qualcosa per conseguire un certo risultato o per evitare un danno, oppure, come '*facultas exhibendi*' o '*restituendi*', è presupposto di legittimazione passiva o, comunque, di responsabilità.

¹⁹² Marotta, '*Multa de iure sanxit*' cit. 271. Cfr. Voigt, *Über die 'lex Fabia de plagiaris'* cit. 341 e nt. 56. Secondo il Nogrady, *Römisches Strafrecht* cit. 39, il provvedimento di Marco Aurelio «zeigt zweierlei: Trotz des Reskripts von Antoninus Pius weigerten sich Statthalter weiterhin, Eigentümer entfloherer Sklaven bei der Suche zu unterstützen, vor allem wenn es um die Durchsuchung von Grundstücken einflussreicher Personen ging, oder sie beschränkten die Nachforschung auf eine oberflächliche Untersuchung. Ferner profitierten in hohem Maße Großgrundbesitzer, die größtenteils Mitglieder von Senatorenfamilien waren, von der Sklavenflucht, denen sich sogar Provinzstatthalter nur ungern entgegenstellten».

¹⁹³ Morabito, *Les réalités de l'esclavage* cit. 262.

¹⁹⁴ Cavallini, *Legge di natura* cit. 78. Secondo il Nogrady, *Römisches Strafrecht* cit. 39 s., «die beiden Bestimmungen der Kaiser Antoninus Pius und Marc Aurel über die Hilfspflicht der Statthalter bei der Suche nach *servi fugitivi* ... hatten zum Ziel, schwächere Herren von Verlust ihrer Sklaven zu schützen, aber auch, Großgrundbesitzer davon abzuhalten, entfloherne Sklaven ohne Konsequenzen aufzunehmen».

¹⁹⁵ Così, giustamente, Cavallini, *Legge di natura* cit. 79 s. e nt. 29.

E ciò, a conferma del fatto che, al di là di un sicuro influsso esercitato dal principio filosofico-morale di ‘umanità’ che ispirò non pochi provvedimenti di Marco Aurelio¹⁹⁶, questo imperatore non fu soltanto quella figura di imperatore-filosofo la cui idealizzazione resisterà incontrastata sino ad oggi, ma anche un uomo di governo pronto a sobbarcarsi a tutte le fatiche che il ruolo di *princeps* comportava, dimostrando non di rado abilità ed autorità per risolvere questioni importanti e delicate, quali quelle che frequentemente si verificavano nell’ambito delle incombenze imperiali, con un piglio perentorio mascherato da un atteggiamento sapientemente accondiscendente. Quasi, cioè, che l’imperatore-filosofo avesse piena coscienza della circostanza che, come il filosofo ha i suoi principii, anche l’imperatore ha le sue esigenze e, soprattutto, deve ammettere, seppure talvolta – come appunto nel caso di Marco Aurelio – controvoglia, che l’indiscriminata applicazione di quei principii può recare nocimento allo Stato.

f) E quanto ciò sia vero è dimostrato da un’altra costituzione emanata dallo stesso Marco Aurelio e da Commodo, della quale ho avuto modo di occuparmi più volte in passato¹⁹⁷, che viene menzionata da Ulpiano nella seconda ed ultima parte di D. 11.4.1.2: *Est etiam generalis epistula divorum Marci et Commodi, qua declaratur et praesides et magistratus et milites stationarios dominum adiuvare debere inquirendis fugitivis, et ut inventos redderent, et ut hi, apud quos delitescant, puniantur, si crimine contingantur.*

Con una «*generalis epistula*», gli imperatori stabilirono che sia i governatori provinciali sia i magistrati sia i soldati di guarnigione avrebbero dovuto aiutare il padrone nella ricerca degli schiavi fuggitivi (*qua declaratur ... inquirendis fugitivis*), restituire quelli trovati (*et ... redderent*) e punire quelli presso i quali si nascondevano, se avessero partecipato alla commissione del crimine (*et ... contingantur*).

Il problema principale che si è posto in dottrina ha riguardato il modo di intendere la qualifica di «*generalis*» che il giurista attribuisce all’*epistula* e, correlativamente a ciò, come giustamente è stato sottolineato dall’Orestano¹⁹⁸, della maniera nella quale devono essere valutate le altre *epistulae* che di tale qualifica sono prive.

Ora, frutto di interpolazione è stata ritenuta dall’Albertario¹⁹⁹, che ha puntato

¹⁹⁶ D. 2.14.8; 5.1.36 pr.; 28.4.3; 40.5.37; 48.10.31; 48.18.1.27; 50.1.24; C. 6.27.2(1).

¹⁹⁷ *Sul potere normativo del prefetto del pretorio*, in *SDHI*. 63, 1997, 321 s., ‘*Referre ad principem*’. *Contributo allo studio delle ‘epistulae’ imperiali in età classica*, Milano 2000, 43 ss. ed ‘*Oratio Marci*’ cit. 135 ss.

¹⁹⁸ *Il potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali. Contributo alla teoria delle fonti del diritto nel periodo romano classico*, Genova 1951, 114.

¹⁹⁹ «*Delictum*» cit. 185.

i suoi strali sul termine «*delitescant*», la frase finale che va da «*et ut inventos*» a «*contingantur*», e ciò sulla base dell'evidente sgrammaticatura «*declaratur ... ut inventos redderent*» e della sconcordanza «*debere ... redderent*».

Ma, in senso contrario, il Longo, che pure in un primo momento si era convinto della non autenticità di questa parte del testo limitandola però alla frase «*et ut hi ... contingantur ut inventos redderent*» in quanto l'inciso «*et ut inventos redderent*» sarebbe in perfetta armonia con il precedente svolgimento apparso genuino²⁰⁰, ha convincentemente dimostrato che «sul piano formale e logico, il contenuto dell'epistola sembra concluso con le parole precedenti; ma, sempre in linea di logica, è concepibile che il testo soggiungesse la menzione di riconsegna dei *fugitivi* catturati e di condanna dei favoreggiatori. L'*epistula*, in epoca ampliatrix della ricerca dei fuggitivi, come esplicazione di attività statuaria, e delle relative sanzioni repressive, poté affermare – secondo i principî originari – l'obbligo di rendere i servi ai *domini* parallelamente alla persecuzione pubblica dei favoreggiatori. Né è sicuro che «*si crimine contingantur*» alluda necessariamente a una compartecipazione a un delitto privato, il che renderebbe la frase innocua per l'Albertario. Altrimenti, il testo, non espungendo la chiusa, è contro di lui. Formalmente, osservo che *delitescere* è in Cicerone, in Livio, in Cesare. Quindi, *delitescere*, riferito al fuggiasco, che si nasconde, può essere stato usato da Ulpiano. *Crimine contingantur*, data la comprensività del verbo *contingere* (*gradu, sanguine; amicitia* attestati) può significare che i favoreggiatori ammettono il crimine in relazione al fatto imputabile ai servi»²⁰¹. E, sulla sua scia, il Lambertini²⁰² ha ribadito che «*'delitescere'*, nel senso di nascondersi, poiché è questo il significato da attribuirgli nel brano in questione, è tutt'altro che infrequente».

Nonostante ciò, non può però escludersi che il termine «*generalis*», riferito all'*epistula*, possa essere opera dei compilatori giustinianeï²⁰³, i quali potrebbero averlo inserito per specificare che il principio contenuto originariamente nell'*epistula* dovesse essere inteso di portata generale nell'epoca in cui scrivevano. E neppure può escludersi che sia stato lo stesso Ulpiano ad avere inserito il termine «*generalis*», in sede di commento interpretativo dell'*epistula*, oggetto della sua attenzione²⁰⁴. Con la conseguenza che il provvedimento, emanato per

²⁰⁰ 'Crimen plagii' cit. 425 s.

²⁰¹ 'Delictum' cit. 109 s.

²⁰² 'Plagium' cit. 143 nt. 241.

²⁰³ Che il lemma «*generalis*» sia indizio di interpolazione è tesi già sostenuta dal Guarneri Citati, *Indice delle parole, frasi e costrutti ritenuti indizio di interpolazione nei testi giuridici romani*, Milano 1927, 41 e, successivamente, dal Dell'Oro, 'Mandata' cit. 31 s.

²⁰⁴ Così T. Spagnuolo Vigorita, *Recensione di F. Arcaria, 'Referre ad principem'*. *Contributo allo studio delle 'epistulae' imperiali in età classica* (Milano 2000), in *Iura* 52, 2001, 250 nt. 16.

risolvere un caso pratico, sarebbe stato assunto dalla giurisprudenza, come accadeva in altri casi, quale principio generale valevole per tutte le situazioni simili che in futuro si fossero verificate²⁰⁵.

A queste conclusioni può però ragionevolmente replicarsi che la regolamentazione prevista dalla *generalis epistula* di Marco Aurelio e Commodo aveva effettivamente una portata generale, come chiarisce lo stesso Ulpiano laddove afferma che in questo provvedimento «*declaratur et praesides et magistratus et milites stationarios dominum adiuuare debere inquirendis fugitivis*». In altri termini, ove si fosse trattato di una normale *epistula*, al massimo si sarebbe avuta la menzione di quella categoria di magistrati o funzionari alla quale apparteneva il suo richiedente e destinatario, e non di tutte le altre.

La dottrina²⁰⁶, sulla scia del Savigny²⁰⁷, ha allora immaginato che, con il termine «*generalis*», Ulpiano intendesse riferirsi ad un provvedimento imperiale portato a conoscenza di tutti i magistrati e funzionari dell'impero sotto forma di 'circolare amministrativa', sicché il valore generale di queste disposizioni imperiali non sarebbe disceso da un'espressa previsione imperiale, bensì dal fatto che esse venivano inviate a tutti coloro che erano tenuti a farle osservare. In definitiva, saremmo di fronte non ad un'*epistula*, bensì ad un *mandatum*. Conclusione, questa, che non deve stupire più di tanto ove si pensi che, come è noto²⁰⁸, ogni tipo di *constitutio principis* poteva essere emanato nella forma dell'*epistula*.

Ora, benché questa ricostruzione appaia convincente, non può tuttavia sottrarsi la circostanza che la menzione della *generalis epistula* nella parte finale del frammento è preceduta, nella parte iniziale di quest'ultimo, da quella, più sopra già ampiamente esaminata, della *lex Fabia*, del «*senatus consultum Modesto consule factum*» di età domiziana e del successivo senatoconsulto di età antoniniana. La regolamentazione dettata dall'*epistula* riguardava cioè una materia già oggetto dell'intervento di tre provvedimenti aventi sicuramente efficacia generale, sicché, a mio avviso, è più verosimile ritenere che Marco Aurelio e Commodo, nel ridisciplinarla, si fossero serviti di un provvedimento che aveva sì carattere casistico, quale appunto l'*epistula*, ma il cui valore normativo era stato consapevolmente potenziato dagli stessi imperatori con l'espressa attribuzione ad esso della qualifica e, quindi, della portata «*generalis*»²⁰⁹.

²⁰⁵ In questo senso v. Dell'Oro, 'Mandata' cit. 31.

²⁰⁶ De Robertis, *Sulla efficacia normativa* 3 cit. 240; Orestano, *Il potere normativo* cit. 114; F. Samper, *Rescriptos preadrianeos*, in *Estudios Jurídicos en homenaje al Professor Ursicino Alvarez Suárez*, Madrid 1978, 472; V. Marotta, 'Mandata principum', Torino 1991, 80 nt. 28.

²⁰⁷ *System des heutigen Römischen Rechts* 1, Berlin 1840, 131 e nt. «d».

²⁰⁸ V. la letteratura e le fonti citate in Arcaria, 'Refferre ad principem' cit. 2 ntt. 5-6.

²⁰⁹ Come è stato apoditticamente sostenuto dallo Spagnuolo Vigorita, *Recensione di F. Arcaria*, 'Refferre ad principem' cit. 250 nt. 16, non vi è allora motivo di immaginare che il provvedi-

Può quindi ritenersi – ed è proprio questa la risposta più ovvia ed immediata che sembrerebbe doversi dare all’interrogativo che si cela dietro l’espressione «*generalis epistula*»²¹⁰ – che, nel caso oggetto dell’attenzione di Ulpiano, il principio di diritto enunciato dall’autorità imperiale, a differenza di quanto accadeva per tutte le altre *epistulae*, trascendesse il caso singolo ed acquistasse valore generale per espressa volontà di Marco Aurelio e Commodo, i quali, operando non come interpreti, bensì come legislatori, avevano autorizzato sin dall’origine l’utilizzazione dell’*epistula*, oltre che per il caso specifico per il quale era stata emanata, anche in tutte le altre situazioni rientranti nella fattispecie considerata. Così, grazie all’espressa previsione degli stessi imperatori emananti, che a ciò avevano provveduto servendosi di una sorta di clausola generalizzatrice del disposto imperiale, la disciplina contenuta nell’*epistula* avrebbe avuto un’applicazione non limitata al singolo caso concreto esaminato²¹¹.

Quanto ora evidenziato a proposito della portata generale dell’*epistula* di Marco Aurelio e Commodo consente allora all’interprete di comprendere appieno il contenuto e l’importanza di tale provvedimento, che venne emanato per ampliare ulteriormente la disciplina dettata precedentemente tanto dal senatoconsulto di età antoniniana quanto dal rescritto di Antonino Pio e, al contempo, per eliminarne o, comunque, limitarne alcuni effetti distorsivi.

Così, in riferimento al primo aspetto, mentre questi due provvedimenti avevano sancito l’obbligo di aiutare i ricercatori degli schiavi fuggitivi a carico rispettivamente dei magistrati municipali e del governatore provinciale, la costituzione di Marco Aurelio e Commodo, laddove prescriveva che «*et praesides et magistratus et milites stationarios dominum adiuvarre debere inquirendis fugitivis*», da un lato ribadiva la cogenza del dovere di collaborazione gravante sugli uni e sull’altro e, dall’altro, si spingeva ben oltre tale conferma, dal mo-

mento di Marco Aurelio e Commodo fosse un editto. Ciò che, ad onor del vero, avevo ritenuto in precedenza (*Referre ad principem* cit. 47) e, prima ancora, era stato ipotizzato, seppure senza motivazione, dal Marotta, *Multa de iure sanxit* cit. 271, il quale, però, sembra ritenere altrove (*Mandata principum* cit. 80 nt. 28) trattarsi di un *mandatum*. Di «un’ordine di servizio» discorre il Finkenauer, *Marco Aurelio e la schiavitù*, in *Index* 40, 2012, 682.

²¹⁰ Così anche S. Giglio, *L’epistola di Marco Aurelio agli Ateniesi*, in *Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana* 4, Perugia 1981, 587. E, in proposito, il Sargenti, *Considerazioni sul potere normativo imperiale*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino* 6, Napoli 1984, 2643, ha rilevato giustamente che, pur avendo la diversità di forme degli interventi imperiali naturalmente il suo peso, sarebbe un errore «sopravalutarla ed ipostatizzarla, segnando un netto distacco tra provvedimenti di carattere generale, quali gli editti, e decisioni particolari contenute in rescritti e decreti».

²¹¹ Secondo il Fuhrmann, *Policing the Roman Empire* cit. 32, l’*epistula* avrebbe trovato applicazione tanto in Italia quanto nelle province. Cfr. J. Osgood, *Nuptiae Iure Civili Congruae*. *Apuleius’s Story of Cupid and Psyche and the Roman Law of Marriage*, in *Transactions of the American Philological Association* 136, 2006, 424 s.

mento che prevedeva anche l'intervento dei *militēs stationariī*²¹². Ciò dimostra evidentemente che l'applicazione della regolamentazione stabilita dal senato-consulto di età antoniniana e dal rescritto di Antonino Pio, resa ancora più efficace dall'*oratio* dello stesso Marco Aurelio, aveva trovato forti resistenze da parte dei proprietari dei fondi nei quali effettuare la ricerca dei *servi fugitivi* e, soprattutto, dai *possessores* più potenti ed influenti, che cercavano di ostacolare in ogni maniera sia l'attività di ricerca da parte dei *domini servorum* e sia l'aiuto ad essi prestato dai magistrati municipali e dai governatori provinciali, a proposito dei quali è assai significativo che, a distanza di oltre un secolo, e precisamente nel 294 d.C., Diocleziano e Massimiano fossero stati costretti a ribadire laconicamente e, al tempo stesso, perentoriamente, che «*requirēdi fugitivos potestatem fieri dominis praesidialis officii est*» (C. 6.1.2)²¹³. E fu proprio per superare tali difficoltà che la *generalis epistula* di Marco Aurelio e Commodo affiancò a questi ultimi i *militēs stationariī*, il cui intervento nella ricerca degli schiavi fuggitivi «rimarcava il rilievo e la pericolosità sociale della *fuga servorum*. Il provvedimento intendeva contrastare due fenomeni di pari gravità: impedire, per un verso, il depauperarsi dei padroni economicamente più deboli, incapaci di introdurre, nelle loro aziende produttive, forme di organizzazione del lavoro alternative allo sfruttamento degli schiavi; ostacolare, per altro, un fenomeno da cui traeva alimento costante il brigantaggio»²¹⁴, alla cui lotta, già durante i primi anni del Principato e nell'ambito delle loro funzioni di polizia e di ordine pubblico esercitate tanto in Italia quanto nelle province, erano stati preposti appunto gli *stationariī* (e, insieme ad essi, gli irenarchi, incaricati della sicurezza e della tranquillità di una città o di una regione), i quali, nell'espletamento dei compiti inerenti alla ricerca e cattura dei *servi fugitivi*, spettanti ad essi ed ai limenarchi (che si occupavano della sorveglianza dei porti)²¹⁵, oltre ad

²¹² Il Morabito, *Les réalités de l'esclavage* cit. 262, non tenendo in alcun conto il rescritto di Antonino Pio, erroneamente ritiene che l'*epistula divorum Marci et Commodi* avesse esteso l'obbligo di aiutare i ricercatori dei *servi fugitivi*, oltre che ai *militēs stationariī*, anche ai *praesides provinciarum*.

²¹³ Anche secondo il Klingenberg, '*Servus fugitivus*' cit. 189, «Diokletian schärft hier nochmals ein, was bereits eine *generalis epistula* von Mark Aurel und Commodus angeordnet hatte». Sulla fortuna di C. 6.1.2 nei secoli successivi v. A.M. Barrero, *El Derecho romano en los 'Furs' de Valencia de Jaime I*, in *AHDE*. 41, 1971, 655; R. Feenstra, *Vindikation von Mobilien und Lösungsrecht in den nördlichen Niederlanden im 17. Jahrhundert. Bemerkungen zu zwei neueren Arbeiten*, in *TR*. 63, 1995, 373 e nt. 109; K. Bezemer, *The Law School of Orleans as school of public administration*, in *TR*. 66, 1998, 273 s. e nt. 104.

²¹⁴ Marotta, '*Multa de iure sanxit*' cit. 272.

²¹⁵ D. 11.4.4 (Paul. 1 *sent.*: *Limenarchae et stationariī fugitivos deprehensos recte in custodiam retinent ...*) = Paul. *Sent.* 1.6a.3 (*Limenarchae et stationariī fugitivos deprehensos recte in custodiam retinent*). Secondo la Zanon, *Le strutture accusatorie della 'cognitio extra ordinem' nel Principato*, Padova 1998, 132 nt. 86, poiché gli *stationariī* non erano competenti a procedere all'in-

informare i giudici dello svolgimento di attività criminose, erano chiamati anche a promuovere l'azione penale davanti all'organo giurisdicente competente²¹⁶, sia di propria iniziativa – o su ordine dell'autorità dalla quale dipendevano – e sia in seguito a richieste o segnalazioni provenienti dai cittadini²¹⁷.

L'*epistula* di Marco Aurelio e Commodo interpretava invece restrittivamente il disposto del senatoconsulto di età antoniniana²¹⁸ e del rescritto di Antonino Pio in ordine alla pena prevista per chi avesse frapposto ostacoli alla ricerca degli schiavi fuggitivi nei propri fondi, giacché, mentre questi due provvedimenti si erano limitati a sanzionare genericamente il comportamento di «*qui quaeri apud se prohibuit*» (D. 11.4.1.2) e di «*qui inquiri non permisit*» (D. 11.4.3), essa disponeva che ciò potesse avvenire (*hi, apud quos delitescant, puniantur*) solamente «*si crimine contingantur*», cioè laddove vi fosse stata una partecipazione alla commissione del crimine. E, allora, si comprende bene la *ratio* di questa disposizione, che, avendo ben presente l'abilità del '*delitescere*', cioè del nascondersi, dei *servi fugitivi*, tutelava chi in buona fede non avesse permesso le ricerche sul proprio fondo e, al contrario, puniva chi avesse avuto contezza della presenza di tali schiavi nel proprio fondo e ne favorisse l'occultamento, e ciò appunto perché lo schiavo «può nascondersi nel fondo di Tizio senza che egli ne sia al corrente: in tal caso quest'ultimo non commette alcun illecito»²¹⁹.

Francesco Arcaria

Università degli Studi di Catania

farcaria@lex.unict.it

carcerazione dei colpevoli, si deve ritenere che il termine «*custodia*», ricorrente in questi due testi, avesse un significato diverso da '*carcer*' e, pertanto, «si potrebbe forse ipotizzare che agli *stationarii* fosse riconosciuto il compito di trattenere *in vinculis* gli schiavi fuggitivi fino all'arrivo dei padroni, ovvero fino alla consegna all'autorità pubblica sovraordinata». Secondo la Ruggiero, *Il maestro* cit. 516, la figura dello *stationarius* – e così pure quella del *limenarcha* – presentava contorni evanescenti, in quanto valido aiutante nella ricerca di *servi fugitivi* e *latrones*, ma anche soldato di infimo ordine, se non addirittura tagliaborse, sicché, proprio in relazione alle sue mansioni specifiche, si può pienamente comprendere l'esigenza di fissare delle precise limitazioni all'esercizio di tali poteri vietando appunto che tanto gli *stationarii* quanto i *limenarchae* trasformassero i locali della loro *statio* in un *carcer*. Cfr. A. Bottiglieri, '*Latrocinia*', in *Iura* 65, 2017, 461 s.

²¹⁶ Secondo il Voigt, *Über die 'lex Fabia de plagiaris'* cit. 341, l'*epistula* di Marco Aurelio e Commodo «die Pflicht zur Unterstützung der quaestio wegen plagium auch die milites stationarii ausdehnt».

²¹⁷ Sulla competenza degli *stationarii*, degli *irenarchi* e dei *limenarchi* v., ampiamente e per tutti, Zanon, *Le strutture accusatorie* cit. 111 ss. e 132 ss. Su quella dei soli *milites stationarii* v. anche Bellen, *Studien zur Sklavenflucht* cit. 12 s. e nt. 62.

²¹⁸ Che tale senatoconsulto costituisse il precedente al quale si rifece la costituzione di Marco Aurelio e Commodo è ritenuto anche dal Bellen, *Studien zur Sklavenflucht* cit. 52 nt. 360, secondo cui in quest'ultima «scheint die Regelung des Senatsbeschlusses vorauszusetzen».

²¹⁹ Lambertini, '*Plagium*' cit. 143 nt. 241.

